

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	12
GIUSTIZIA (II) .....	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	14
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	23
FINANZE (VI) .....	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	43
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	68
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	75

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	80
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	94
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	106
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	118
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	119
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	120

## **GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 settembre 2013. – Presi-  
denza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.20 alle 13.25.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 4

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Audizioni di Marilena Colamussi, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Bari, Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia, rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, rappresentanti dell'organizzazione sindacale UGL, rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, Monica Velletti giudice presso il Tribunale di Roma, Francesca Quadri, Consigliere di Stato, Maria Teresa Manente, responsabile ufficio legale dell'Associazione Differenza donna-ong e referente nazionale della rete Avvocati centri antiviolenza associazione DI.RE, Roberto Massucci, vicepresidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Bruno Megale, dirigente della Digos della questura di Milano, rappresentanti dell'Associazione delle giuriste d'Italia, rappresentanti dell'Associazione Donna Ceteris, rappresentanti dell'Associazione L'Italia vera e rappresentanti dell'Associazione Giraffa-onlus di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 4

#### SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 5

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO, indi del presidente della II Commissione, Donatella FER-RANTI.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

Audizioni di Marilena Colamussi, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Bari, Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia, rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, rappresentanti dell'organizzazione sindacale UGL, rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, Monica Velletti giudice presso il Tribunale di Roma, Francesca Quadri, Consigliere di Stato, Maria Teresa Manente, responsabile ufficio legale dell'Associazione Differenza donna-ong e referente nazionale della rete Avvocati centri anti violenza associazione DI.RE, Roberto Massucci, vicepresidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Bruno Megale, dirigente della Digos della questura di Milano, rappresentanti dell'Associazione delle giuriste d'Italia, rappresentanti dell'Associazione Donna Ceteris, rappresentanti dell'Associazione L'Italia vera e rappresentanti dell'Associazione Giraffa-onlus di Bari.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marilena COLAMUSSI, *professore di diritto processuale penale*, Silvana MANISCALCO, *presidente Associazione Donna Ceteris*, Giulia BARBUCCI, *rappresentante CGIL*, Liliana OCMIN, *rappresentante CISL*, Fatima Maria Pia MANNINO, *rappresentante UIL*, Loretta CIVILI, *rappresentante UGL*, Antonino SAITTA, *presidente Unione delle Province d'Italia*, Monica VELLETTI, *giudice presso il tribunale di Roma*, Francesca QUADRI, *consigliere di Stato*, Maria Teresa MANENTE, *responsabile ufficio legale dell'Associazione Differenza donna ONG e referente nazionale della Rete avvocati centri anti violenza associazione DI.RE.*, Roberto MASSUCCI, *vicepresidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive*, Bruno MEGALE, *dirigente della Digos della questura di Milano*, Maria VIRGILIO, *presidente Associazione giuriste d'Italia*, Barbara BENEDETTELLI, *presidente Associazione L'Italia vera* e Maria Pia VIGILANTE, *presidente associazione Giraffa-onlus di Bari*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2013.

Renato BALDUZZI (SCpI) rileva come nel corso delle audizioni le perplessità sul decreto-legge siano state rappresentate con particolare forza, a conferma della difficoltà di intervenire con provvedimenti d'urgenza in materie, quale quella del diritto penale e del diritto processuale penale, che pongono specifiche esigenze di sistematicità. A nome del proprio gruppo, ritiene che gli esiti delle audizioni debbano essere valutati con serietà e si riserva quindi la presentazione di emendamenti che saranno volti ad incidere, anche in modo molto significativo, sulla filosofia di base dell'intervento penalistico e, più in generale, su un provvedimento dal contenuto particolarmente complesso ed eterogeneo. Aggiunge che la mancata conver-

sione del decreto-legge sarebbe certamente sconveniente, ma lo sarebbe anche, alla luce delle audizioni, la conversione in legge del provvedimento nel testo del Governo.

Titti DI SALVO (SEL) ritiene molto importante per i lavori delle Commissioni I e II avere svolto una serie di audizioni sui contenuti del provvedimento in esame, cui hanno partecipato esperti della materia.

Rileva, peraltro, come non sia mai capitato, nella sua esperienza di parlamentare, di sentire interventi coralmemente unanimi – da parte delle persone audite – nello stigmatizzare l'impianto del provvedimento. Al riguardo, ritiene che vada considerato come il Parlamento, anche per merito del ruolo svolto dalla Presidenza della Camera, abbia convintamente e unanimemente lavorato sul tema in esame, sia nel corso della discussione della Convenzione di Istanbul sia in occasione delle mozioni presentate per dare attuazione concreta a tale Convenzione. Si è dunque creato un legame con le associazioni ed i movimenti operanti sul campo, che sono intervenuti nelle sedute dedicate alle audizioni sul provvedimento in titolo.

Ricorda come in tali occasioni il Parlamento abbia affermato con chiarezza la necessità di un approccio diverso. Concorda dunque sull'esigenza di apportare profonde modifiche al decreto-legge in esame e sottolinea come vi sia un elemento che stride, a suo avviso, più di altri: nel momento in cui il tema della violenza di genere viene considerato come argomento politico e sociale, ai sensi della Convenzione di Istanbul, occorre prevedere lo stanziamento di risorse per dare il segnale di un percorso concreto.

A ciò si aggiunga che sarebbe stato opportuno non « mescolare » questo argomento con altri, come invece fa il decreto-legge in esame.

Fabrizia GIULIANI (PD) evidenzia preliminarmente come la questione delle coperture finanziarie debba essere chiarita al più presto, in quanto dirimente al fine di valutare la credibilità delle misure con-

tenute nel decreto. Rileva, inoltre, come con l'approvazione all'unanimità del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul, al di là della pluralità di voci su un tema così delicato come quello della violenza di genere, si sia comunque voluto attribuire la priorità al tema della violenza domestica. Per questo motivo ritiene che le misure adottate dal Governo, per quanto migliorabili, debbano essere apprezzate.

Alfonso BONAFEDE (M5S) prende atto che la maggioranza è già pronta e per così dire rassegnata ad approvare il provvedimento, nonostante quasi tutti, anche nella maggioranza, siano d'accordo che esso presenta gravi lacune e difetti. Si chiede quale sia, a questo punto, il ruolo dei gruppi di opposizione, se questi non devono neppure provare a convincere la maggioranza che un determinato provvedimento è sbagliato e fatto male. Alla luce di fatti come questo ritiene temerario e sfacciato che esponenti della maggioranza affermino in televisione e sulla stampa che il Movimento 5 Stelle contesta tutto e tutti, a prescindere dai contenuti. È vero piuttosto che la maggioranza approva tutto quello che il Governo propone, a prescindere dai contenuti.

Nel rilevare poi che il decreto-legge in esame conferma ancora una volta la prassi gravissima dei decreti omnibus, preannuncia che il suo gruppo presenterà emendamenti per sopprimere gli articoli contenenti disposizioni estranee al tema principale e quindi per garantire l'omogeneità di contenuto del testo, come richiesto dalla legge e dal regolamento.

Ritiene particolarmente grave che il Governo non abbia saputo rinunciare ad inserire disposizioni estranee e della più varia natura in un decreto-legge che nasce per una finalità così importante come quella del contrasto della violenza contro le donne in attuazione di impegni internazionali: un tema sul quale ritiene che sarebbe stata opportuna e doverosa una maggiore serietà.

Quanto al merito del decreto-legge, osserva che si tratta di un provvedimento che contiene soltanto misure repressiva e

nessuna iniziativa propositiva e concreta per la rimozione degli ostacoli che si frappongono all'effettivo raggiungimento della parità di genere, come richiesto dalla Costituzione, oltre che dagli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Conclude esprimendo l'auspicio che il Parlamento sappia « tenere la schiena dritta » di fronte al Governo, intervenendo sul provvedimento nei termini in cui è necessario, ed assicura che il suo gruppo non mancherà di comportarsi in questo modo.

Michela MARZANO (PD) ritiene che le audizioni siano state particolarmente utili, fornendo elementi che potranno contribuire in modo significativo al miglioramento del testo. Rileva come la violenza di genere, più che un problema di urgenza, ponga la necessità di interventi di carattere strutturale e che, quindi, il provvedimento dovrebbe essere rafforzato sotto il profilo delle misure di prevenzione, prevedendo anche interventi che riguardino la scuola e l'educazione, al fine di favorire un cambiamento culturale che conduca ad una maggiore accettazione dell'alterità e ad un maggiore rispetto della donna. Si riserva comunque di intervenire in maniera più diffusa nel prosieguo del dibattito.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA, premesso che il dibattito sul contenuto del decreto-legge è certamente legittimo e che il Governo è pronto ad ascoltare le ragioni del Parlamento e a modificare il testo per migliorarlo, sottolinea come il ricorso al decreto-legge non sia dovuto al fatto che un intervento contro la violenza sulle donne sia diventato all'improvviso più urgente, bensì al fatto che si tratta di un fenomeno grave che richiedeva da molto tempo un intervento legislativo, che però fino ad oggi non c'era stato. Il Governo ha inoltre tenuto conto delle precise indicazioni venute dal Parlamento, sia con il dibattito e l'approvazione finale, all'unanimità, della legge n. 77 del 27 giugno 2013, in base alla quale l'Italia, tra i primi Paesi, ha ratificato la Convenzione di

Istanbul, sia con l'approvazione alla Camera, all'unanimità, il 4 giugno 2013, della mozione unitaria n. 1-00067, in materia di contrasto della violenza contro le donne. Si trattava di sollecitazioni molto forti nei confronti del Governo, alle quali quest'ultimo ha ritenuto di dare seguito rapidamente con due tipi di intervento: da una parte, sul piano normativo, con il decreto-legge in esame; dall'altra parte, sul piano amministrativo, con la creazione di un tavolo interistituzionale, cui partecipano le amministrazioni centrali e quelle decentrate, con l'obiettivo di individuare iniziative per concretizzare in termini operativi gli impegni assunti con la Convenzione di Istanbul traducendoli in una prassi politica e amministrativa.

Ciò premesso, sottolinea che l'intento del Governo nella stesura del testo del decreto-legge è stato quello di recepire i principi della Convenzione di Istanbul, i cui contenuti sono stati a volte trasposti nel decreto quasi alla lettera. In quest'ottica, le misure di repressione penale della violenza contro le donne rappresentano soltanto un aspetto dell'intervento legislativo, cui si affianca la previsione del Piano di azione straordinario, con il quale si potranno definire molti interventi concreti di vario tipo per arrivare ad ottenere nei fatti col tempo quel mutamento culturale e nei comportamenti sociali che è necessario per eliminare il fenomeno della violenza contro le donne.

Rileva peraltro che la parte penale del provvedimento non ha carattere soltanto o prevalentemente repressivo, ma tende piuttosto a rendere possibile una risposta più veloce da parte delle istituzioni alle richieste di aiuto o alle segnalazioni di possibili casi di violenza contro le donne. Gli scopi principali delle misure in materia penale e processual-penale, in altre parole, sono quelli della prevenzione e della tutela della parte lesa.

Fa poi presente che la mancanza di una specifica copertura finanziaria è motivata dal fatto che le disposizioni del decreto-legge non determinano un onere aggiuntivo, fermo restando che gli interventi del Piano di azione potranno avere

un onere e che per questo onere il Governo provvederà a trovare la copertura.

Conclude sottolineando come l'ispirazione di fondo del decreto-legge sia molto più vicina di quanto si dica a quella auspicata dai soggetti intervenuti nell'indagine conoscitiva e dicendosi certa che sarà pertanto possibile svolgere un lavoro comune, tra Parlamento e Governo, per migliorare il testo in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ribadisce le perplessità espresse sul provvedimento, soprattutto per quanto riguarda l'eterogeneità dei suoi contenuti. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, e del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, sullo stato delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e sulle strategie per ridurre tali procedure (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) . 9

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Intervengono il ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e il ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Audizione del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, e del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, sullo stato delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e sulle strategie per ridurre tali procedure.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la

trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro ENZO MOAVERO MILANESI e il ministro ANDREA ORLANDO svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MASSIMO FELICE DE ROSA (M5S), ENRICO BORGHI (PD), PAOLO ALLI (PdL), ADRIANA GALGANO (SCpI), ALESSANDRO ZAN (SEL), SANDRO GOZI (PD), STEFANO VIGNAROLI (M5S), GIUSEPPINA CASTIELLO (PdL), SALVATORE MATARRESE (SCpI) e LARA RICCIATTI (SEL).

Il ministro ENZO MOAVERO MILANESI e il ministro ANDREA ORLANDO forniscono alcune precisazioni e risposte.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta, che

sarà fissata d'intesa con i Ministri Moavero Milanesi e Orlando, la formulazione dei quesiti e delle osservazioni da parte dei deputati che hanno già chiesto di intervenire e di quelli che avanzeranno la richiesta, nonché la conseguente replica degli stessi Ministri.

La Commissione concorda.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	11
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
15.55 alle 16.05.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 12

#### COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154 Governo ..... 12

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**Emendamenti C. 245-280-1071-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Elena CENTEMERO (PdL) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e pro-

pone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**Emendamenti C. 1154 Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### S O M M A R I O

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A .....	13
--	----

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.  
Emendamenti C. 245-280-1071-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.15 alle 16.05.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

##### AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 14

##### INTERROGAZIONI:

5-00795 Garavini: Sul consolato italiano a Ginevra.	
5-00901 Tacconi: Sul consolato italiano a Ginevra .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	18
5-00613 Porta: Sui rapporti tra Italia e Bolivia .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	20
5-00819 Scotto: Sulla situazione della sicurezza in Iraq .....	16
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	21
5-00824 Scotto: Sullo sfruttamento di giacimenti di gas nella zona economica esclusiva cipriota .....	17
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
AVVERTENZA .....	17

#### COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

##### AUDIZIONI

Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Fabio PORTA. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

**La seduta comincia alle 8.30.**

#### Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Fabio PORTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi il seguito l'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Marco FEDI (PD), Gianni FARINA (PD) e Edmondo CIERELLI (FdI).

Il viceministro Bruno ARCHI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabio PORTA, *presidente*, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-00795 Garavini: Sul consolato italiano a Ginevra.**

**5-00901 Tacconi: Sul consolato italiano a Ginevra.**

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura GARAVINI (PD), replicando, esprime apprezzamento per l'intenzione manifestata dal Governo di potenziare, entro la fine dell'anno, il personale assegnato al Consolato generale di Ginevra. Rileva, tuttavia, che permangono i problemi a carico delle comunità italiane all'estero legati alle chiusure delle sedi

consolari già avvenute nonché a quelle future già annunciate dal Governo. Manifesta preoccupazione per l'inappropriatezza dei locali delle sedi consolari elvetiche e, nel fare presente che le carenze di organico oggi esistenti rischiano di avere ripercussioni sui servizi da erogare a favore dei nostri concittadini, segnala che sussiste un rischio concreto di sovraccaricare di lavoro le sedi consolari che dovranno dare seguito alle istanze delle comunità che facevano capo a strutture delle quali è stata disposta la chiusura.

Auspica che la chiusura della sede di Sion non comporti, come già accaduto nel caso della sede consolare di Liegi, difficoltà di reperimento di locali adeguati da adibire ad archivio della relativa documentazione.

Nell'esprimere apprezzamento per la decisione del ministro Bonino di incontrare nel corso della sua visita in Svizzera in programma nella giornata odierna anche le comunità di italiani residenti a Ginevra, Losanna, Sion e luoghi limitrofi, ribadisce la posizione del gruppo parlamentare del Partito Democratico circa la necessità di garantire ai nostri cittadini all'estero uno standard di servizi adeguato e prossimo.

Desidera, infine, rivolgere al Governo una richiesta affinché da un lato sia prevista almeno una sede o un'agenzia consolare presso le realtà territoriali dove sono più presenti le nostre comunità, quali ad esempio Losanna, dall'altro sia garantito presso il consolato generale di Ginevra un organico di dipendenti tale da permettere di fornire assistenza alle nostre comunità di prima e seconda generazione anche nelle zone limitrofe, assistenza prima assicurata dalle sedi consolari oggi non più operanti.

Alessio TACCONI (M5S), replicando, desidera ricordare che la sua interrogazione è finalizzata ad evitare che i nostri cittadini residenti all'estero siano danneggiati o comunque limitati nei loro diritti dalla chiusura degli uffici consolari.

Nell'evidenziare che proprio la situazione della rete estera sarà oggetto di una

prossima audizione con il viceministro Dassù, nel corso della quale intende sottolineare la mancanza di sensibilità dimostrata dal Governo non soltanto nei confronti di deputati e senatori eletti all'estero ma anche dei rappresentanti di altri organismi quali ad esempio i COMITES, accoglie con soddisfazione sia la decisione del Governo di potenziare entro l'anno il personale in servizio presso il Consolato generale di Ginevra sia la dichiarata volontà di svolgere una ispezione presso i locali del consolato medesimo.

Al riguardo, nel chiedere al Governo stesso che tale ispezione sia effettuata il prima possibile, anche entro la fine di quest'anno, auspica che all'esito della medesima sia presentato un rapporto che dia conto delle eventuali criticità rilevate e degli eventuali interventi da porre in essere per garantire il rispetto della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.

Osserva, infine, che è assolutamente necessario garantire nuovi posti nell'organico del consolato generale di Ginevra a seguito della chiusura della sede di Sion affinché non derivino disservizi nei confronti degli oltre 12 mila cittadini italiani che saranno assistiti d'ora in avanti a Ginevra.

**5-00613 Porta: Sui rapporti tra Italia e Bolivia.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), facendo presente di essersi occupato personalmente della questione oggetto dell'interrogazione in relazione alla sua delega concernente l'America Latina.

Fabio PORTA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e manifesta apprezzamento per l'impegno dimostrato dal sottosegretario Giro nella soluzione della vicenda sulla quale peraltro già il Ministro Bonino aveva fornito ampie rassicurazioni.

Nell'accogliere con favore la notizia circa i positivi risultati del recente incontro tra il Presidente Napolitano e il Pre-

sidente Morales, auspica che dal chiarimento del malinteso intercorso tra Italia e Bolivia circa l'asserito diniego del permesso di sorvolo dell'aereo del presidente boliviano possano rafforzarsi ulteriormente le relazioni tra il nostro Paese, la Bolivia e, più in generale, gli altri paesi dell'America Latina.

Segnala, peraltro, che proprio oggi ricorre l'anniversario dei quarant'anni dal colpo di Stato avvenuto in Cile, occasione, questa, per rinnovare i sentimenti di vicinanza e solidarietà con i Paesi latinoamericani.

Nel sottolineare che, a suo avviso, il rappresentante italiano presso l'Organizzazione degli Stati americani (OSA) avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla vicenda del diniego di sorvolo del Presidente Morales, giudica positivo che la posizione ufficiale del nostro Governo sia quella prospettata dal sottosegretario.

**5-00819 Scotto: Sulla situazione della sicurezza in Iraq.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dà la parola, per la replica, all'Onorevole Fava nella sua qualità di cofirmatario, avendo anch'egli sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Claudio FAVA (SEL), replicando, nel ricordare che un processo democratico passa dal rispetto dei diritti umani e delle minoranze, si dichiara soddisfatto per la dichiarazione del Governo riguardante la circostanza che, al momento, non sono in corso specifiche iniziative di cooperazione con l'Iraq nel settore della sicurezza militare ai sensi dell'articolo 5 del Trattato di amicizia e partenariato in essere con l'Italia.

Nel ritenere che il nostro contributo al consolidamento delle istituzioni democratiche in Iraq nel corso degli ultimi dieci



anni sia stato fondamentale, sottolinea che è assolutamente necessario, tuttavia, sospendere qualunque iniziativa di cooperazione nel settore militare con quel Paese sino a quando l'Italia non avrà la certezza che il suo *know-how* nel campo militare e di sicurezza, le risorse che intenderà stanziare e più in generale i suoi aiuti saranno effettivamente utilizzati per iniziative pienamente rispettose dei diritti umani e delle minoranze.

**5-00824 Scotto: Sullo sfruttamento di giacimenti di gas nella zona economica esclusiva cipriota.**

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dà la parola, per la replica, all'Onorevole Fava nella sua qualità di cofirmatario, avendo anch'egli sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Claudio FAVA (SEL), replicando, esprime sollievo circa la dichiarazione del Governo in ordine alla infondatezza della notizia del presunto lancio di un missile di superficie da parte di una nave militare turca contro una nave italiana a largo delle coste della Repubblica di Cipro. Al riguardo, nell'esprimere ancora una volta preoccupazione per le ben note reazioni

muscolari attuate dal Governo turco all'interno del Paese in occasione delle recenti manifestazioni di protesta, sottolinea che tali atteggiamenti rischiano di allontanare l'obiettivo dell'ingresso della Turchia nell'Unione europea, obiettivo peraltro da sempre auspicato dalla sua parte politica.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA  
ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DEL-  
L'UNIONE EUROPEA*

*ATTI DELL'UNIONE EUROPEA*

*Priorità dell'UE per la 68<sup>ma</sup> Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (esame istruttorio n. 11521/2013 – Rel. Locatelli).*

## ALLEGATO 1

**5-00795 Garavini: Sul consolato italiano a Ginevra.**

**5-00901 Tacconi: Sul consolato italiano a Ginevra.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'accorpamento delle sedi consolari di Losanna e Ginevra, avvenuto nel 2011, e la più recente decisione di far confluire nel Consolato Generale di Ginevra anche le competenze svolte dall'Agenzia consolare di Sion, si collocano – come noto – in più ampi piani di riorganizzazione della rete diplomatico-consolare perseguiti dalla Farnesina. Una tale azione di riorientamento degli uffici all'estero trova impulso sia in forza di atti di legge (da ultimo, in particolare, con riferimento al decreto-legge 95/2012 sulla *spending review*) sia sulla base di ragioni di opportunità, quali la necessità di investire risorse nei nuovi mercati emergenti e nei Paesi di nuova priorità, al fine di adeguare la rete stessa alla costante evoluzione degli scenari geopolitici.

Per un più organico inquadramento della problematica, mi preme inoltre attirare l'attenzione sullo stato di notevole criticità delle risorse umane del MAE. A seguito delle riduzioni di organico susseguitesesi a partire dal 2006, i diplomatici sono passati da 994 a 896 unità (–10 per cento), mentre il personale delle aree funzionali è diminuito da 4118 a 3180 unità, ossia ben del 23 per cento. Ciò contribuisce a rendere impellenti tali iniziative di riorientamento allo scopo di razionalizzare il più possibile l'impiego delle risorse umane da tempo, come rilevato, fortemente decrescenti.

Entrando nello specifico nelle questioni sollevate degli onorevoli interroganti, ritengo opportuno in via preliminare precisare che – a fronte di un rapporto addetti/utenti presso il Consolato Generale in

Ginevra meno favorevole rispetto a quello riscontrato a Zurigo – quest'ultimo svolge una attività consolare di superiore consistenza quantitativa. Allo stesso modo, il Consolato Generale in Buenos Aires, che gli onorevoli interroganti evocano, ha registrato livelli di attività consolare nettamente superiori al Consolato Generale di Ginevra e in nessun modo comparabili a quelli di quest'ultimo. A solo titolo di esempio, si possono citare i 17.000 passaporti, i 20.308 atti di stato civile e gli 8.098 atti di cittadinanza emessi nel corso del solo 2012. A fronte dunque di un organico doppio rispetto a Ginevra, il Consolato Generale di Buenos Aires svolge una attività consolare 4 volte (vedi passaporti), e in alcuni casi 10 volte (vedi atti di stato civile) più ampia rispetto alla sede ginevrina.

Cionondimeno, il Ministero degli esteri è pienamente consapevole dell'importanza di garantire alla sede di Ginevra le risorse umane adeguate a poter svolgere le proprie funzioni in condizioni di normalità, anche in considerazione del prossimo assorbimento di competenze sulla circoscrizione dell'agenzia consolare di Sion. In tale ottica, le due unità cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti verranno sostituite entro l'anno. Inoltre, proprio a seguito di un attento esame dei carichi di lavoro, il Consolato Generale in questione beneficerà di misure di potenziamento (cosa che, date le premesse, è da considerarsi come un segnale di notevole attenzione nei confronti della sede), che già entro la fine dell'anno gli consentiranno di contare su 12 dipendenti delle aree fun-

zionali, e, a regime, di ampliare ulteriormente tale organico a due unità aggiuntive.

Parallelamente, il costante potenziamento delle moderne tecnologie informatiche nel settore consolare, realizzato dal Ministero degli affari esteri attraverso mirati investimenti, consentirà in tempi brevi la fruizione a distanza di alcuni servizi con modalità *on-line*, riducendo quindi la necessità della presenza fisica del connazionale presso l'Ufficio consolare. Ne è un esempio il sistema informatico S.E.C.O.L.I (Servizi Consolari *On-Line*) già operativo in Belgio (Bruxelles e Charleroi), con buoni risultati. Tale piattaforma sarà estesa progressivamente alla Rete in aderenza al percorso di riorientamento e si conta pertanto di renderla disponibile presso le sedi consolari in Svizzera entro il primo semestre del 2014.

Venendo poi agli aspetti logistici della sede, il Consolato Generale a Ginevra è collocato in un edificio demaniale a originaria destinazione residenziale, su vari livelli, non munito di ascensore. Negli esercizi passati, in particolare nel 2011, in occasione della chiusura della sede di Losanna, furono esaminate diverse soluzioni logistiche, tutte risultate non percorribili a causa degli elevati costi locativi (in media 400.000 euro all'anno). Si è pertanto provveduto ad effettuare i lavori necessari sull'immobile demaniale per l'adeguamento funzionale, compatibilmente con le limitate risorse a disposizione.

L'accorpamento del Consolato Generale di Losanna è avvenuto senza particolari sofferenze né per il personale, che dispone di un luogo di lavoro la cui rispondenza normativa è stata curata con attenzione dall'Amministrazione centrale tramite i suoi organi tecnici, né per il pubblico incrementato; sempre tenendo presenti i limiti di carattere finanziario che impediscono il trasferimento in altri edifici potenzialmente più funzionali.

Per quanto concerne la possibilità di accogliere il personale in trasferimento dell'Agenzia consolare di Sion, segnalo che nel corso del 2012 si è reso disponibile un alloggio di servizio al terzo piano dell'immobile, le cui stanze sono state adeguate ad uso ufficio, portando la superficie utile a 700 metri quadri. Considerando l'organico attuale e le previste integrazioni di personale, si avrebbe una disponibilità di spazio *pro-capite* di circa 30 metri quadri, del tutto in linea con gli standard della rete diplomatico-consolare italiana, e ben al di sopra dei calcoli effettuati in occasione del trasferimento di Losanna, che prevedevano per lo stesso immobile un affollamento di circa 25-26 metri quadri per unità di personale.

La criticità relativa alla difficile accessibilità dei piani alti per i diversamente abili è nota e gestita con misure organizzative adeguate. Una soluzione radicale a tale problema, riconducibile alle caratteristiche strutturali dell'edificio, potrebbe essere trovata solo mediante ingenti investimenti o con un cambio di sede, entrambi allo stato non percorribili per l'assenza delle necessarie risorse finanziarie.

Per quanto concerne poi gli aspetti di sicurezza, segnalo che la sede di Ginevra non risulta essere incluse tra quelle ad alto rischio nel ricevimento del pubblico. L'ultima ispezione generale presso il Consolato Generale a Ginevra ha avuto luogo nel 2005. Tenuto conto dei notevoli cambiamenti intervenuti nel frattempo nella rete consolare svizzera, una nuova ispezione potrebbe essere disposta anche nel corso del prossimo anno. In ogni caso, il Ministero degli esteri ha facoltà di disporre verifiche *ad hoc* per far fronte ad esigenze specifiche tra cui possono certamente rientrare le conseguenze, sul piano amministrativo, degli accorpamenti realizzati sulla rete.

## ALLEGATO 2

**5-00613 Porta: Sui rapporti tra Italia e Bolivia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza su ciò che ritengo sia stato un malinteso.

Mi preme sottolineare come l'equivoco sia infatti stato ampiamente superato. Nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto il Presidente della Bolivia, Evo Morales. Il colloquio si è svolto in un clima particolarmente amichevole e cordiale e si è incentrato sul tema dello sviluppo sostenibile e sui rispettivi modelli di crescita e di sviluppo. La questione dell'asserito diniego del sorvolo dell'aereo del Presidente Morales è stata trattata solo verso la fine dell'incontro con molta serenità e senza alcuna nota polemica. Per i boliviani l'incidente può senz'altro dirsi chiuso. Vi sono ora spazi per un ulteriore approfondi-

mento dei rapporti bilaterali, in particolare in campo economico e degli investimenti.

A testimonianza del favorevolissimo clima creatosi, il Presidente Morales ha confermato che il Ministro degli esteri boliviano parteciperà alla VI Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, prevista a fine anno, e ha ringraziato l'Italia per l'attività di cooperazione allo sviluppo che portiamo avanti nel Paese sudamericano.

Desidero inoltre fare presente che il nostro Governo ha tenuto a sottolineare nei confronti dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) l'estraneità dell'Italia nella vicenda del diniego del sorvolo all'aereo del Presidente Morales e che al Rappresentante italiano presso l'OSA il Ministero degli esteri ha fornito indicazioni corrispondenti ai fini della presentazione della posizione nazionale.

## ALLEGATO 3

**5-00819 Scottò: Sulla situazione della sicurezza in Iraq.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia, fortemente preoccupata per le violenze avvenute in Iraq contro i civili sunniti, agisce in stretto coordinamento con i partner europei affinché il Governo Maliki ponga fine alle violenze e assicuri il rispetto dei diritti umani. L'interlocuzione continuativa e ad alto livello con le autorità irachene è infatti il presupposto per continuare a fornire una sponda alla componente liberale e filo-occidentale di quella dirigenza. L'Alto Rappresentante UE, Catherine Ashton non ha mancato, con il pieno sostegno italiano, di far sentire la propria voce in occasione di recenti episodi di violenza registratisi nel Paese. Durante la sua ultima visita in Iraq ha unito alla ferma condanna per l'accaduto il proprio auspicio affinché i *leader* iracheni facciano fronte comune per porre fine alle violenze e dar vita ad un sistema politico stabile ed inclusivo, nell'interesse della cittadinanza del Paese.

A tal proposito, lo scorso luglio a Bruxelles, il Ministro degli esteri iracheno Zebari ha affrontato la questione dei diritti umani in sede di Comitato Politico e di Sicurezza. Egli ha riconosciuto che le preoccupazioni che l'Italia e l'UE nutrono al riguardo sono fondate e ha sottolineato, nel contempo, che gli abusi e le violazioni che caratterizzano l'Iraq odierno non sono il frutto di scelte deliberate del Governo quanto di prassi purtroppo radicate da tempo nel sistema giudiziario e nelle forze dell'ordine del Paese. Egli ha espresso a questo proposito grande apprezzamento per il lavoro svolto anche in tale settore dalla missione EUJUST LEX (attualmente in fase di chiusura) e ha lasciato intravedere la possibilità che le Autorità irachene adottino una moratoria sulla pena di morte.

Nei suoi rapporti bilaterali con l'Iraq, l'Italia non manca di approfondire un costante impegno per tutelare e promuovere i diritti umani, muovendo dalla convinzione che, senza questa premessa, non sia possibile ottenere la stabilità di cui il Paese necessita. Il buon livello di dialogo politico, cooperazione e partenariato, instaurato con Baghdad sin dalla firma nel 2007 del Trattato di amicizia bilaterale, è un presupposto essenziale per poter far giungere i nostri continui messaggi di moderazione in tema di diritti dell'individuo e delle minoranze. Il Trattato ha poi offerto la cornice per molti interventi di *institution and capacity building*, volti a rafforzare le competenze delle amministrazioni cruciali dello Stato, senza l'azione delle quali non si potrebbe registrare una migliore erogazione dei servizi fondamentali alla cittadinanza, a sua volta preconditione di una maggiore stabilità.

Circa le attività di cooperazione bilaterale non vi è al momento alcuna specifica iniziativa in corso con il paese nei settori della sicurezza, della collaborazione militare o della formazione delle forze di polizia ai sensi dell'articolo 5 del trattato di amicizia e partenariato. Risulta invece in esecuzione un progetto con UNHCR per la formazione di funzionari pubblici iracheni nell'ambito del diritto internazionale sui diritti umani, dei rifugiati e diritto umanitario.

L'Italia, infine, guarda con favore alla possibilità che l'ONU possa sollecitare un'inchiesta indipendente dell'ONU sull'uccisione dei manifestanti politici a Hawija, Falluja e Moussel e si tiene in contatto con il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU per l'Iraq.

## ALLEGATO 4

**5-00824 Scotto: Sullo sfruttamento di giacimenti di gas nella zona economica esclusiva cipriota.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'onorevole Scotto per avermi concesso la possibilità di far chiarezza sull'episodio del presunto lancio di un missile di superficie da parte di una nave militare turca contro la nave italiana *Odin Finder*. Episodio su cui ha già avuto modo di riferire il Ministro Moavero Milanesi nella seduta della Camera dello scorso 7 agosto.

Giovedì 25 luglio, la nave battente bandiera italiana « *Odin Finder* », impegnata ad effettuare rilievi geofisici del fondo marino al largo delle coste sud-occidentali della Repubblica di Cipro – per conto della società americana « *TE SubCom* » – veniva fermata da una nave militare turca e invitata a dirigersi verso la costa cipriota.

Sin dalle fase iniziali, la nostra Ambasciata a Nicosia, in raccordo con il Ministero degli esteri, si è prontamente attivata per ricostruire la dinamica che aveva portato al fermo della « *Odin Finder* », fornendo al contempo tutta l'assistenza del caso all'equipaggio dell'imbarcazione ed alla società armatrice proprietaria della nave (*GAS s.r.l.*).

A differenza di quanto riportato da una parte della stampa nazionale e internazionale, il fermo dell'imbarcazione italiana (avvenuto alle 16.40, ora locale) non risulta essere stato contraddistinto da azioni intimidatorie di alcun tipo.

Il fermo della nave ad opera della marina militare turca è da ascrivere al fatto che parte delle attività che essa conduceva, su incarico della società americana « *TE SubCom* », interessa un'area

della zona economica esclusiva di Cipro che la Turchia rivendica quale sua piattaforma continentale.

Il rapporto che la Società armatrice proprietaria della « *Odin Finder* » ha trasmesso al Ministero degli esteri conferma che la nave, al momento del fermo, operava, su esplicita richiesta della società americana « *TE SubCom* », ad ovest del meridiano 32° 16' 18" E e dunque nell'area contesa fra Turchia e Cipro.

Il 31 luglio la società armatrice italiana comunicava al Ministero degli esteri di aver ricevuto dalla « *TE SubCom* » la richiesta di proseguire l'attività nell'area contesa e chiedeva indicazioni circa l'opportunità di operare nuovamente ad ovest del meridiano 32° 16' 18" E.

Posto che l'atteggiamento dell'Italia rispetto alla contesa turco-cipriota per la delimitazione di spazi marittimi è quello di scoraggiare iniziative che possano alimentare la controversia tra le parti in causa, si è raccomandato all'armatore di evitare la prosecuzione (o l'avvio) di attività in aree contese, limitando ogni ulteriore attività in acque su cui non esistano opposte rivendicazioni.

Tenuto conto di quanto avvenuto ed in particolare dell'assenza di atteggiamenti intimidatori da parte della marina turca, non ravviso particolari situazioni di pericolo per la sicurezza delle navi italiane coinvolte nelle operazioni di sfruttamento dei giacimenti di gas presenti nella zona economica esclusiva della Repubblica di Cipro.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) .....	23
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Esame emendamenti</i> ) .....	25

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.*

##### **La seduta comincia alle 15.30.**

**Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.**

**C. 245-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante modifiche alla legge 13 ottobre

1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia, si compone di un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica. Osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966. In particolare la disposizione estende la pena della reclusione prevista dalla predetta legge anche ai reati per discriminazioni fondate sull'omofobia o sulla transfobia e il divieto di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione anche fondata sull'omofobia o sulla transfobia. Rileva che l'articolo 1, comma 2, prevede alcune modifiche al decreto-legge n. 122 del 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, volte ad estendere le disposizioni in esso recate all'articolo 1, in materia di

sanzioni accessorie, anche ai casi di discriminazione, odio o violenza determinati da omofobia o da transfobia. Alla luce di tali elementi, ritiene che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte emendative trasmesse in data odierna dall'Assemblea, la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala gli articoli aggiuntivi Marzano 1.01 e 1.03 che prevedono, tra l'altro, l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'Osservatorio permanente contro le discriminazioni, la violenza di matrice xenofoba, antisemita o legata a omofobia e transfobia ed il bullismo nelle scuole, senza provvedere alla quantificazione e alla copertura dei maggiori oneri che ne derivano. Al riguardo fa presente peraltro che, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è già operante da alcuni anni l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), cui è attribuito lo svolgimento di compiti analoghi. Inoltre, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se possano derivare oneri accessori ed indiretti a carico della finanza pubblica dall'applicazione della proposta emendativa Businarolo 1.67, volta a prevedere lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività per i condannati per i reati previsti dal provvedimento in oggetto. Ritiene altresì opportuno che il Governo chiarisca se l'ISTAT sia in grado di svolgere i nuovi compiti ad essa assegnati, nell'ambito delle proprie risorse, dall'articolo aggiuntivo Marzano 1.02, volto a prevedere che l'ISTAT svolga una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza, con cadenza almeno quadriennale, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali. Osserva, da ultimo, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sul testo del provvedimento, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Marzano 1.01 e 1.03, nulla osta sulle proposte emendative Businarolo 1.67

e Marzano 1.02 e sulle restanti proposte emendative riferite al testo del provvedimento in esame.

Stefania PRESTIGIACOMO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 245-A, recante Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sulle restanti proposte emendative ».

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.



**Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.**

**C. 1154-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Esame emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 7 agosto 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il provvedimento, recante l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e la disciplina della contribuzione volontaria in loro favore, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 7 agosto 2013. Fa presente che, in quell'occasione, la Commissione ha richiesto alcuni chiarimenti al Governo in merito ai profili finanziari derivanti da alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento. Ricorda infine che il rappresentante del Governo, a sua volta, al fine di poter fornire chiarimenti in ordine alle questioni poste, aveva chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento.

Il viceministro Stefano FASSINA, in merito agli articoli 4 e 7, ricorda che il relatore aveva chiesto se lo svolgimento delle nuove funzioni possa costituire premessa per la corresponsione ai membri della Commissione di compensi o indennità per l'attività prestata. A tal proposito, conferma che l'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012 istituisce la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, escludendo espressamente la corresponsione di compensi o indennità per l'attività prestata. Con riferimento all'articolo 9, fa presente che la stima degli effetti, conseguenti all'ampliamento della platea dei soggetti fruitori e all'innalzamento della percentuale di detrazione relativamente alle erogazioni liberali a fa-

vore dei partiti politici, sia ai fini Irpef sia ai fini IRES, è stata effettuata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, relative all'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2011). In particolare, fa presente che il dato relativo alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici è stato stratificato sulla base dei relativi importi, prendendo come riferimento i dati puntuali che risultano dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011. Per quanto riguarda l'incremento delle percentuali di detrazione, nonché le novità rappresentate dal riconoscimento della detraibilità delle spese sostenute per il pagamento e iscrizione a scuole o corsi di formazione politica, precisa che sono state assunte, sempre partendo dai dati dichiarativi, delle ipotesi estremamente prudentziali in mancanza di informazioni puntuali. In particolare, evidenzia che è stato adottato un principio di raddoppio degli importi: tale criterio risulta essere estremamente prudente anche alla luce di quanto riscontrato in occasione dell'innalzamento delle percentuali di altre detrazioni. Relativamente alla precisazione richiesta sull'articolo 11 circa la sussistenza o meno di un diritto dei partiti all'assegnazione di immobili idonei allo svolgimento della propria attività politica, ritiene che il tenore della disposizione militi a favore dell'ipotesi affermativa, naturalmente nei limiti, sotto il profilo soggettivo, dei requisiti che i medesimi partiti devono possedere e, sotto quello oggettivo, dell'effettiva disponibilità di locali, non rientranti nelle ipotesi di esclusione previste, verificata dall'Agenzia del demanio in rapporto alle esigenze allocative di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Per quanto concerne, poi, le delucidazioni domandate in ordine al criterio di priorità in base al quale si procederà all'assegnazione di immobili nell'eventualità in cui l'attività ricognitiva della nominata Agenzia non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti, evidenzia che il comma 3 dell'articolo in rassegna prevede l'adozione, da parte del

Ministro dell'economia e delle finanze, di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a stabilire i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 in parola. Pertanto, ritiene che il predetto regolamento dovrà disciplinare anche la fattispecie di cui trattasi. Quanto alla paventata ipotesi che possano essere riconosciute indennità compensative in favore dei partiti che non risultino assegnatari di immobili pubblici a canone agevolato, rileva che un simile rischio è del tutto da escludere, non solo alla luce della formula di neutralità finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo in esame, ma soprattutto per l'assenza di un riconoscimento esplicito in proposito. Per quel che concerne i chiarimenti richiesti relativamente alle tipologie di beni immobili che, in considerazione delle ipotesi di esclusione previste, residuino effettivamente ai fini dell'assegnazione ai partiti politici, osserva che il novero dei beni attribuibili non sia determinabile a priori, ma si definisca nel tempo, in relazione alla concreta attuazione delle norme di settore. Sottolinea come vada considerato, ad esempio, che il conferimento di immobili statali ai fondi immobiliari di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, è fondamentalmente non obbligatorio, mentre la disciplina per l'attribuzione di immobili a titolo non oneroso a favore di enti territoriali potrebbe risultare profondamente modificata – con profili difficilmente prevedibili circa l'entità del fenomeno – dalla conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui articolo 56-*bis* contempla procedure semplificate per il trasferimento di immobili agli enti territoriali. In merito a quanto richiesto sulla clausola di invarianza finanziaria, reputa che la stessa vada riferita alla redditività attuale ed effettiva dei beni in parola, tenuto conto del fatto che la redditività potenziale degli stessi è sicuramente opinabile, tanto più alla luce degli attuali andamenti del mercato immobiliare. Inoltre, relativamente all'osser-

vazione per cui non risulta chiaro se possa procedersi all'attribuzione dei beni anche a titolo gratuito, rileva che dal tenore letterale della norma in esame emerge chiaramente che la concessione dell'utilizzo degli immobili in questione a canone agevolato è considerata una facoltà nel presupposto che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri e, perciò, alternativa, eventualmente, al canone a valore di mercato. Ritiene, quindi, evidente come non possa avere luogo un'attribuzione a titolo gratuito. Infine, in ordine alla segnalata assenza di una disciplina dei termini e delle eventuali cause di decadenza, nonché delle modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero sorgere al momento della restituzione, sottolinea che siffatta regolamentazione, oltre a potersi rinvenire nelle previsioni generali del codice civile, potrà essere dettagliata nell'emanando regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze già richiamato. Circa gli ulteriori dettagli richiesti in merito all'articolo 12 riferiti alla specifica finalità dello stanziamento autorizzato con la norma, rappresenta che la spesa prevista, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata all'acquisto di spazi televisivi da parte dei partiti politici, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, della legge n. 515 del 1993. Precisa, inoltre, che non si dispone di elementi informativi utili in merito al concreto utilizzo delle risorse. In merito all'entità delle somme destinate a ciascuna delle finalità di spesa individuate dall'articolo 13, segnala che la spesa complessiva massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 confluisce in un apposito fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il finanziamento delle forme di sostegno indiretto alle attività politiche. Fa presente che un successivo decreto legislativo, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, stabilirà il riparto dei fondi a favore di ciascuna finalità di spesa e, in tale sede, verranno individuate le forme di sostegno che beneficeranno del contributo.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1154-A Governo e abb., recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

lo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dagli articoli 4 e 7 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici non potrà comportare la corresponsione di compensi o indennità per l'attività prestata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012;

la stima degli effetti derivanti dalle detrazioni introdotte dall'articolo 9 è stata effettuata sulla base dei dati puntuali che risultano nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2011, adottando, per quanto riguarda l'incremento delle percentuali di detrazione, il principio del raddoppio degli importi, che appare prudentiale alla luce di quanto riscontrato in occasione di precedenti incrementi di altre detrazioni;

il criterio di priorità in base al quale si procederà all'assegnazione di immobili nell'eventualità in cui l'attività ricognitiva dell'Agenzia del demanio non individui un numero di unità immobiliari corrispondente alle richieste formulate dai partiti sarà definito, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, con apposito regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, va riferita

alla redditività attuale ed effettiva degli immobili e non a quella potenziale, anche in considerazione degli attuali andamenti del mercato immobiliare;

la disciplina dei termini, delle eventuali cause di decadenza nonché delle modalità di regolazione degli aspetti economici che potrebbero sorgere al momento della restituzione degli immobili destinati ai partiti saranno definiti nel citato regolamento di cui all'articolo 11, comma 3;

la dettagliata individuazione delle finalità cui sarà destinata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 di cui all'articolo 13, comma 3, relativa ad ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche dei partiti avrà luogo con il decreto legislativo che sarà adottato dal Governo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

rilevata la necessità di:

precisare all'articolo 10, comma 1, quanto espressamente indicato nella relazione tecnica, secondo cui le risorse derivanti dalla destinazione del 2 per mille sono determinate nell'anno iniziale sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relativi al periodo d'imposta 2013 da presentarsi nell'anno 2014;

limitare la possibilità di conservazione delle somme nel conto dei residui di cui all'articolo 10, comma 6, all'esercizio finanziario successivo, analogamente a quanto previsto per altre fattispecie dalla vigente disciplina contabile;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*all'articolo 10, comma 1, dopo le parole:* A decorrere dall'anno finanziario

2014, aggiungere le seguenti: con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo di imposta,

*all'articolo 10 sostituire il comma 6 con il seguente:* Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Rocco PALESE (Pdl), ritiene opportuno che il Governo fornisca maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame e delle relative coperture finanziarie, che, a suo avviso, potrebbero risultare insufficienti.

Sergio BOCCADUTRI (SEL), con riferimento all'articolo 9 del provvedimento in esame, rileva che la detrazione d'imposta prevista per le persone fisiche in relazione alle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella stabilita per le persone giuridiche, derivandone una ingiustificata disparità di trattamento. Paveva pertanto il rischio di presentazione di ricorsi da parte dei cittadini, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

Giuseppe DE MITA (ScpI), con riferimento all'articolo 11 del disegno di legge in esame, osserva come, non configurandosi in capo ai partiti un diritto soggettivo perfetto all'utilizzo di locali destinati all'esercizio dell'attività politica, si profili il rischio che risultino, di fatto, penalizzate le forze politiche minori, rispetto alle quali vi potrebbe essere una disparità di trattamento. Pertanto ritiene che nel provvedimento dovrebbero essere introdotti puntuali criteri a cui dovrà attenersi il regolamento che sarà adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze al fine di scongiurare tale rischio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che le questioni sollevate dai deputati Boccadutri e De Mita attengono non ai profili finanziari, di competenza della Commissione, bensì al merito del provvedimento.

Gianni MELILLA (SEL), nell'associarsi all'intervento del collega Boccadutri, chiede al rappresentante del Governo le ragioni per le quali le persone fisiche beneficiano di una detrazione di imposta inferiore rispetto a quella prevista per le imprese.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea che le questioni sollevate riguardano il merito del provvedimento e non i profili di carattere finanziario.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, per quanto attiene agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea in data odierna, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti proposte: l'emendamento Giorgis 8.40, volto a prevedere l'erogazione di un contributo, nonché forme di rimborso, in favore dei partiti per le spese relative al canone di locazione di locali adibiti allo svolgimento di attività politiche; gli emendamenti Gitti 9.14 nonché gli identici Dieni 9.2, Roberta Agostini 9.5, Toninelli 9.23, Bianconi 9.1, Pastorelli 9.11, volti ad aumentare gli importi delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici ammessi a detrazione, senza tuttavia prevedere l'indicazione di alcuna copertura finanziaria; gli identici Boccadutri 9.02 e Lombardi 9.060, che escludono dalla tassa di occupazione del suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e dai movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività; la proposta Pillozzi 9.03, che prevede che i trasferimenti effettuati in favore di partiti e movimenti politici

non siano soggetti a tassazione; l'articolo aggiuntivo Naccarato 10.05, che prevede agevolazioni fiscali in materia di IVA per le raccolte di fondi organizzate dai partiti politici attraverso numerazioni pubbliche brevi e via Internet e che, pur disponendo la copertura degli oneri a valere sulle entrate derivanti dalla modifica della disciplina in materia di portabilità del numero, tuttavia non provvede alla quantificazione degli oneri stessi; l'articolo aggiuntivo Pilozzi 10.055, che prevede l'assegnazione di un contributo pubblico pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e erogazioni liberali, senza tuttavia specificare le relative modalità di copertura; la proposta emendativa Boccadutri 12.01, che estende le agevolazioni fiscali in materia di IVA previste a legislazione vigente anche alla realizzazione dei sondaggi di opinione realizzate nei 90 giorni precedenti le elezioni, senza, tuttavia, prevedere una specifica copertura finanziaria; l'emendamento D'Attorre 14.42, che riduce la percentuale della diminuzione del finanziamento pubblico ai partiti per l'esercizio 2014, senza tuttavia prevedere la relativa copertura finanziaria e l'articolo aggiuntivo Roberta Agostini 14.01, che estende le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà ai partiti e ai movimenti politici, prevedendo che ai relativi oneri, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante utilizzo delle risorse, iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, in materia di 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario. In merito a tale ultima proposta osserva, al di là degli aspetti problematici attinenti alla durata degli oneri, che la copertura utilizzata prevede il ricorso a risorse eventuali a fronte di oneri certi nel loro ammontare. Quanto alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala la proposta Boccadutri 1.050 – volta tra l'altro a prevedere nuove disposizioni per il rimborso alle liste, par-

titi e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali – circa la quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le modalità di copertura individuate dalla stessa attraverso l'abrogazione della legge n. 96 del 2012 siano idonee; l'emendamento Gitti 4.1 – volto a prevedere l'istituzione del registro nazionale dei partiti e movimenti politici nonché dell'Autorità di vigilanza sugli stessi, derivante dall'accorpamento degli organi attualmente deputati al controllo sui partiti politici, anche in considerazione della composizione e della disciplina della istituendo autorità – in merito al quale considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'applicazione della proposta emendativa possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'emendamento Gitti 8.1 – volto a prevedere, accanto a forme di finanziamento privato, forme di finanziamento pubblico sulla base di taluni criteri fissati dalla medesima – riguardo al quale giudica opportuno che il Governo chiarisca se l'eventuale applicazione dei criteri relativi al finanziamento pubblico dallo stesso previsti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio recati dalla legislazione vigente in materia; l'emendamento Balduzzi 8.3 – recante misure di sostegno finanziario per attività relative alla formazione politica – in merito al quale considera opportuno che il Governo chiarisca se l'applicazione della proposta emendativa sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente in materia; l'emendamento Bianconi 8.8 – volto ad ampliare i requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9 del provvedimento – in ordine al quale ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti a carico della finanza pubblica. Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo al fine di stabilire se dalle proposte emendative Losacco 9.3 e 10.07 – che prevedono che le raccolte di fondi per le campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, svolte attraverso sms o telefonia, costituiscano erogazione

liberale e sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA – derivino minore entrate o se le stesse si configurino come rinuncia al maggior gettito. Segnala altresì le seguenti proposte: gli emendamenti Roberta Agostini 9.6 e Bianconi 9.10 – che estendono alle quote associative in favore di partiti e movimenti politici il regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9 previsto alle erogazioni liberali – ritenendo opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione di tali proposte possano derivare effetti a carico della finanza pubblica; gli emendamenti Boccadutri 9.16 e 9.17 – volti ad aumentare gli importi delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici ammessi a detrazione, all'uopo prevedendo una copertura finanziaria a valere sull'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del provvedimento, nonché interventi in riduzione sulle autovetture di Stato – circa i quali giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata; gli emendamenti Boccadutri 9.18, Roberta Agostini 9.7 e 9.9, Giorgis 9.8 – volti a prevedere, in luogo della detrazione attualmente prevista, l'istituzione di un credito di imposta in relazione alle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici – in merito ai quali considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione degli stessi possano derivare effetti a carico della finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno. Ritiene che presentino profili problematici rispetto ai quali giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo gli emendamenti Roberta Agostini 9.45 e D'Attorre 10.1 – che modificano l'articolo 10 prevedendo, rispettivamente, la destinazione al finanziamento dei partiti politici non del 2 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ma del 2,5 per mille e applicano la devoluzione del 2 per mille all'imposta media di tutti i contribuenti sul reddito delle persone fisiche – dal momento che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 è stata determinata tenuto conto di una destinazione del 2 per mille. In considerazione

della natura delle somme delle quali si dispone il diverso utilizzo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti sui saldi di finanza pubblica dalla proposta emendativa Balduzzi 10.2, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano destinate al finanziamento delle attività di sostegno alla formazione politica.

Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la proposta D'Ambrosio 10.6, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano rese disponibili al bilancio dello Stato, considerata la genericità di quanto previsto dalla stessa proposta. In considerazione della natura delle somme delle quali si dispone il diverso utilizzo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti sui saldi di finanza pubblica dalla proposta emendativa Lombardi 10.12, che prevede che le disponibilità del fondo istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 10, non utilizzate al termine dell'esercizio, non siano conservate nel conto dei residui, ma siano destinate a un fondo rotativo, istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e prestiti Spa, per la concessione di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese. Osserva che l'emendamento Formisano 10.50 – che prevede che la quota del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia versata in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento dei partiti politici – appare suscettibile di duplicare l'istituzione del fondo già prevista al comma 4 dell'articolo 10. In proposito giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'emendamento Formisano 10.51 – che stabilisce, tra le altre cose, che l'erogazione del 2 per mille di cui all'articolo 10

avvenga in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi – in merito al quale osserva che appare suscettibile di determinare uno slittamento da un anno all'altro del termine di erogazione delle somme con conseguenti effetti di cassa. In proposito giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Giudica inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari derivanti dalla proposta emendativa Gitti 10.02 – che prevede, tra le altre cose, che il finanziamento pubblico ai partiti sia erogato anche sotto forma di servizi. In merito alla proposta emendativa Bressa 10.04, che prevede l'assegnazione di un contributo pubblico pari a 0,50 euro per ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e erogazioni liberali – contributo che spetta nei casi in cui il fondo istituito per la devoluzione del 2 per mille non sia interamente erogato – ritiene che non appaiono chiare le risorse utilizzate per la

copertura del contributo annuo, osservando che, qualora si facesse riferimento alle risorse di cui al fondo per la devoluzione del 2 per mille, la copertura individuata potrebbe non risultare idonea. In merito giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Stefano FASSINA chiede il rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti allo scopo di approfondire le questioni sollevate dal relatore al fine di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	32
5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri .....	32
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	36
5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali .....	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	37
5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado .....	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	38

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Enrico ZANETTI, *presidente*, comunica che il deputato Marco Di Stefano entra a far parte della Commissione.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri.

Filippo BUSIN (LNA) illustra brevemente la propria interrogazione, evidenziando come il cosiddetto « redditometro », entrato in vigore a metà agosto 2013, non tenga conto in alcun modo delle realtà territoriali specifiche del Nord, in particolare di quelle frontaliere dell'arco alpino, nelle quali si assiste quotidianamente al fenomeno di migliaia di lavoratori italiani che varcano il confine per andare a lavorare nei Paesi confinanti.



Sottolinea, in particolare, come il nuovo redditometro comporti il rischio che i frontalieri, i quali percepiscono redditi all'estero ed effettuano consumi in Italia, vengano vessati come se fossero evasori e siano maggiormente esposti, rispetto a tutti gli altri cittadini italiani, a subire verifiche tributarie. A tale riguardo ricorda che i frontalieri, in particolare quelli che si recano in Svizzera, sono obbligati a percepire i redditi su un conto estero, sono tassati interamente alla fonte e non hanno nulla a che fare con gli evasori.

Nonostante tale circostanza sia stata più volte portata all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima non ha adottato, fino ad oggi, alcun atto volto a scongiurare ingiusti aggravii degli oneri burocratici cui sono sottoposti i frontalieri, ed abbia invece previsto, per questi ultimi, la necessità di giustificare la provenienza estera dei loro redditi attraverso una richiesta da presentare alla medesima Agenzia, introducendo in tale modo un ulteriore adempimento per tale categoria di lavoratori.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede in che termini il Governo intenda applicare anche ai frontalieri le nuove regole sul redditometro, ovvero se intenda emanare celermente una circolare esplicativa o altro provvedimento di propria competenza atto a chiarire tale problematica, senza aggiungere inutili e ingiusti gravami a carico dei lavoratori frontalieri.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). A parziale integrazione della risposta, comunica che è in via di emanazione una circolare avente ad oggetto i temi sollevati dall'atto di sindacato ispettivo.

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita, riservandosi di verificare come verrà in concreto affrontata, a seguito dell'emanazione della circolare cui ha fatto riferimento il Viceministro, la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

**5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra la propria interrogazione, evidenziando come, negli ultimi anni, siano stati promossi numerosi interventi normativi in materia di finanza locale, principalmente volti al contenimento della spesa e alla riduzione dell'indebitamento da parte dei comuni.

In tale contesto rappresenta, in particolare, come, con il decreto-legge n. 138 del 2011, dal 2013 le disposizioni in materia di Patto di stabilità interno si applichino, non più solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ma anche a quelli con popolazione fino a 1.000 abitanti, determinando una forte limitazione della possibilità di impiego degli avanzi di amministrazione anche per i piccoli comuni e un obbligo di riduzione del tetto dell'indebitamento.

Tale nuovo elemento di vincolo per i comuni, soprattutto di piccole dimensioni, risulta ulteriormente aggravato dal fatto che gli enti locali i quali attivano le procedure per l'estinzione anticipata dei mutui – molti dei quali assunti presso la Cassa depositi e prestiti – devono corrispondere, oltre al capitale residuo, anche un indennizzo particolarmente oneroso, calcolato ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003, la cui entità supera spesso, per i mutui a tasso fisso, il 10 per cento del capitale da rimborsare, configurandosi come una sorta di « penalità » per gli enti locali.

In questo quadro l'interrogazione evidenzia la necessità di rivedere l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali, in tal modo incentivando la riduzione del debito pubblico ascrivibile ai predetti enti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione. Inoltre, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se non ritenga opportuno intervenire per equiparare le condizioni di maggior favore applicate ai soggetti privati per l'estinzione

anticipata dei mutui anche ai mutui stipulati dagli enti locali, e superare l'attuale pagamento degli indennizzi, considerando come, secondo alcuni, gli oneri richiesti per l'estinzione dei mutui potrebbero configurare una responsabilità erariale a carico degli amministratori.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). A parziale integrazione della risposta, chiarisce che il riconoscimento di un'eventuale agevolazione ai comuni, consistente nella riduzione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui, avrebbe conseguenze sul bilancio dello Stato, a fronte delle quali occorrerebbe individuare idonee coperture finanziarie.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur comprendendo la problematica segnalata dal viceministro, ritiene che il tema sollevato dall'interrogazione debba essere maggiormente approfondito, non potendo pertanto dichiararsi soddisfatto della risposta fornita. Evidenzia infatti come la situazione attuale sia ben diversa da quella che si registrava nel passato e renda ancor meno sostenibili gli elevati indennizzi richiesti ai comuni.

Ritiene pertanto necessario che il Governo presti particolare attenzione alla questione, e si adoperi per giungere ad una riduzione significativa degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui, che, nell'attuale situazione non sono, a suo giudizio, più giustificabili.

**5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado.**

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'attuale disciplina relativa all'IMU penalizzi alcune categorie di immobili che, nel precedente regime impositivo dell'ICI, godevano di un'esenzione totale o parziale dal pagamento del tributo.

In tale contesto sottolinea come, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 54 del 2013, sia stato accolto un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a considerare l'opportunità di equiparare il trattamento fiscale stabilito per le abitazioni principali, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari a destinazione abitativa utilizzate come tali dai parenti di primo grado in linea retta del soggetto passivo che le concede ad essi in uso a titolo gratuito.

L'atto di sindacato ispettivo chiede pertanto al Governo a quanto ammonti la stima del minor gettito conseguente ad una eventuale equiparazione, su tutto il territorio nazionale, senza rinvii alla potestà regolamentare dei comuni, del trattamento fiscale previsto per le abitazioni principali per le unità immobiliari concesse a titolo gratuito dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale.

Il viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Enrico ZANETTI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta.

Il viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-00977 Cancelleri, al fine di disporre di tutti gli elementi di informazione necessari a fornire una risposta completa ed esaustiva.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal Viceministro, auspicando che l'esigenza di posticipare lo svolgimento dell'interrogazione sia dovuta alla complessità delle verifiche circa i fatti esposti nelle premesse dell'atto di sindacato ispettivo, il quale affronta il tema dell'attribuzione di una docenza presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'ex deputato e consigliere dell'ex Ministro dell'eco-

nomia Tremonti, Marco Milanese, già condannato per finanziamento illecito e coinvolto in altre indagini penali, ed augurandosi che la risposta non si limiti ad indicare meramente la motivazione del conferimento del predetto incarico.

Enrico ZANETTI, *presidente*, avverte che, in base alla richiesta avanzata dal vi-

ceministro e concordi presentatori, l'interrogazione a risposta immediata n. 5-00977 sarà svolta in altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione delle regole del rinnovato strumento dell'accertamento sintetico (cosiddetto « nuovo redditometro ») ai lavoratori frontalieri.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

Preliminarmente, l'Agenzia precisa di prestare particolare attenzione alla peculiare realtà dei lavoratori « frontalieri », che quotidianamente si recano all'estero ed in particolare di coloro che sono residenti nei comuni italiani della cosiddetta « fascia di frontiera » con la Svizzera.

Infatti, mentre per la generalità dei lavoratori frontalieri il reddito da lavoro dipendente è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro, i redditi da lavoro dipendente dei residenti nella « fascia di frontiera » con la Svizzera, in base all'accordo bilaterale del 3 ottobre 1974, sono imponibili esclusivamente in tale Paese, e, conseguentemente, esonerati dai relativi obblighi dichiarativi.

Tuttavia, l'Agenzia segnala che, fino all'anno d'imposta 2011, non è stato pos-

sibile individuare lavoratori frontalieri, che risiedono nelle zone di frontiera (in particolare con la Francia, Austria e San Marino) il cui reddito è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali stabilite con decreto annuale dal Ministero del Lavoro. Ciò in quanto non era previsto un codice per l'indicazione del reddito frontaliero in sede di dichiarazione mod.730 o Unico, al quale si applica la franchigia fino a euro 8.000 (volta appunto a mitigare l'imposizione fiscale e a disincentivare il trasferimento della residenza nel Paese limitrofo dove prestano la propria opera).

Diversamente, a partire dalla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2012 (mod. UNICO e 730 del 2013) è stato introdotto un codice ad hoc (« codice 4 – redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato ») che evidenzia il peculiare *status* di lavoratore frontaliero ai quali si applica la predetta « retribuzione convenzionale ».

## ALLEGATO 2

**5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fragomeli ed altri chiedono che venga rivista l'attuale disciplina in materia di estinzione anticipata dei mutui degli enti locali.

Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha comunicato che l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla medesima in favore degli enti locali, e regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare i costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista necessaria ai fini della concessione del finanziamento e i tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.

Pertanto, a fronte di una riduzione dell'indennizzo per estinzione anticipata da parte degli enti locali, associata a una elevata richiesta di rimborso di prestiti, potrebbero verificarsi significative conseguenze per la società in termini di redditività ed equilibrio economico-patrimoniale.

In particolare, relativamente ai prestiti ordinari regolati a tasso variabile, viene richiesto un indennizzo in misura forfettaria pari allo 0,125 per cento del debito residuo oggetto di rimborso, a copertura degli oneri connessi alla gestione del prestito nel corso della sua durata.

La possibilità che vengano estinti dei prestiti a tasso fisso senza indennizzo, o

con indennizzo non superiore allo 0,50 per cento, per mutui in essere a tassi superiori a quelli vigenti sul mercato creerebbe un'asimmetria rispetto al fatto che Cassa Depositi e Prestiti resta obbligata a corrispondere tassi, anche elevati, nei confronti dei risparmiatori che hanno sottoscritto buoni postali, che costituisce la provvista a fronte della quale la società concede prestiti agli enti locali.

Inoltre, la fissazione di indennizzi per estinzione anticipata a livelli predefiniti non superiori allo 0,50 per cento potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero la fissazione di tassi di interessi (fissi) a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesti dagli enti locali mutuatari.

Infine, per quanto riguarda i prestiti che presentano quale modalità di calcolo dell'indennizzo quello previsto dal decreto ministero dell'economia e finanze 20 giugno 2003, Cassa Depositi e Prestiti ha precisato che una eventuale revisione dello stesso, che comporti la corresponsione di indennizzi inferiori a quelli attualmente previsti, determinerebbe la necessità di reintegrare la società per i minori introiti che si verrebbero a creare in conseguenza della revisione stessa.

ALLEGATO 3

**5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di equiparare il trattamento fiscale delle unità immobiliari a destinazione abitativa, concesse a titolo gratuito in uso ai parenti di primo grado in linea retta da parte del soggetto passivo dell'imposta municipale propria, a quello previsto per le abitazioni principali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze stima che la modifica normativa proposta dagli Onorevoli interroganti comporterebbe un minor gettito su base annua per i comuni di circa 37 milioni di euro, a fronte del quale è necessario reperire un'idonea copertura finanziaria.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	40
Sui lavori della Commissione .....	42
AVVERTENZA .....	42

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 settembre 2013. – Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Simonetta Giordani.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri sul nuovo testo della proposta di legge in esame.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, ricorda che solo la XIV Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, in sede consultiva. Rappresenta quindi l'esigenza di sollecitare l'espressione del parere da parte delle altre Commissioni competenti.

Giancarlo GALAN, *presidente*, assicura la collega Ghizzoni che solleciterà ai rispettivi presidenti delle Commissioni di merito l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.**

**Nuovo testo C. 544 Verini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni sul nuovo testo della proposta di legge in esame. Si è quindi in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, rappresenta l'esigenza di sollecitare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, anche in considerazione dell'imminente avvio della sessione di bilancio.

Giancarlo GALAN, *presidente*, assicura anche in questo caso la collega Coscia che solleciterà al presidente della V Commissione l'espressione del parere di competenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.**

**C. 1159 Vacca.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Milena SANTERINI (SCpI) ricorda come la proposta di legge in esame abbia sicuramente il merito di portare all'attenzione dei parlamentari un tema delicato e complesso, che merita approfondimenti. Considerata l'esigenza di porre al centro della discussione gli studenti universitari, soprattutto quelli privi di mezzi economici, ma meritevoli sul piano del rendimento accademico – ad esempio in regola con il proprio corso di studi –, ritiene opportuno mantenere un aumento dei costi della retta universitaria per quegli studenti che risultino essere «fuori corso». Aggiunge, inoltre, di porre particolare attenzione agli studenti-lavoratori, per i quali, proprio in funzione del loro percorso formativo – che vede la presenza anche di un'attività lavorativa che considera una buona prassi per l'Italia – sarebbe opportuno sgravare l'aumento delle tasse universitarie almeno per il primo anno «fuori corso». Aggiunge che il gruppo Scelta Civica per l'Italia non ritiene auspicabile l'abrogazione *in toto* della normativa contenuta nella legge 7 agosto 2012, n. 135 – cosiddetta di spending review – che modifica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306. Specifica al riguardo che oggi si ha l'opportunità di approfondire il dibattito in merito ad eventuali modifiche della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, sulle quali concorda in linea di massima, mentre non intravede la necessità di portare un testo ad approvazione il prima possibile, in quanto i bilanci delle Università per il 2013/14 – com'è emerso nel corso del dibattito tenutosi in Commissione cultura – sono già stati approvati.

Precisa quindi di voler privilegiare, come già anticipato, i soggetti meno abbienti e di voler intensificare anche il recupero di quei soggetti più a rischio di abbandono degli studi, ritenendo opportuno destinare le maggiori risorse derivanti dall'aumento delle tasse universitarie per gli studenti «fuori corso» proprio a favore di queste due fasce della popolazione studentesca. Aggiunge che potrebbe essere di grande aiuto aumentare la



somma dedicata alle borse di studio universitario disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attualmente pari ad un ammontare complessivo di 5 milioni di euro per gli anni 2013-2014, come previsto dal decreto ministeriale 4 settembre 2013, n. 755, attraverso il *surplus* derivante dall'aumento delle tasse per i « fuori corso ». Ribadisce che tali risorse sarebbero destinate all'aumento delle borse di studio per studenti meritevoli, ma privi di mezzi economici e per quei soggetti a rischio di dispersione degli studi universitari, attraverso modifiche atte a migliorare quanto disposto dall'attuale articolo 5, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997. Ritiene quindi fondamentale sviluppare modelli di supporto per contrastare il fenomeno – che in Italia continua a destare preoccupazione – della dispersione degli studi in ambito universitario, proprio con l'utilizzo dei fondi derivanti dalla maggiorazione delle tasse per i « fuori corso », dando piena attuazione al principio dell'autonomia universitaria e potendo collocare in rete le buone prassi già esistenti e favorire la creazione di nuove idee, nel medesimo ambito. Dichiaro, quindi, anche a nome del gruppo Scelta Civica per l'Italia, che sarebbe favorevole ad aprire uno spazio serio di riflessione, concernente ad esempio la possibilità di non far pagare una maggiorazione delle tasse universitarie per gli studenti al primo anno « fuori corso », con politiche di preferenza per gli studenti lavoratori. Ribadisce quindi che, con i citati intendimenti propositivi e con la massima apertura al dialogo tra le forze politiche, il gruppo cui appartiene invita i colleghi della Commissione e il relatore a rivedere in maniera più cauta ed esauriente l'esame del provvedimento, al fine di approfondire maggiormente un tema così complesso attraverso l'acquisizione di ulteriori dati e l'ampliamento dell'attività istruttoria della VII Commissione, anche attraverso lo svolgimento di audizioni di rappresentanti del settore interessati dall'applicazione del provvedimento.

Conclude, invitando comunque i colleghi a tenere in considerazione il fatto che si è ancora in attesa di esaminare nel dettaglio il recente decreto-legge presentato dal Ministro Carrozza, che sembrerebbe avere ad oggetto, tra le altre materie, anche quelle trattate dal provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, sottolinea l'esigenza che la legge sia approvata in tempi congrui con un intervento mirato, *chirurgico*, in particolare sull'articolo 1, che rappresenti un segnale di attenzione al settore. Propone quindi di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Manuela GHIZZONI (PD), dichiara di condividere la proposta di costituire un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Avverte però che il ritorno al passato, con l'abrogazione della normativa introdotta in materia di contribuzione universitaria dal decreto-legge n. 95 del 2012, cosiddetto di *spending review*, non assicura di per sé una tassazione equa e progressiva nei confronti degli studenti universitari. Specifica quindi di avere svolto personalmente un accertamento sull'entità della tassazione richiesta agli studenti degli atenei di Bari, Bologna, Firenze, Pisa e Milano, potendo riscontrare che per i medesimi corsi di laurea tali contributi, per eguali fasce reddituali, divergono, a seconda dell'ateneo di riferimento, anche fino a 4000 euro all'anno. Aggiunge che questo sistema è sperequato e fa sì che gli studenti meno abbienti, in Italia, paghino comunque tasse universitarie troppo elevate. Auspica quindi che il Comitato ristretto voglia valutare interventi che rendano finalmente equo il sistema di tassazione universitaria.

Milena SANTERINI (SCpI), intervenendo per una precisazione, ritiene opportuno procedere alla costituzione di un Comitato ristretto, che non si limiti peraltro a svolgere un intervento *chirurgico*, ma valorizzi il tema delle borse di studio e del diritto allo studio, attraverso l'in-

roduzione di misure eque per gli studenti.

Nicola FRATOIANNI (SEL) concorda con quanto sostenuto dalla collega Ghizzoni, aderendo alla proposta di costituire un Comitato ristretto. Rinvia quindi a quanto già rappresentato nel corso della discussione, in particolare al fatto che l'eliminazione delle norme introdotte dal decreto-legge cosiddetto *spending review* in materia di contribuzione universitaria, sarebbe comunque un fatto positivo. Si dichiara quindi favorevole a un intervento normativo, senza allungare i tempi di esame del provvedimento, di cui auspica una discussione efficace e condivisa.

Giancarlo GALAN, *presidente*, alla luce della proposta del relatore e di quanto emerso nel corso del dibattito, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i compo-

nenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Giancarlo GALAN, *presidente*, a nome di tutti i componenti della Commissione, rivolge un caloroso saluto di benvenuto alla collega Vezzali.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### *SEDE REFERENTE*

*Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.*

*C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
AVVERTENZA .....	47

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo Felice DE ROSA.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, avverte che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione ed è stato avviato il dibattito e che, come convenuto, nella seduta odierna proseguirà la discussione generale.

Mirko BUSTO (M5S) espone i contenuti dell'appello al Presidente del Consiglio del precedente Governo, firmato da studiosi e professori nell'ottobre 2012 in ordine ad una ipotesi di ripensamento complessivo dell'opera infrastrutturale Torino-Lione.

Alessandro MAZZOLI (PD) ringrazia il relatore per aver fornito numerosi e interessanti spunti di riflessione attraverso la relazione da lui presentata. Fa notare che il complessivo ridisegno infrastrutturale in campo europeo impone l'esigenza di esaminare il progetto dell'opera in una più ampia prospettiva; dal punto di vista dei benefici economici e commerciali la Torino-Lione consentirebbe di assegnare un ruolo strategico ai territori dell'area del Mediterraneo attraverso un'innovativa implementazione della mobilità. Ritiene che l'Italia non possa assolutamente rimanere esclusa da tale progetto. Ritiene fuorviante e non pertinente il giudizio dei colleghi del gruppo M5S sui dati relativi alla attuale riduzione dei volumi di traffico sulla linea ferroviaria Torino-Lione in quanto tale giudizio non tiene in alcun conto il fatto fondamentale che la nuova offerta di mobilità derivante dalla realizzazione della nuova linea ferroviaria non potrà non

produrre un significativo riorientamento in senso positivo della domanda di mobilità e un conseguente aumento dei traffici e degli investimenti, dei quali beneficerebbero *in primis* i territori interessati dall'opera, ma più in generale l'intera economia del Paese. Rammenta, inoltre, che il progetto dell'opera non è stato affatto imposto alle comunità locali e che le associazioni, i comitati, gli enti, le forze politiche che rappresentano il territorio hanno contribuito in larga misura a fornire contributi e cercare mediazioni con il Governo, nonché a proporre soluzioni, che hanno portato più volte portato a rivedere e modificare il progetto originario, al fine di contemperare le esigenze locali con quelle dell'intero Paese. Manifesta quindi il proprio convinto parere favorevole sull'atto di ratifica in esame.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, reputa utile e opportuno il dibattito su tale delicato tema, al fine di tentare di conciliare le diverse posizioni in campo e soprattutto di verificare se esista un'effettiva necessità di implementare, attraverso la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, l'offerta di mobilità e di traffico merci nel cosiddetto « Corridoio 5 ». Ricorda che per i comitati e le associazioni contrarie all'opera l'attuale tratta ferroviaria non solo risulta idonea a supportare la domanda di mobilità e di traffico merci, ma è addirittura sotto utilizzata.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che la realizzazione del « Corridoio 5 » e, in particolare della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, non rappresenti né un'opera di particolare utilità né una priorità di carattere strategico per il Paese. Afferma che l'intero territorio nazionale, ma soprattutto il Meridione, presenta criticità infrastrutturali e di mobilità evidenti, che imporrebbero una più accurata valutazione della scala di priorità degli interventi pubblici e una diversa destinazione delle relative risorse. Sottolinea, in particolare, che si è venuta a delineare una vera e propria questione meridionale in relazione

alle notevoli carenze infrastrutturali ferroviarie, autostradali e di collegamento con le isole; fa presente che sono gli stessi trasporti ordinari, spesso inefficienti, a rappresentare un problema per i territori del Sud Italia. Per tali motivi sostiene che, oltre ai rilievi critici sull'impatto ambientale e sulla salute che l'opera di per sé comporta, si rende necessaria una valutazione politica su quali debbano essere le priorità infrastrutturali del Paese, affinché le risorse pubbliche non siano dilapidate in progetti faraonici e non funzionali alle reali esigenze dei cittadini, come la TAV o il Ponte sullo Stretto di Messina.

Mirko BUSTO (M5S) fa notare che numerosi studiosi e tecnici hanno ritenuto irrealistiche le analisi fornite dai progettisti dell'opera relativamente a un possibile aumento del traffico merci e della domanda di mobilità a seguito della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sostiene che la politica non dovrebbe assumere le proprie scelte sulla base di ipotesi non supportate da dati oggettivi e verificati e che occorrerebbe adottare scelte tali da ottimizzare l'impiego delle scarse risorse disponibili per rispondere alle effettive esigenze del territorio e alle reali priorità del Paese. Evidenzia che la crescita economica è stata finora basata su un'ampia disponibilità di energia a basso costo, ma che nell'attuale contesto, e sempre più in futuro, questo modello di sviluppo non sarà più possibile. Occorre, quindi, ripensare il complessivo modello economico e sociale e affidarsi a modelli nuovi basati sulla decrescita e sul controllo delle risorse, implementando e migliorando il trasporto e la mobilità locale e non favorendo le più dispendiose interconnessioni internazionali.

Cosimo LATRONICO (Pdl) ritiene errato proseguire in una contrapposizione di carattere ideologico in quanto il tema all'attenzione della Commissione è più semplicemente la ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia in merito ad un'opera infrastrutturale che sin dal 1996 è stata

oggetto di studio, analisi, valutazioni e di un ampio e approfondito dibattito. Reputa opportuno che l'Italia non sia esclusa da un asse di collegamento che potrebbe favorire lo sviluppo del Mediterraneo attraverso un potenziamento della mobilità di persone e merci. Rammenta che il progetto originario è stato largamente modificato in esito ai contributi forniti da associazioni e istituzioni territoriali che hanno partecipato, nelle forme previste dalla legge, alle diverse fasi di evoluzione del progetto. Sottolinea che diversi enti saranno tenuti a monitorare la gestione dell'opera e l'utilizzo delle relative risorse. Esprime quindi una valutazione favorevole sull'atto di ratifica in esame. Nel riprendere, infine, alcune giuste sollecitazioni della collega Mannino, conviene sulla necessità che, oltre al completamento delle infrastrutture comprese nel « Corridoio 5 », il Governo si impegni con tutte le sue forze a colmare il *gap* infrastrutturale che penalizza da decenni il Mezzogiorno d'Italia rispetto a tutte le altre aree del Paese.

Angelo TOFALO (M5S) stigmatizza le prese di posizione espresse nella seduta di ieri da alcuni deputati che, nel condannare gli atti di violenza registratisi sui cantieri dell'Alta velocità, hanno tuttavia colpevolmente sottovalutato o, addirittura, negato il rischio di infiltrazioni dirette a screditare il movimento di protesta contro la TAV e a concentrare tutta l'attenzione dei media e della politica non sulla questione di merito della realizzazione o meno dell'opera, ma, solo, sul terreno della lotta al terrorismo e alla violenza.

Al riguardo, nel ribadire la gravità e l'oggettività del rischio di infiltrazioni, criminali e non, nelle attività dei cantieri dell'Alta velocità, rischio di cui c'è testimonianza anche in atti giudiziari e documenti del Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, richiama alla memoria la vicenda relativa al ritrovamento di cadaveri nei vecchi piloni demoliti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, evocando il pericolo che analoghi avvenimenti, considerata la grave e con-

clamata incapacità dello Stato italiano di contrastare i fenomeni criminali, possano ripetersi e in futuro emergere anche con riferimento all'opera in questione.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, nel sottolineare la gravità delle affermazioni del collega Tofalo, invita lo stesso a circostanziarle meglio, anche in considerazione del rilievo sempre maggiore che la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione è andata assumendo non solo sotto il profilo delle politiche infrastrutturali, ma anche sotto il profilo dell'ordine pubblico a causa, purtroppo, dell'intollerabile serie di atti di violenza e di sabotaggio contro le ditte che lavorano nei cantieri dell'Alta velocità. A tale proposito ritiene che tali atti debbano essere condannati e contrastati in modo fermissimo e senza riserve o ambiguità. Conclude, quindi, invitando la Commissione a verificare l'effettiva esistenza degli atti e documenti richiamati dal collega Tofalo, in particolare quelli eventualmente prodotti dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, e, in caso affermativo, ad acquisirli in modo da garantire che le deliberazioni degli organi parlamentari siano supportate da tutti gli indispensabili elementi di conoscenza e di valutazione.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, assicura il relatore che rappresenterà la sua richiesta, che personalmente condivide, al presidente della Commissione.

Angelo TOFALO (M5S), intervenendo per una precisazione, specifica che i fatti e gli atti da lui citati si riferiscono alla vicenda relativa alla realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e che ha inteso rappresentarli in questa sede a chi sottovaluta colpevolmente il rischio di infiltrazioni criminali e non nei cantieri dell'Alta velocità, in primo luogo per sottolineare la cronica incapacità dello Stato italiano di contrastare tali fenomeni e, inoltre, per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di guardare in modo attento e non superficiale alla vicenda del

movimento di protesta contro la TAV e agli atti di violenza nei cantieri di tale opera.

Enrico BORGHI (PD) prende atto delle precisazioni testé fornite dal collega To-falo.

Claudia MANNINO (M5S), ad integrazione di quanto precedentemente affermato, segnala che il 30 maggio scorso gli organismi di governo dell'Unione europea hanno presentato un documento contenente gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete trans-europea dei trasporti che, di fatto, nel silenzio del Governo italiano, esclude il Mezzogiorno e ne aggrava la situazione di marginalità sotto il profilo anche della dotazione infrastrutturale e della destinazione delle risorse europee a sostegno degli investimenti e della coesione economica e territoriale.

Paola BRAGANTINI (PD) nel rilevare che il tema è stato a lungo dibattuto e non risulta che vi siano elementi di novità rispetto alle argomentazioni contrarie all'opera che si basano prevalentemente su dati ed elementi informativi inattendibili e non verificati, sostiene che l'opera in esame assume un valore strategico ed è fortemente necessaria per consentire un'adeguata mobilità di merci e persone. Sottolinea che l'unica indagine in corso sulla TAV è quella di cui è titolare il procuratore Caselli e riguarda i disordini e gli atti di violenza attuati nel cantiere a scopo di protesta. Evidenzia che la diminuzione del flusso del traffico di merci sulla tratta di oggetto deriva dalla attuale inadeguatezza delle infrastrutture e la politica dovrebbe svolgere il ruolo di orientare le risorse e gli interventi al fine di incentivare l'utilizzo di interconnessioni che possono diventare strategiche per lo sviluppo del territorio dell'intero Paese. Ritiene che non vi siano margini per implementare l'attuale tratta e che le autonomie locali dovrebbero quindi proseguire ad investire nel progetto del « Corridoio 5 », già ampiamente modificato, a

seguito delle osservazioni dei comitati, rispetto alla versione originale. Sottolinea quindi che le infiltrazioni mafiose e illegali incidono maggiormente sui piccoli e medi appalti e meno sulle grandi opere; non sarebbe tuttavia opportuno abbandonare l'opera per il timore che possa attirare infiltrazioni della criminalità.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, rileva come ci si ostini a etichettare ogni forma di protesta e di critica come « terrorismo », senza dire nulla sui comportamenti e sui danni provocati a danno delle popolazioni locali, come ad esempio la distruzione di una necropoli sita nei luoghi dei cantieri dell'Alta velocità, o l'esproprio e la perdita dei terreni che fino a ieri hanno consentito il sostentamento degli agricoltori e il mantenimento delle comunità locali.

Rivendica, inoltre, il fatto che chi critica l'opera in questione ha sempre prodotto proposte concrete, basate su dati e competenze oggettive, a partire da quelli relativi alla strutturale sottoutilizzazione dell'attuale linea ferroviaria e alla progressiva diminuzione dei traffici di persone e di merci, denunciando, all'opposto, il pregiudiziale atteggiamento di chi ha sempre contrastato tali proposte con l'unico obiettivo di portare comunque avanti il progetto dell'Alta velocità a prescindere da ogni valutazione basata sui dati oggettivi e sulla volontà delle associazioni e dei comitati che sono espressione delle comunità che vivono sul territorio.

Conclude, quindi, sottolineando come la costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia l'emblema di un vecchio modello di sviluppo e di una vecchia concezione dello sviluppo che hanno mostrato tutti i loro limiti e che vanno al più presto sostituiti da una nuova idea basata non più sull'idea irrealistica e illusoria di un indefinito aumento dei traffici internazionali e della loro velocità, ma su concetti nuovi, a partire da quelli della « decrescita felice » e degli « scambi a chilometro zero » che, oltretutto, dimostrano

di essere molto più aderenti alla effettiva realtà e dimensione dei fenomeni naturali e sociali.

Mirko BUSTO (M5S), in risposta a quanto detto dalla collega Bragantini, ritiene puerile affermare che il dibattito sull'opera in questione si basa su dati ed elementi informativi inattendibili e non verificati, dal momento che il documento richiamato nel corso del suo primo intervento è un documento pubblico, firmato da centinaia di studiosi ed esperti del settore.

Massimo Felice DE ROSA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 10.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI:

5-00446 D'Incà: Necessità di una complessiva riorganizzazione del trasporto ferroviario nel territorio bellunese, anche in ragione dei continui e ripetuti disservizi sulle tratte al servizio di quel territorio .....	48
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-00562 Tino Iannuzzi: Stato di avanzamento del progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria e di adeguamento tecnologico della relativa linea ferroviaria .....	49
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-00605 Catalano: Abilitazione dei tricicli all'attività di noleggio con conducente .....	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	64
5-00659 Biasotti: Necessità che i quiz relativi alla prova teorica per il conseguimento delle patenti A e B vengano tradotti in lingua inglese a beneficio dei cittadini stranieri .....	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	66

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	50
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56

##### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.*

**La seduta comincia alle 9.35.**

**5-00446 D'Incà: Necessità di una complessiva riorganizzazione del trasporto ferroviario nel territorio bellunese, anche in ragione dei continui e ripetuti disservizi sulle tratte al servizio di quel territorio.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico D'INCÀ (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta di



cui si dichiara tuttavia insoddisfatto. Rileva, infatti, che il territorio bellunese, ubicato in una delle zone più belle e turisticamente pregevoli del Paese e che ospita un'area dichiarata patrimonio dell'Unesco, non è oggetto di alcuna considerazione per ciò che concerne il miglioramento del servizio di trasporto ferroviario, che registra numerosi e continui disservizi. Nel ritenere necessario che venga data alla ferrovia una centralità nel sistema generale dei trasporti, fa presente di aver posto un quesito all'assessore alle infrastrutture della regione Veneto riguardo alla metropolitana di superficie che percorre l'anello delle Dolomiti, la cui realizzazione necessiterebbe di un investimento esiguo, in proporzione al grande vantaggio che il territorio ne ricaverebbe anche in termini di sviluppo del turismo e di collegamento del territorio bellunese, più povero, con il più ricco territorio dell'Alto Adige. Segnala al riguardo di aver ricevuto in risposta l'informazione che, pur non essendo disponibili risorse per la realizzazione completa delle infrastrutture oggetto del quesito, le due tratte ferroviarie Conegliano-Belluno e Monselice-Rovigo, in forza della sottoscrizione dell'atto aggiuntivo dell'intesa generale quadro tra Governo e regione Veneto del giugno del 2011, sono state inserite nell'ambito della legge obiettivo al fine di poterne accelerare la realizzazione. Nel ricordare che la regione Veneto consente l'utilizzo dello strumento del *project financing*, a suo giudizio del tutto negativo, in quanto lascia al di fuori del patto di stabilità miliardi di debito pubblico a svantaggio delle generazioni future, ritiene opportuno che venga fatta una riflessione più generale sul sistema infrastrutturale del Paese, che deve essere a suo giudizio basato sulla mobilità pubblica, prevedendo investimenti pubblici che rendano efficiente la mobilità e scorraggino l'uso del mezzo privato per poter pervenire ad una mobilità sostenibile, al pari di altri Paesi europei. Sottolinea che allo stato attuale la mobilità pubblica al servizio del territorio bellunese è del tutto insufficiente, dal momento che per raggiungere le località del Cadore occorrono

almeno sei ore, che frequentemente aumentano in ragione dei ritardi dei treni e delle conseguenti mancate coincidenze con treni locali che collegano le piccole località delle Dolomiti, danneggiando i residenti e scoraggiando il turismo.

**5-00562 Tino Iannuzzi: Stato di avanzamento del progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria e di adeguamento tecnologico della relativa linea ferroviaria.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI, replicando, nel ringraziare il sottosegretario della risposta, prende atto dei passi in avanti che sono stati compiuti, dal punto di vista della programmazione e della progettazione dei lavori necessari per modernizzare e potenziare l'asse ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria, strategico non solo per il Mezzogiorno ma per l'intero Paese, a cominciare dal contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto lo scorso 18 dicembre nonché della delibera del Cipe n. 11 del 2013 pubblicata lo scorso 7 agosto. Rileva, tuttavia, la necessità che le opere previste siano, senza ulteriori ritardi e rinvii, effettivamente e celermente appaltate e che possano avere rapido e concreto avvio, utilizzando le risorse già disponibili, pari a 230 milioni di euro, per l'incremento delle prestazioni e della affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria. Sottolinea, inoltre, l'opportunità di acquisire gli ulteriori 274 milioni di euro occorrenti per il finanziamento integrale delle altre opere lungo la direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria per gli interventi già progettati. Evidenzia l'opportunità di realizzare velocemente il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della linea ferroviaria preesistente Salerno-Reggio Calabria, che versa in una situazione di pesante e inaccettabile arretratezza, con tempi di percorrenza obiettivamente troppo elevati ed inaccettabili. Ritiene quindi che il Governo debba passare dalle parole ai fatti.

Preannuncia che continuerà a seguire la vicenda e ad sollecitare il Governo e le regioni interessate per la integrale e veloce esecuzione di un progetto essenziale per i Sud e per tutta l'Italia.

**5-00605 Catalano: Abilitazione dei tricicli all'attività di noleggio con conducente.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivan CATALANO (M5S), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, auspica che nel provvedimento del Governo di riordino del codice della strada così come nel disegno di legge delega che sarà approvato dal Parlamento possa essere prevista la possibilità di utilizzare i tricicli non a motore nell'attività di noleggio con conducente.

**5-00659 Biasotti: Necessità che i quiz relativi alla prova teorica per il conseguimento delle patenti A e B vengano tradotti in lingua inglese a beneficio dei cittadini stranieri.**

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sandro BIASOTTI (Pdl), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta della quale si dichiara tuttavia insoddisfatto. Ricorda, infatti, che fino a due anni fa i test per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida erano tradotti nelle sette lingue riconosciute a livello internazionale e che la decisione di abbandonare tale prassi è stata dettata da motivi di ordine prevalentemente finanziario. Al riguardo osserva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbe siglare degli accordi con le ambasciate al fine di ottenere delle traduzioni asseverate dei quiz, traduzioni peraltro già disponibili sul mercato a costi estremamente ridotti, anche al fine di permetterne una reale

comprensione da parte degli esaminandi. Nel fare presente che è in aumento il numero di stranieri che necessitano, per ragioni di lavoro, dell'utilizzo dell'automobile, osserva che non dare la possibilità effettiva di sostenere l'esame della patente induce molti soggetti a guidare i veicoli senza conseguire il titolo abilitativo prescritto, con grave pregiudizio per la sicurezza stradale. Auspica, quindi, una riflessione al riguardo da parte del Governo, anche tenuto conto del crollo delle iscrizioni agli esami di guida presso le agenzie di consulenza automobilistica e dell'aumento vertiginoso del traffico illecito di patenti false.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.15.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni PONTECORVO, *Presidente Settore autobus dell'ANFIA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Michele DELL'ORCO (M5S) e Andrea VECCHIO (SCpI), a più riprese, Paolo COPPOLA (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Paolo GANDOLFI (PD), Vincenzo PISO (PdL), a più riprese, Sandro BIASOTTI (PdL), Paolo VITELLI (SCpI) e il presidente Ivan CATALANO.

Giovanni PONTECORVO, *Presidente Settore autobus dell'ANFIA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Ivan CATALANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO, indi del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, nel fare presente che la Commissione è chiamata a esprimere parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 93 del

2013 che, nel Capo I, contiene una serie di previsioni finalizzate, anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, a prevenire e contrastare la violenza di genere, osserva preliminarmente che sono di competenza della Commissione gli articoli 3, 8 e 9, che riguardano la sospensione della patente di guida a chi commette reati di maltrattamento, il furto di rame e metalli e l'inasprimento delle pene in caso di sostituzione dell'identità digitale. Rileva che ancora una volta la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento dai contenuti eterogenei nel quale sono inserite disposizioni di rilievo, che tuttavia non sono strettamente connesse all'oggetto proprio del provvedimento, che in questo caso è appunto costituito dal contrasto alla violenza di genere.

Nell'illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente, in particolare, che l'articolo 1 modifica la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori (cosiddetto *stalking*), introducendo nuove aggravanti, prevedendo l'irrevocabilità della querela presentata per *stalking* e imponendo il divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato. L'articolo 2 prevede alcune misure di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia. È ampliato l'ambito di applicazione del provvedimento di allontanamento dell'imputato dalla casa familiare. È permesso l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dei limiti di pena previsti. Si stabilisce inoltre che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del pubblico ministero, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di chi è colto in flagranza di reato. Osserva che, sempre all'articolo 2, si introducono obblighi di costante comunicazione e misure di favore, sotto il profilo procedurale, a tutela della persona offesa dai reati di *stalking* e di maltrattamenti in ambito familiare. Si stabilisce altresì che i reati di maltratta-

menti in famiglia, violenza sessuale e *stalking* siano inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza. Si prevede infine, per tali reati, l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito. L'articolo 3 introduce misure di prevenzione nei confronti delle condotte di violenza domestica. Analogamente a quanto già previsto dalla disciplina del reato di *stalking*, si stabilisce anche per il reato di lesioni personali, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, che, nel caso di segnalazione alle forze dell'ordine, il questore, anche in assenza di querela, possa procedere all'ammonizione dell'autore del fatto. Il questore può altresì richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonizione l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso previsto dall'articolo 218, secondo comma, del codice della strada. L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, ai quali potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'articolo 5 prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Sottolinea l'opportunità di soffermarsi sul contenuto dei primi cinque articoli del decreto-legge in esame, in quanto costituiscono la parte fondamentale del provvedimento. Ritiene un obiettivo pienamente condivisibile il rafforzamento, sia sotto il profilo dell'inasprimento delle pene previste dall'ordinamento, sia sotto il profilo delle misure di prevenzione, sia infine sotto il profilo procedurale, la tutela nei confronti dei reati riconducibili alla violenza sessuale e ai maltrattamenti contro familiari e conviventi. Osserva infatti che

recenti e gravi fatti di cronaca dimostrano come un intervento su questa materia abbia sicuramente i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge.

Per quanto concerne il dettaglio delle misure adottate, osserva che, con riferimento ad alcune di esse, si presenta l'esigenza di chiarimenti e integrazioni rispetto al dettato delle disposizioni contenute nel decreto-legge. Fa presente, infatti, che si tratta di interventi di miglioramento del testo che le Commissioni I e II, competenti in sede referente, potranno adottare nel corso dell'esame con propri emendamenti. Osserva, a titolo di esempio, che, per quanto concerne le previsioni relative all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, non sono espressamente stabiliti né i tempi minimo e massimo di durata dell'allontanamento stesso né le modalità con cui possa essere impugnato un provvedimento che comunque incide sulla libertà personal e che non si specificano neppure le modalità con cui in concreto l'allontanamento possa essere effettuato, nel caso in cui il soggetto che lo subisce non disponga di mezzi economici o di altra abitazione idonea. Per quanto concerne l'irrevocabilità della querela giudica opportuna una riflessione sugli effetti di remora che una simile previsione può avere rispetto alla proposizione stessa della querela.

Relativamente ai profili di competenza della Commissione, giudica opportuno osservare che la misura accessoria della sospensione fino a tre mesi della patente, comminata dal prefetto su richiesta del questore, non sembra attinente rispetto alla natura dei reati in questione. Osserva che l'applicazione di tale misura può altresì comportare difficoltà di ordine pratico, come dimostra il fatto che il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge esclude la sospensione in caso di ineludibili esigenze lavorative dell'interessato, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare. Ritiene opportuno sottolineare che la sospensione della patente implica che al procedimento principale, di natura evidentemente penale, si sovrapp-

ponga un diverso procedimento, per il quale, ai sensi dell'articolo 205 del codice della strada, è prevista una specifica modalità di impugnazione mediante opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Nel ribadire l'assoluta condivisione dell'adozione di un decreto-legge che rafforzi gli strumenti di prevenzione e contrasto rispetto alla violenza sessuale e ai maltrattamenti in ambito familiare, giudica comunque auspicabile che il dettato normativo sia reso più preciso ed efficace per quanto concerne i profili che ho segnalato e altri che potranno emergere nel corso dell'esame da parte delle Commissioni che hanno la competenza principale sulla materia.

Passando all'esame dei restanti articoli del provvedimento, segnala che essi intervengono su materie diverse rispetto alla violenza di genere e, in alcuni casi, neppure riconducibili all'ambito dell'ordinamento penale. L'articolo 6 reca disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico; in particolare, per quanto attiene alle materie di competenza della IX Commissione, il comma 4 del suddetto articolo modifica la disciplina concernente l'indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, che è corrisposta dalle società concessionarie di autostrade; in particolare si abroga il limite massimo giornaliero, attualmente fissato in euro 5,16, e si rimette la definizione e la misura dell'indennità alle convenzioni tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie. L'articolo 7 reca varie disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini, relative in particolare all'arresto in flagranza differita e alle misure coercitive nei confronti di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, alle aggravanti del delitto di rapina, alle modalità di impiego delle forze armate impegnate nel controllo del territorio e alle restrizioni all'accesso ad immobili utilizzati dalle amministrazioni di pubblica sicurezza.

Gli articoli 8 e 9 intervengono su materie che coinvolgono anche le competenze della IX Commissione. In particolare, con l'articolo 8 è inasprita la disciplina penale

relativa al furto e alla ricettazione, nel caso in cui tali reati abbiano per oggetto componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, a servizi di trasporto, a telecomunicazioni o ad altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da soggetti privati in regime di concessione pubblica. Si prevede che tali fattispecie configurino un'aggravante specifica dei reati di furto e di ricettazione. Si stabilisce inoltre che in tali casi si possa procedere all'arresto obbligatorio in flagranza di delitto.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il furto d'identità. In primo luogo, si integra la disciplina della frode informatica, introducendo un'aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale. In questa ipotesi il reato è perseguibile d'ufficio. Contestualmente è resa più severa la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, quando si tratti della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale, dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei delitti previsti dal codice della privacy. È infine rafforzato il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, quando tali frodi abbiano luogo mediante furto d'identità.

Ritiene particolarmente opportuna l'introduzione delle disposizioni brevemente richiamate, in considerazione della rilevanza e della frequenza che ha assunto il fenomeno del furto d'identità sulle reti informatiche. Osserva altresì che tali disposizioni risultano in linea con le indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza informatica delle reti, approvato dalla IX Commissione nella fase finale della scorsa legislatura, laddove si osservava che, per combattere efficacemente il furto d'identità digitale, sarebbe stato opportuno, oltre all'adozione di misure di carattere preventivo, anche l'introduzione nell'ordinamento del relativo reato, prevedendo adeguate sanzioni penali.

Gli articoli 10 e 11 recano misure in materia, rispettivamente, di protezione civile e di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'articolo 12 infine fa salvi gli atti di nomina dei commissari conseguenti allo scioglimento delle province e gli atti adottati dai commissari medesimi sulla base delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.

Rispetto alle previsioni non riconducibili alla materia della violenza di genere, pur riconoscendo, nel merito, l'opportunità delle misure adottate, osserva, sotto un profilo generale e di metodo, che anche il provvedimento in esame si configura come uno dei numerosi decreti-legge che intervengono su una molteplicità di materie diverse tra loro e che, oggettivamente, hanno le caratteristiche di provvedimenti omnibus. Si tratta, a suo avviso, di un modo di legiferare che ormai da tempo, anche con precedenti Governi, è diventato consueto e che presenta seri inconvenienti anche sotto il profilo della chiarezza e della qualità della legislazione.

Ritiene, in proposito, che anche il ricorso alla decretazione d'urgenza potrebbe più opportunamente essere effettuato con la predisposizione di provvedimenti che intervengono, se non su singole questioni, almeno su settori omogenei. Ciò comporterebbe, tra l'altro, che le Commissioni competenti sui settori di volta in volta interessati potrebbero esaminare in sede referente i provvedimenti di propria competenza, piuttosto che limitarsi a intervenire in sede consultiva. In questo modo si consentirebbe una più ordinata produzione legislativa e si permetterebbe un maggiore approfondimento delle singole misure adottate.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sicuramente favorevole, in considerazione dell'assoluta condivisione delle finalità principali del decreto-legge, nel quale intende tuttavia evidenziare alcune delle considerazioni svolte.

Paolo COPPOLA (PD) esprime perplessità in ordine alle disposizioni dell'articolo

9 del provvedimento, relative al reato di sostituzione di identità digitale, dal momento che il concetto di identità digitale non risulta definito nell'ordinamento. Ritiene quindi opportuno che tali disposizioni vengano riformulate eventualmente anche facendo riferimento alla sottrazione delle credenziali di accesso al fine di non provocare confusione nell'applicazione della norma.

Diego DE LORENZIS (M5S) nel fare presente che l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame amplia il novero delle circostanze aggravanti contemplate dal secondo comma dell'articolo 612-*bis* del codice penale, prevedendo quale specifica circostanza l'aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici, non ravvisa l'esigenza di specificare questa fattispecie che *prima facie* sembra voler perseguire un mezzo tecnologico, apparendo frutto di una cultura superata che affronta il nuovo con paura senza alcun fondamento.

In merito all'articolo 9, osserva che esso mira – come evidenziato dalla relazione illustrativa – a rendere più efficace il contrasto del preoccupante e crescente fenomeno del cosiddetto « furto d'identità digitale », attraverso il quale vengono commesse frodi informatiche, talora con notevole nocumento economico per la vittima. Pur ritenendo condivisibili le ragioni poste a fondamento dell'intervento normativo non giudica tuttavia adatti gli strumenti attraverso cui si è proceduto a tale modifica. Ritiene infatti l'introduzione della nozione di « sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti » fuorviante per due ordini di ragioni. In primo luogo il termine « sostituzione » allude alla necessità che un'identità sia surrogata ad un'altra per accedere ai dati relativi a quest'ultima, piuttosto che alla fattispecie tipica del « furto di identità » nella quale si ha l'utilizzazione dell'identità altrui. Giudica l'utilizzo del termine « sostituzione », quindi, non adatto ed in apparente contrasto con le intenzioni dei redattori della norma come, peraltro, rilevato dall'Ufficio del massimario della

Corte di cassazione che ha evidenziato l'ambiguità della locuzione « sostituzione dell'identità digitale » utilizzata dal legislatore, che formalmente evoca una fattispecie diversa e ben più specifica di quella del furto di identità, ma di dubbia rilevanza. Osserva in secondo luogo che la locuzione « in danno ad uno o più soggetti » appare inutile nell'ambito della configurazione dell'aggravante in parola, essendo il danno elemento costitutivo del reato di frode informatica, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 640-ter. Ritiene, quindi, auspicabile procedere ad una riformulazione dell'articolo 9, comma 1, nel senso di fare riferimento all'indebito utilizzo, anziché alla sostituzione, dell'identità digitale e di eliminare l'inciso « in danno di uno o più soggetti » che rappresenta un'inutile duplicazione.

Stefano QUARANTA (SEL) nel ringraziare il relatore per l'articolato lavoro svolto su un provvedimento che tratta una materia importante e al centro del dibattito politico, non può tuttavia non rilevare che le modalità attraverso le quali il Governo ha inteso affrontare un problema così delicato e rilevante sono del tutto inadeguate e rischiano di essere compromesse dall'urgenza con cui il decreto-legge è stato predisposto. Nell'esprimere, quindi, un giudizio non positivo sul provvedimento nel suo complesso e nel concordare con le riflessioni critiche della relatrice riguardo al metodo utilizzato dal Governo di emanare provvedimenti che contengono disposizioni eterogenee, in quanto vertenti su materie diverse, evidenzia alcune misure che giudica inappropriate e delle quali auspica una incisiva ridefinizione. Si tratta in particolare della disciplina dettata in merito all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e, ancor più, all'irrevocabilità della querela, che rischia di vanificare l'intento della legge. Giudica, in conclusione, questo modo di procedere del tutto inadeguato e ritiene che la risposta data dal Governo ad un problema assai sentito da parte dell'opinione pubblica possa risultare, se non incisivamente

rivista nel corso dell'esame parlamentare, addirittura controproducente.

Deborah BERGAMINI (PdL) nell'associarsi ai ringraziamenti alla relatrice formulati dai colleghi che l'hanno preceduta, concorda con le critiche mosse al Governo riguardo al metodo utilizzato, che vede il Parlamento costretto ad occuparsi di provvedimenti di contenuto eterogeneo, con l'effetto di produrre un degrado nell'organizzazione dei lavori parlamentari, che sono basati sull'urgenza e non su una strategia di sistema. Nel ricordare che questo Parlamento si è distinto per unità ed efficacia nel campo del contrasto alla violenza di genere, come dimostra la ratifica della convenzione di Istanbul, ritiene opportuno che si proceda tempestivamente all'esame e all'approvazione del decreto-legge, pur in presenza degli elementi di criticità segnalati dai colleghi, con le cui valutazioni concorda, auspicando che tali carenze possano essere superate con emendamenti parlamentari. In ogni caso ribadisce che il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di contrasto rispetto alla violenza di genere è un'esigenza prioritaria, confermata dall'aumento impressionante di questa tipologia di reati, che dimostra l'insufficienza della normativa vigente.

Giudica inoltre opportuno, al pari dei colleghi che l'hanno preceduta, procedere ad un approfondimento della questione relativa alla sostituzione dell'identità digitale, al fine di evitare che il testo licenziato possa ingenerare dubbi applicativi.

Nicola BIANCHI (M5S) raccogliendo le critiche dei colleghi che l'hanno preceduto sul metodo utilizzato da questo e da precedenti Governi di emanare provvedimenti d'urgenza cosiddetti *omnibus*, invita i gruppi parlamentari a fare un'approfondita riflessione al riguardo e a porre un limite al Governo rispetto a questo modo di legiferare, a suo avviso sbagliato e improduttivo, non avallando con pareri favorevoli provvedimenti che giudicano inadeguati nel metodo e a volte anche nel merito.

Alessia ROTTA (PD), *relatore*, si riserva di approfondire le questioni emerse nel dibattito e di formulare una proposta di parere che tenga conto, oltre che delle considerazioni sviluppate nella propria relazione, anche degli elementi emersi dal dibattito medesimo.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione delle esigenze di approfondimento evidenziate dal relatore, rinvia il seguito dell'esame ad un'apposita seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere in sede consultiva sul disegno di legge A.C. 1309 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Francia per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, osserva che questo si compone di quattro articoli, dei quali l'articolo 1 autorizza la ratifica dell'Accordo, l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 disciplina gli adempimenti finanziari e l'articolo 4 dispone in ordine alla data di entrata in vigore. Fa presente che l'Accordo di cui il disegno di legge autorizza la ratifica è stato firmato a Roma il 30 gennaio 2012 e costituisce un protocollo addizionale all'Accordo del 2001, ratificato dal Parlamento italiano con la legge n. 228 del 2002. Ricorda che con l'Accordo del 2001 venne decisa la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la creazione della società

LTF (Lyon Turin Ferroviare) per la realizzazione degli studi e dei lavori preliminari della parte comune italo-francese, nonché l'avvio delle opere connesse alla predisposizione e realizzazione dei relativi progetti. L'Accordo del 2001 prevedeva che la parte comune italo-francese della nuova linea ferroviaria Torino-Lione fosse costituita da un tunnel ferroviario a due canne lungo circa 52 chilometri scavato sotto le Alpi in territorio italiano e francese; dalle opere di raccordo del tunnel in Italia; da tutte le opere annesse (stazioni, installazioni elettriche, ecc.) necessarie all'esercizio ferroviario. L'Accordo del 30 gennaio 2012 in esame, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, interviene ora per specificare il tracciato del progetto, approvando le modifiche via via apportate allo studio originario del 2005 e precisando la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera. L'Accordo prevede anche che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali. La prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa-Bussoleno in Italia, e Saint-Jean-de-Maurienne, in Francia. I costi della sezione transfrontaliera sono valutati in circa 8,5 miliardi di euro, di cui il 60 per cento a carico di Italia e Francia (nella misura rispettivamente del 57,9 per cento e del 42,1 per cento) e il restante 40 per cento a carico dell'Unione europea. In proposito, giudica preliminarmente opportuno richiamare che il Progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino – Lione è stato presentato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013 ed è in corso di approvazione. In base ad esso la Torino-Lione consisterà, nel tratto italiano, in 12 chilometri di galleria profonda e poco più di 3 chilometri di sistemazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. Il consumo totale di suolo naturale previsto per il lato italiano della sezione transfrontaliera è inferiore ad un ettaro. In particolare, il progetto definitivo è costituito dai seguenti elementi: a) tunnel di base di 57 chilometri



(due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura; *b*) una sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per 18,1 chilometri, di cui 12,5 nel tunnel di base. La parte in superficie si estende nella Piana di Susa per 2,6 chilometri e l'ultima parte della sezione è costituita dalla connessione alla linea storica a Bussoleno, lunga 3 chilometri, di cui 2,1 chilometri in galleria; *c*) una galleria geognostica e di servizio da La Maddalena a Chiomonte di 7,5 chilometri.

Osserva che la realizzazione e l'entrata in esercizio della nuova linea ferroviaria Torino-Lione rappresenta un obiettivo strategico per il potenziamento della rete dei trasporti italiana sotto due profili fondamentali, individuati nel preambolo sia del precedente Accordo fatto a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato con la legge n. 228 del 2002, sia dell'Accordo in esame.

Rileva in primo luogo che si tratta di uno degli snodi attraverso i quali l'Italia è collegata con la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), in quanto costituisce un tratto del Corridoio 5, destinato ad essere rinominato Corridoio 3.

In secondo luogo sottolinea che la scelta di realizzare una nuova linea ferroviaria rappresenta in ogni caso di per se stessa una scelta strategica. Ritiene infatti che la disponibilità di una nuova infrastruttura si tradurrà inevitabilmente in un'intensificazione del ricorso al mezzo ferroviario, che presenta notevoli potenzialità di sviluppo, sia in relazione al trasporto delle persone sia in relazione a quello delle merci, e che potrà garantire, un equilibrio tra le diverse modalità di trasporto migliore e più attento alle vitali esigenze di tutela dell'ambiente, in particolare in un'area sensibile come l'arco alpino. Evidenzia che la scelta di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, tra l'altro, trova significativa corrispondenza con analoghe decisioni che, sempre nell'area alpina, sono state assunte da Paesi come la Svizzera, l'Austria e la

Germania e che coinvolgono anche i collegamenti dell'Italia con l'Europa centrale.

Con riferimento al contenuto del provvedimento, fa presente che l'Accordo si compone di un Preambolo, 28 articoli suddivisi in 7 titoli e tre allegati. Al riguardo, ritiene opportuno segnalare i seguenti aspetti, di maggiore rilevanza per la IX Commissione.

Nel Titolo I si precisa che l'Accordo, pur costituendo un protocollo addizionale all'Accordo del 2001, non costituisce uno dei protocolli addizionali previsti dall'articolo 4 di tale Accordo e, in particolare, « non ha come oggetto di permettere l'avvio dei lavori definitivi della parte comune italo-francese, che richiederà l'approvazione di un protocollo opzionale separato, tenendo conto in particolare della partecipazione definitiva dell'Unione europea al progetto » (articolo 1, comma 3).

In base alle definizioni elencate all'articolo 2, la sezione internazionale, cioè l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviarie costruite o da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino, risulta costituita da tre parti: la parte francese, quella comune italo-francese e quella propriamente italiana. La sezione transfrontaliera, inoltre, è quella sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa-Bussoleno in Italia.

Il Titolo II enuclea le disposizioni relative alla *governance* del progetto e al diritto applicabile. In particolare, con l'articolo 6 si delineano ruolo, funzioni e responsabilità del Promotore pubblico, ente aggiudicatore ai sensi della direttiva 2004/17/CE del 3 marzo 2004, istituito dalla Parti, la cui sede legale è a Chambéry (Francia), mentre la Direzione operativa è fissata a Torino. Il Promotore pubblico, che è gestore dell'infrastruttura della sezione transfrontaliera, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Esso inoltre è responsabile nei confronti delle Parti e dell'Unione europea. La com-

posizione del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico è paritaria tra i due Stati Parte. L'articolo 7 istituisce in seno al Promotore pubblico una Commissione dei contratti composta di 12 membri nominati per metà da ciascuna Parte, delineandone ambito di competenza, compiti e responsabilità. Con l'articolo 8 si istituisce un Servizio permanente di controllo composto da dodici esperti nei settori interessati dalle attività del Promotore pubblico nominati per metà da ciascuna Parte. L'articolo 9 prevede la costituzione di una Commissione intergovernativa e ne disciplina le competenze, anche con riferimento ai due organismi che essa è chiamata ad istituire nel proprio ambito, ossia il Comitato di sicurezza tecnica e il Comitato di sicurezza antisabotaggio/antiterrorismo (ASAT). L'articolo 13 prefigura la possibilità che il Promotore pubblico riceva, nel termine di 12 mesi dalla sua costituzione, la totalità o una parte dei diritti e degli obblighi di LTF (Lyon Turin Ferroviaire) SAS.

Al Titolo III, l'articolo 15 prevede che i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto al progetto originario («Sinistra Dora») saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana, che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo.

Il Titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto. Come già si è accennato, per la prima fase, riguardante la realizzazione della sezione transfrontaliera, le modalità di finanziamento prevedono che, al netto del contributo dell'Unione europea e della parte finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie, la chiave di ripartizione scelta è del 57,9 per cento per la parte italiana e del 42,1 per cento per la parte francese nei limiti del costo stimato nel progetto definitivo, certificato da un terzo esterno (articolo 18).

Il Titolo VI (articoli 23-25) definisce le misure di accompagnamento del progetto. In particolare l'articolo 23 impegna le Parti a condurre politiche tese a favorire il trasferimento modale del trasporto nelle

Alpi dalla strada alla ferrovia, conformemente agli obiettivi della Convenzione per la protezione delle Alpi, (ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 403/1999). Con l'articolo 24 le Parti, al fine di stabilire le misure di accompagnamento necessarie a garantire lo sviluppo del traffico merci sul corridoio Torino-Lione e a trasferire al Promotore pubblico la gestione dell'infrastruttura della linea storica del Fréjus, sono impegnate a modificare opportunamente la Convenzione relativa alle stazioni di Modane e Ventimiglia e ai tratti ferroviari tra le due stazioni, firmata il 29 gennaio 1951 e ratificata con la legge n. 1907 del 1952.

L'articolo 27 è dedicato alla composizione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico che è demandata al giudizio di un tribunale arbitrale all'uopo istituito.

Segnala infine che l'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, in materia di adempimenti finanziari, precisa (comma 1) la neutralità finanziaria della legge di ratifica. Il comma 2, del medesimo articolo 3, rimanda ad un successivo protocollo addizionale, da adottare ai sensi dell'articolo 1 comma 3 dell'Accordo in esame, la disciplina dell'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della Torino-Lione precisando, altresì, che agli oneri derivanti da tale futuro Protocollo si provvederà attraverso la relativa legge di autorizzazione alla ratifica. A proposito dell'invarianza finanziaria delle norme dell'Accordo in esame, ricorda che la relazione illustrativa che corredata di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica precisa che legislazione vigente sussistono risorse già destinate al finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, complessivamente ammontanti a 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029. Evidenzia che la relazione tecnica sottolinea inoltre il carattere di natura politico-programmatica dell'Accordo.

Prima di concludere, giudica ineludibile ricordare che la realizzazione della nuova

linea ferroviaria Torino-Lione è stata anche di recente oggetto di episodi estremamente gravi. Ritiene quasi inconcepibile e fonte di sincero rammarico constatare che è stato necessario impiegare le forze dell'ordine per proteggere il cantiere di una infrastruttura destinata al servizio di tutti. A maggior ragione esprimere la più severa condanna per gli atti di vandalismo, i sabotaggi, i veri e propri attentati, che sono stati compiuti a danno dei mezzi e delle attrezzature delle imprese, nonché delle maestranze che lavorano nel cantiere. In conclusione, considerata, per le

ragioni richiamate in questa relazione, la rilevanza della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, anche nell'ambito del sistema della rete transeuropea dei trasporti, propone che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo finalizzato a tale realizzazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, in ragione dell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

## ALLEGATO 1

**5-00446 D'Inca: Necessità di una complessiva riorganizzazione del trasporto ferroviario nel territorio bellunese, anche in ragione dei continui e ripetuti disservizi sulle tratte al servizio di quel territorio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante segnala la necessità di una complessiva riorganizzazione del trasporto ferroviario nel territorio bellunese in particolare per i collegamenti ferroviari sulle linee Padova-Calalzo e Venezia-Calalzo, anche in ragione dei continui e ripetuti disservizi sulle tratte al servizio di quel territorio.

Al riguardo, come è noto, ormai da molti anni, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione e la gestione dei servizi regionali rientrano nelle competenze delle singole Regioni – nel caso specifico della Regione Veneto – i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalle stesse Regioni, nonché i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Il Gruppo ferrovie dello Stato italiane, interessato al riguardo, ha comunicato che le linee ferroviarie in esame hanno uno sviluppo di circa 155 chilometri la Padova-Calalzo e di circa 132 chilometri la Venezia-Calalzo. La maggior parte della linea Padova-Calalzo (125 chilometri da Castel Franco V. a Calalzo) è a binario unico non elettrificato; lo stesso per la Venezia-Calalzo, dove la tratta di maggiore estensione, da Conegliano a Calalzo (76 chilometri), è ugualmente a binario unico non elettrificato.

La presenza di tratti non elettrificati impone l'utilizzo di solo materiale diesel e il binario unico comporta la programmazione di incroci in linea tra i treni circolanti che, in alcune fasce orarie, le più frequentate, possono arrivare anche a 4/5.

Queste caratteristiche infrastrutturali determinano, di per sé, condizioni di esercizio più critiche rispetto alle altre linee: ogni inconveniente ad un treno, infatti, si ripercuote inevitabilmente sugli altri in circolazione sulla stessa linea nella medesima fascia oraria, con il cosiddetto « effetto domino ».

Inoltre, in merito ai disagi e disservizi per l'utenza, dovuti tra l'altro a ritardi e soppressioni di treni su tali tratte, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha riferito che i dati di puntualità dei primi otto mesi del 2013 (treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto), pur se non in linea con la media regionale, si attestano sopra l'86 per cento per la Padova-Calalzo e intorno al 90 per cento per la Venezia-Calalzo, in lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2012; il medesimo *trend* di miglioramento si registra per le soppressioni.

Con riferimento, poi, alla possibilità di promuovere un piano di organizzazione e sviluppo del trasporto ferroviario su tale tratta che ponga particolare attenzione alle problematiche e alle necessità del territorio bellunese il Gruppo ferrovie dello Stato italiane, ha comunicato che l'attuale modello di esercizio-offerta commerciale – soggetta a Contratto di Servizio con la Regione del Veneto e pertanto ad esso vincolata – verrà modificato dal pros-

simo orario (dicembre 2013), nell'ambito, appunto, di un progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi regionali – richiesto dalla Regione Veneto – che porterà ad un'offerta di tipo cadenzato.

L'introduzione di un'offerta cadenzata, che determina una maggiore regolarità dei servizi, pone, senza dubbio, le premesse per un miglioramento generalizzato del sistema della mobilità su ferro sull'intero territorio regionale.

Da ultimo, devo evidenziare che fermo restante, come ho prima accennato, la competenza regionale nell'ambito della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e dei servizi ferroviari regionali è, tuttavia, evidente la necessità di un coordinamento tra le Regioni e lo Stato al fine di definire gli interventi infrastrutturali da realizzare in relazione alla programmazione medesima.

In proposito, giova ricordare l'articolo 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012 che, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, ha previsto, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.

Lo stanziamento di tale Fondo, per l'anno 2013, ammonta a 4.929 milioni di Euro, corrispondente a circa il 75 per cento delle risorse pubbliche di parte corrente destinate al settore.

La norma in argomento ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, dovrebbe consentire la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

In sostanza la riprogrammazione dovrebbe essere mirata:

alla scelta del vettore più idoneo in relazione alla domanda;

all'eliminazione di qualunque sovrapposizione di servizi non giustificata (ferro-gomma, gomma-gomma, ferro-ferro).

In tale quadro, la riprogrammazione dei servizi effettuata dalla Regione Veneto nel rispetto dei criteri di efficientamento e razionalizzazione previsti dal richiamato articolo 16-*bis*, diventa, pertanto, elemento essenziale per verificare, in termini concreti, le ipotesi di riorganizzazione e sviluppo del trasporto ferroviario sul territorio bellunese e, nel contempo, per permettere alla stessa Regione di valutare e proporre le modalità di trasporto più idonee per realizzare i futuri collegamenti con la Valsugana, la Pusteria e con l'anello ferroviario delle Dolomiti.

## ALLEGATO 2

**5-00562 Tino Iannuzzi: Stato di avanzamento del progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria e di adeguamento tecnologico della relativa linea ferroviaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo preliminarmente ricordare, anche sulla base delle informazioni assunte dal Ministero dello sviluppo economico, che in data 18 dicembre 2012 è stato sottoscritto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro per le infrastrutture e trasporti, dalle Regioni Calabria, Basilicata e Campania, da Ferrovie dello Stato e da Rete ferroviaria italiana, il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per il completamento della Direttrice ferroviaria « Salerno-Reggio Calabria ». Il CIS, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, costituisce un atto innovativo ed efficace, con il quale le Parti si impegnano, tra l'altro, a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti e a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso.

Il programma di interventi riferito alla Direttrice Ferroviaria Salerno-Reggio Calabria consta di n. 5 interventi (di cui n. 3 sull'asse ferroviario Salerno Reggio Calabria; n. 1 sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido; n. 1 sulla trasversale ferroviaria Taranto Sibari Reggio Calabria) per un costo complessivo di Meuro 504,00.

Nel corso della precedente legislatura, come l'onorevole interrogante ha precisato, si è già avuto modo di riferire circa gli interventi relativi alla tratta Salerno-Reggio Calabria.

Pertanto, ad aggiornamento delle informazioni già fornite, nel rammentare che con la delibera CIPE n. 130/2006 è stata

confermata l'inclusione nel Programma delle infrastrutture strategiche dell'Infrastruttura « Asse Ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo Catania » nel cui ambito è stato individuato l'intervento « Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione) », mi preme informare che lo scorso 7 agosto è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184, la delibera CIPE n. 11/2013, registrata alla Corte dei conti in data 19 luglio 2013, la quale ha approvato il progetto definitivo di detto intervento.

La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del contratto di programma 2007-2011, aggiornamento 2010-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., allocate sul progetto di investimento « interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria » e pari a complessivi euro 230.000.000 Ml.

Il progetto, nel dettaglio, comprende i seguenti interventi:

costruzione della nuova « sottostazione elettrica » (SSE) di Vibo Pizzo e potenziamento della sottostazione elettrica di Sambiasi e Gallico;

velocizzazione e miglioramento sagona per trasporto intermodale, potenziamento e messa modulo delle stazioni;

« apparato centrale e calcolatore » (ACC) e piano regolatore generale (PRG) stazione di Lametia Terme;

realizzazione a Reggio Calabria del « dirigente centrale operativo » (DCO) in-

tero compartimento con fabbricato DCO – « dirigente operativo trazione elettrica (DOTE) »;

ricostruzione del ponte Petrace, modifica PRG della stazione di Gioia Tauro e inserimento del « *centralized train control* » (CTC);

ricostruzione travata sul torrente Sorcio e costruzione del sottopassaggio nella stazione di Policastro.

Gli interventi previsti nel progetto definitivo che ho appena descritto sono stati articolati in 14 sottoprogetti funzionali, di cui 10 ricadenti nel territorio della Regione Calabria, per un costo complessivo di 200 milioni di euro, e 4 ricadenti nel territorio delle Regioni Basilicata e Cam-

pania, per un costo complessivo di 30 milioni di euro.

Di questi 14 sottoprogetti, i lavori relativi all'intervento SP01 « galleria Coreca », divenuti nel tempo improcrastinabili, sono stati realizzati nel dicembre 2011. Il sottoprogetto SP13 galleria Fiumicello è stato rinviato ad una successiva fase funzionale B in quanto non compreso negli interventi per i quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha formalizzato il parere di non assoggettabilità a procedura VIA.

Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione gli interventi in esame che oltre a potenziare la rete ferroviaria meridionale contribuiranno, senza dubbio, ad incentivare i processi di sviluppo economico e produttivo del Mezzogiorno.

## ALLEGATO 3

**5-00605 Catalano: Abilitazione dei tricicli all'attività di noleggio con conducente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede di chiarire se con la parola «triciclo» riportata all'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) come modificato dalla legge n. 120 del 2010, si sia inteso consentire sia ai veicoli a motore dotati di carta di circolazione (tricicli a motore, motocarrozze, e altri) sia ai velocipedi non dotati di carta di circolazione (tricicli a pedali, tricicli con pedalata assistita) la possibilità di svolgere servizio di noleggio con conducente o se in alternativa con la parola «triciclo» si debbano intendere solo i veicoli a tre ruote a motore e conseguentemente debba essere aggiornato e corretto l'articolo 47 del citato codice della strada, concernente la classificazione dei veicoli, con la previsione della nuova tipologia di veicoli denominata «triciclo».

Al riguardo, va senza dubbio riconosciuto che a seguito di numerosi interventi di modifica parziale delle disposizioni codicistiche, anche dettati dalla necessità di allineare il diritto nazionale a quello comunitario, ne risulta in parte compromessa l'organicità, anche lessicale del testo.

In merito devo evidenziare che l'articolo 50 del Codice della strada, richiamato dall'Interrogante, definisce i velocipedi quali veicoli a due o più ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare ovvero a pedalata assistita.

Proprio perché è espressamente precisato che tali veicoli possano avere due o più ruote, è chiaro che il numero di ruote non è l'elemento qualificante per la classificazione nazionale di cui al citato articolo 47, comma 1: pertanto i «tricicli»,

intesi nell'accezione a-tecnica di cui al dizionario della lingua italiana Devoto-Oli riportata dall'Interrogante, sono senz'altro qualificabili tecnicamente velocipede.

Con riferimento, poi, alla classificazione internazionale dei veicoli, il comma 2 del citato articolo 47 del Codice della strada coniuga, in assoluta coerenza con le direttive comunitarie di settore, l'elemento di due o tre ruote (simmetriche o asimmetriche) con quello della presenza di un motore: sotto tale profilo, dunque, non rilevano i veicoli che derivano la propria forza motrice dalla forza propulsiva della pedalata del conducente, ancorché assistita.

Questi ultimi sono invece i «cycles» di cui alla definizione offerta dalla «quarta edizione del *Glossary for Transport Statistics dell'United Economics Commission for Europe final version* del 14 luglio 2009»: i velocipedi, così come confermato dall'esperienza comune di chiunque abbia mai tradotto parola «cycle» (bicicletta, appunto).

Tanto premesso, risulta evidente che, laddove il legislatore della legge n. 120 del 2010, novellando il richiamato articolo 85, avesse voluto consentire l'attività di noleggio con conducente ai veicoli a pedali *de quibus*, avrebbe previsto al comma 2 una lettera *ad hoc*, menzionando espressamente la categoria dei velocipedi; al riguardo, per completezza d'informazione faccio osservare che, invero, in sede lavori parlamentari della legge n. 120 del 2010, non ha trovato favorevole accoglimento apposito emendamento in tal senso.

La non equivocità di tale lettura del richiamato articolo 85 è confermata, tra



l'altro, da quella dell'articolo 116, comma 8, dello stesso Codice: questo prescrive che, ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)*, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

La previsione di un certificato professionale *ad hoc*, che presuppone necessariamente una patente di categoria corrispondente a quella richiesta per la guida del veicolo con il quale il servizio in parola è espletato, esclude che quest'ultimo possa

svolgersi su veicoli per i quali non è richiesta affatto una patente di guida: a meno di non concludere che anche l'articolo 116 in commento debba essere rivisitato.

In tale quadro normativo, pertanto, è da escludersi che possa ritenersi che tra i veicoli di cui all'articolo 85 siano ricompresi anche i tricicli, quali velocipedi a tre ruote.

Nel concludere, ricordo che è all'esame della IX Commissione il disegno di legge delega (AC 731) per la riforma del Codice della strada e che in tale sede confluirà anche il disegno di legge delega di iniziativa governativa, di analogo contenuto, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri; nell'attuazione dei quali potrà essere attentamente valutato quanto auspicato dall'Interrogante.

## ALLEGATO 4

**5-00659 Biasotti: Necessità che i quiz relativi alla prova teorica per il conseguimento delle patenti A e B vengano tradotti in lingua inglese a beneficio dei cittadini stranieri.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha introdotto, a decorrere dal 3 gennaio 2011, come lo stesso Onorevole Interrogante ha correttamente evidenziato, una procedura di esame di teoria per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B, diversa da quella in precedenza predisposta: proposizione di nuovi quiz, diverso meccanismo di risposta, diversa percentuale di errori consentita ai fini del superamento dell'esame.

Con la circolare del 22 giugno 2010, che anticipava tale novità, era stato altresì precisato che detti quiz sarebbero stati tradotti solo nelle lingue francese e tedesca per tutelare le minoranze linguistiche della Val d'Aosta e dell'Alto Adige: al contrario, non sarebbero state più previste le traduzioni in inglese, spagnolo, arabo, russo e cinese, già in precedenza adottate.

Per quanto attiene, poi, al regime linguistico sloveno, a tutela delle comunità di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il MIT, secondo già consolidata prassi in uso, ha provveduto già da tempo ad inviare alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il testo dei questionari d'esame per la loro traduzione in tale lingua.

Tale nuovo sistema si è basato su diverse ordini motivazioni.

In primo luogo è stata considerata la necessità di contenere la spesa pubblica: si rendeva infatti necessario, razionalizzare le risorse economiche a disposizione, per utilizzarle sia per prioritari interventi di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale sia per ottimizzare il livello dei servizi resi dall'Amministra-

zione agli utenti. Infatti, la traduzione dei questionari d'esame in altre lingue, differenti da quelle suddette, ed il conseguente « speakeraggio », per consentirne l'ascolto in cuffia, aveva nel tempo comportato costi per l'Amministrazione di notevole entità.

È stata inoltre rilevata l'inadeguatezza del risultato realizzato rispetto alle aspettative attese: a fronte dei suddetti costi eccessivi, le traduzioni in lingua cinese, araba, russa, inglese e spagnola – ancorché asseverate – risultavano spesso imprecise tanto che l'Amministrazione aveva più volte doverosamente ricordato che il testo facente fede era l'italiano e che la traduzione costituiva solo un ausilio per la miglior comprensione delle domande da parte del candidato straniero. Inoltre, considerato che talune lingue, quali il cinese, l'arabo e lo spagnolo, assumono connotati differenti in base alle diverse aree geografiche in cui sono parlate, sovente il candidato straniero non comprendeva il tenore letterale del quesito perché le proprie influenze dialettali gli impedivano la piena comprensione delle traduzioni.

Occorreva, altresì, individuare uno strumento agile per corrispondere all'esigenza di disporre di un database aperto: i questionari d'esame sono raccolti in un database che l'amministrazione deve poter, in ogni momento, modificare, integrare o implementare, sia per intervenute modifiche normative sia per affinare il sistema di valutazione dei candidati. Ne è esempio rilevante la riscrittura dell'intero database alla luce delle modifiche normative introdotte dai decreti legislativi n. 59

del 2011 e n. 2 del 2013 che hanno recepito la terza direttiva patenti (2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006). I nuovi quiz, attualmente in fase di traduzione nelle lingue consentite, saranno operativi dal 1° ottobre 2013, limitatamente alle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B e BE; ulteriore lavoro è *in fieri* per quanto concerne le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Seguirà analoga procedura per la predisposizione dei questionari per l'esame al termine del corso di recupero punti, di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada), come modificato dalla legge n. 120 del 2010.

Alla luce delle considerazioni appena esposte sotto il profilo costi/benefici nel tempo si è avuta conferma che:

la spesa in precedenza affrontata per la traduzione in altre lingue era stata sicuramente eccessiva rispetto al miglior servizio reso ai candidati stranieri; valutazione questa che si aggrava ancor più in una situazione, quale quella attuale, che

vede progressivi tagli alle risorse di bilancio ed impone all'Amministrazione una scelta ancora più cogente tra priorità di spesa alla luce dei risultati attesi e priorità dei compiti istituzionali alla stessa affidati;

la situazione appena descritta era a discapito di un soddisfacente sistema di valutazione del candidato, che si riflette su un delicato settore, quale quello della sicurezza stradale, che invece impone ai conducenti di aver un'ottima conoscenza delle regole del codice della strada.

In tale quadro, non è ravvisabile l'opportunità di procedere alla traduzione dei test in parola in lingua inglese; ciò in quanto una scelta simile – in un sistema conformato al principio giuridicamente doveroso di riconoscimento e garanzia sul territorio nazionale delle minoranze linguistiche ufficiali – oltre ad introdurre un'eccezione, priva di *ratio* giuridica, a vantaggio, dei soli candidati a conoscenza di tale lingua, costituirebbe un precedente foriero di analoghe richieste da parte di candidati conoscitori di altre lingue.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
DL 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIDANI.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).

Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione, segnala le disposizioni che seguono. Il comma 1 dell'articolo 6 autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, ad anticipare,

nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'interno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale « Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 ».

La disposizione mira a garantire continuità nel flusso di pagamenti del predetto Programma operativo nazionale (PON), assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del Programma. Si segnala in proposito che il PON Sicurezza per lo sviluppo interessa le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ed è articolato in tre Assi: Sicurezza per la libertà economica e d'impresa, Diffusione della legalità, Assistenza tecnica. L'Asse 1 è orientato a contribuire alla creazione di un contesto più favorevole alla vita economica rimuovendo gli ostacoli che la criminalità organizzata crea alla libera concorrenza tra le imprese. In particolare, l'Asse prevede la realizzazione di azioni di sicurezza per il miglioramento del contesto in cui operano i soggetti economici, sia attraverso il contrasto alle aggressioni della criminalità, alle strutture produttive (aree urbane ed extraurbane, aree industriali) e alle infrastrutture di comunicazione (grandi assi viari, porti, aeroporti), sia arginando i fenomeni distorsivi della libera concorrenza tra imprese (contraffazione di marchi o prodotti) al fine di promuovere, accanto allo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un alto grado di competitività e un generale miglioramento del tenore e della qualità della vita.

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 625 del

codice penale, relativo alle circostanze che aggravano il delitto di furto, prevedendo la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se il furto è commesso « su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica ». Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'articolo 624 del codice penale – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando al comma 1 la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-ter del codice penale, introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio. Il comma 2 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. In particolare, il decreto-legge interviene sull'articolo 24-bis del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei delitti previsti dal Codice della privacy.

Il comma 3 novella infine il decreto legislativo n. 141 del 2010 per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità.

In particolare, il decreto-legge, al comma 3, lettera a), novella l'articolo 30-ter, che istituisce il sistema di prevenzione, inserendo il comma 7-bis in base al quale

coloro che partecipano al sistema di prevenzione (ad esempio banche o intermediari finanziari) possono richiedere al gestore del sistema di prevenzione la verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita da persone fisiche, laddove ritengano utile accertarne l'identità.

La lettera *b*) del comma 3 interviene invece sull'articolo 30-*sexies* del citato decreto legislativo n. 141 del 2010, per consentire – attraverso un decreto del Ministro dell'economia – la rideterminazione della misura delle componenti del contributo dovuto dall'aderente al sistema di prevenzione al gestore dell'archivio, in relazione ad ogni interrogazione della banca dati.

L'articolo 10, comma 1, novella l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile, recentemente modificato con il decreto-legge n. 59 del 2012.

Evidenzia quindi i seguenti interventi effettuati dall'articolo 10, comma 1, sulla recente riforma disposta dal citato decreto-legge n. 59 del 2012:

adozione della delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (articolo 2, comma 1, lettera *c*), legge n. 225 del 1992) provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la spesa « nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate » agli interventi attuabili in via ordinaria (lettera *a*), comma 2); se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni in base a relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio dei ministri (lettera *a*);

allungamento della durata massima dello stato di emergenza, fissata a novanta giorni dal decreto-legge n.59 del 2012, fino

a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta (lettera *b*);

introduzione di una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, con l'esplicita previsione della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive (lettera *c*);

istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, del Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**DL 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo che si compone di 16 articoli. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione, segnala in particolare le disposizioni recate dall'articolo 2 e dall'articolo 13.

Sottolineato che l'articolo 1 prevede che – per l'anno 2013 – non è dovuta la

prima rata dell'Imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, rileva che l'articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si prevede inoltre l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica.

In particolare, il comma 1 – con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati. Il comma 2 (lettera *a*)) interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-bis al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione.

La lettera *b*) del comma 2, intervenendo sul comma 10 dell'articolo 13, elimina l'espresso rinvio all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e rende esplicita l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale per gli alloggi

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il comma 3 modifica la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al fine di rendere esenti dall'IMU – a decorrere dal periodo di imposta 2014 – gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica.

Il comma 4 equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, all'abitazione principale. Sono altresì equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

L'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali verso le imprese, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziati dal decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35 del 2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge 35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.

Il comma 2 dispone che l'anticipazione concessa dalla Cassa di Risparmio di Roma e prestiti Spa, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. Il

comma 2 prevede inoltre che i criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'*Addendum* firmato tra Ministero dell'Economia e finanze e Cassa depositi e prestiti in data 12 aprile 2013, nonché sulla base di un atto, il cui schema deve essere approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del MEF e di CDP, modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato tra le parti.

Il comma 3 prevede che l'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di restituzione già disciplinate nel sopra citato comma 13, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, mediante rate annuali, da corrispondersi a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal MEF – Dipartimento del tesoro, alla data del 31 agosto 2013 (data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge) e pubblicato sul sito *internet* dello stesso Ministero.

Il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Ciò in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che – ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità – la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

Il comma 4 dispone che, su richiesta delle Regioni interessate, può essere erogata nell'anno 2013 l'anticipazione di liquidità per l'anno 2014 ad esse concessa dal decreto ministeriale del 14 maggio 2013.

Il comma 5 mantiene fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, il quale dispone che dispone che l'ente locale provveda all'estinzione dei debiti indicati dal comma 13, immediatamente all'atto di ciascuna erogazione dell'anticipazione ed in ogni caso entro i successivi trenta giorni. L'ente interessato è altresì tenuto a fornire a Cassa depositi formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanzia-

rio dell'ente, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

I commi 6 e 7 recano disposizioni in materia di accesso anticipato alle regioni a quota parte delle risorse da assegnare con il procedimento disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 2013. Il comma 6 in esame dispone che le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento, ora illustrato, di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35, entro e non oltre il 15 settembre 2013.

L'accesso all'anticipazione è consentito fino ad un importo pari all'80 per cento delle somme singolarmente già assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013.

A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, così come individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) la presentazione di un ulteriore piano dei pagamenti relativo ai debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del medesimo decreto-legge. Resta fermo che il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.



Il comma 7 dispone che la documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013.

Anche per tali tipologie di anticipazioni, si dispone in deroga a quanto previsto dal già citato comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2013, che il pagamento della prima rata di restituzione del prestito, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Il comma 8 incrementa di 7.218,6 milioni di euro la dotazione per il 2014 del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 35 del 2013.

L'incremento è finalizzato – per espressa previsione della norma – a far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Dunque, come specifica la relazione tecnica, l'incremento è finalizzato a far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall'originario decreto-legge n. 35 del 2013.

Il comma 9 rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014, la definizione della distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali delle relative risorse, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Si riserva di formulare una proposta di parere articolata che richiami, in primo luogo, la disciplina della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività

produttive, su cui l'articolo 1 del decreto-legge n. 54 del 2013 prevedeva una complessiva riforma non ancora realizzata. Sottolineata la mancanza di questo aspetto fondamentale per il sostegno delle imprese nel provvedimento in esame, manifesta sin d'ora disponibilità ad accogliere nella proposta di parere eventuali osservazioni, anche su altri punti di competenza della Commissione, che emergeranno nel corso del dibattito.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI, indi del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Maria Chiara CARROZZA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Raffaello VIGNALI (PdL), Alberto BOMBASSEI (SCpI), Gianluca BENAMATI (PD), Marco DA VILLA (M5S), Luigi LACQUANITI (SEL), Luigi TARANTO (PD), Stefano ALLASIA (LNA), Dario NARDELLA (PD), Davide CRIPPA (M5S), Leonardo IMPEGNO (PD) e Ignazio ABRIGNANI (PdL).

Il ministro Maria Chiara CARROZZA risponde ai quesiti posti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente rela-

zione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	78
Sull'ordine dei lavori .....	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
AVVERTENZA .....	79

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### **La seduta comincia alle 9.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame si propone di ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che reca la disciplina della costruzione e della futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese di tale opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore. Rileva che l'Accordo in questione costituisce un protocollo addizionale all'Accordo tra Italia e Francia, stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dal Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002, n. 228, che ha disciplinato la prima fase relativa agli studi, alle ricognizioni e ai lavori prelimi-

nari della parte comune dell'opera, facendo seguito a quanto già convenuto cinque anni prima con l'Accordo del 15 gennaio 1996, volto all'istituzione della Commissione intergovernativa (CIG) per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Segnala che l'Accordo, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali: la prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jeand-Maurienne, in Francia. Fa presente che il documento in esame costituisce, quindi, un tassello di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali, dal momento che un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.

In questo senso, rimettendo alla Commissione di merito l'approfondimento delle questioni di natura più complessiva e senza entrare nella sostanza della scelta di una soluzione che è stata, a suo avviso, ormai da molto tempo assunta, ritiene opportuno soffermarsi sulle parti di più diretto interesse della XI Commissione, che sono da individuare in larga parte nell'articolo 10 dell'Accordo. Segnala, in particolare, che tale articolo 10, al paragrafo 10.2, prevede l'applicabilità per la sezione transfrontaliera delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, specificando che, conformemente al diritto comune, il diritto adottabile è quello territorialmente applicabile, salvo talune eccezioni individuate per situazioni particolari, per l'applicazione delle quali si prevede la possibilità di svolgere apposite missioni investigative dell'ispettorato territorialmente competente, nonché missioni congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell'altro Stato. In tale contesto, giudica di

particolare rilievo la disposizione secondo la quale il Promotore pubblico, l'organo comune (dotato di personalità giuridica) pariteticamente costituito e controllato da Francia e Italia per le finalità di cui all'Accordo in esame, è tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell'appalto, come minimo, le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi, accompagnate da penalità finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici; si prevede, al riguardo, che i servizi italiani e francesi informino il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di norme comuni, affinché adottati le misure necessarie, e che le autorità italiane e francesi competenti conducano azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi ivi sanciti.

A fronte del contenuto delle importanti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro testé illustrate, desidera, peraltro, cogliere l'occasione per svolgere talune considerazioni di natura più generale, richiamando la necessità di coniugare la politica delle infrastrutture e dei trasporti, con quella per la sicurezza, per l'ambiente e per il territorio, all'interno di un'unica strategia di sviluppo rispettosa dei diritti delle popolazioni interessate, dei lavoratori e delle imprese.

Ritiene, in particolare, che sia fondamentale mantenere alta l'attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione di tale linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi episodi di tensione che si sono registrati nell'area: si tratta, infatti, di offrire una piena solidarietà sia agli incolpevoli imprenditori, il cui ruolo nella realizzazione di tale infrastruttura è spesso messo a rischio da forme anche violente di intimidazione messe in atto da parte di taluni gruppi che si oppongono all'opera stessa, sia ai lavoratori impiegati, la cui incolumità può essere messa in discussione dal ricorso a forme di subappalto che prevedano un abbassamento delle norme minime di sicurezza.

Ritiene importante, pertanto, continuare a svolgere un attento monitoraggio sulle modalità di realizzazione dell'intero processo di costruzione di tale complessa opera, affinché queste si svolgano nel rigoroso rispetto di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori, a garanzia della salute delle popolazioni interessate, nonché del contesto territoriale e paesaggistico su cui tale infrastruttura va a incidere.

In conclusione, valutate positivamente le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che mirano a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori interessati, si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere, che – nel riportare le questioni di cui alla odierna relazione introduttiva – non potrà che assumere un carattere favorevole.

Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al paragrafo 10.2, lettera *b*), punto ii), dell'articolo 10 dell'Accordo in esame, laddove non appare chiaro il motivo per il quale si prevede, tra le eccezioni rispetto all'operatività del diritto territorialmente competente, l'applicazione del diritto francese in luogo di quello italiano, in relazione alle condizioni di lavoro e di occupazione che riguardano l'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio. Ritiene importante sgombrare il campo da ogni tipo di equivoco o dubbio circa la reale portata di tale norma, al fine di identificare con puntualità, oltre che i riferimenti temporali, anche quale parte dell'opera rientra nella predetta eccezione, tenuto conto che è in gioco la tutela e salvaguardia dei lavoratori italiani. Giudica poi importante sottolineare con forza – sebbene sia consapevole che la materia non rientri appieno nelle competenze della Commissione – il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel caso di subappalto della realizzazione di parti dell'opera, chiedendosi se il diritto francese offra adeguate garanzie in tal senso.

Auspica, in conclusione, che il relatore possa approfondire gli aspetti testé illustrati, in vista della seduta di domani, per la quale riterrebbe opportuno assicurare anche la presenza di un rappresentante del Governo.

Walter RIZZETTO (M5S) condivide l'esigenza di svolgere un approfondimento sul paragrafo 10.2 dell'articolo 10 dell'Accordo in esame, anche con riferimento alla lettera *c*), laddove non appare chiaro il ruolo che la norma in questione attribuisce ai funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti, che, secondo una lettura testuale della disposizione, sembrerebbero essere incaricati di svolgere missioni investigative circa la corretta applicabilità del diritto, anche prima della messa in servizio dell'opera. Auspica che gli approfondimenti su tale aspetto consentano di chiarire a quali organi rispondano tali funzionari e sulla base di quali criteri essi dovranno operare.

Laura CASTELLI (M5S), nell'esprimere soddisfazione circa l'approfondimento tecnico che la Commissione, diversamente da quanto accade in altre sedi parlamentari, sembra voler riservare al provvedimento in esame, chiede al relatore di svolgere una apposita riflessione sul contenuto delle direttive relative al diritto del lavoro indicate nell'Accordo, con specifico riferimento al paragrafo 10.2, al fine di chiarire se sia realmente garantita un'armonizzazione dei diversi istituti contrattuali utilizzati dalle imprese per la realizzazione dell'opera, tenuto conto che si tratta di far conciliare discipline appartenenti a Paesi diversi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel prendere atto che dal dibattito è emersa l'esigenza di svolgere approfondimenti puntuali e pertinenti sul merito di talune disposizioni recate dal provvedimento, fa presente che sarà sua cura sollecitare la presenza del Governo – sia pure non obbligatoria nell'esame in sede consultiva – per la seduta di domani, al fine di fare luce sugli aspetti problematici sollevati, in

ordine ai quali auspica comunque una specifica riflessione anche da parte del relatore.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 9.55.**

**Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.**

**Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di mercoledì 17 luglio 2013.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la prevista pausa estiva, la Commissione aveva deliberato di adottare il testo unificato dei progetti di legge nn. 249 e 1186, elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente; tale testo era stato, quindi, inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Al riguardo, fa presente che, oltre al parere favorevole espresso dalla VII Commissione, in data 7 agosto è altresì pervenuta una lettera inviata dal presidente della V Commissione (Bilancio), già portata all'attenzione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della XI Commissione nella riunione dello stesso 7 agosto, con cui si comunica l'acquisizione della relazione tecnica predisposta dall'INPS su tale testo unificato, la quale è stata negativamente

verificata dalla Ragioneria generale dello Stato: nella citata lettera, pertanto, si rappresenta l'opportunità che la XI Commissione valuti l'individuazione di una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, secondo le quantificazioni prospettate nella relazione tecnica, e si evidenzia comunque come, tenendo conto dei dati disaggregati di detta relazione, si possa anche valutare, ai fini di una significativa riduzione degli oneri, la possibilità di limitare temporalmente l'applicazione delle nuove disposizioni.

In tal senso, giudica utile che il relatore prospetti alla Commissione le modalità con le quali ritiene che si possa procedere nell'esame del testo unificato, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla V Commissione.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, ritiene che la Commissione non possa che prendere atto di quanto contenuto nella lettera inviata dalla presidenza della V Commissione, giudicando pertanto utile proseguire nell'esame del provvedimento nell'ambito di un Comitato ristretto, che auspica possa essere immediatamente costituito, nella prospettiva di rivalutare le coperture finanziarie anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla relazione tecnica predisposta dall'INPS. Osserva, in particolare, come in sede di Comitato ristretto si possa svolgere un approfondito lavoro di indagine, mirato a chiarire l'esatta entità della platea interessata, tenuto conto che, a suo avviso, non è affatto scontato che tutti i potenziali beneficiari della norma decidano di esercitare il proprio diritto: a questo fine, prospetta l'utilità che, anche in via informale, si utilizzino per tali approfondimenti eventuali sistemi di rilevazione informatizzati, come ad esempio il SISTRI.

Cesare DAMIANO, *presidente*, condivide l'esigenza di approfondimento testé prospettata dal relatore, sottolineando come la Ragioneria generale dello Stato abbia quantificato gli oneri con stime sicuramente in eccesso, in quanto riferite a tutti

i potenziali beneficiari delle disposizioni; in proposito, rileva peraltro che dalla lettera della presidenza della V Commissione sembrano emergere possibili soluzioni alternative, legate, tra l'altro, alla delimitazione della platea a coloro che abbiano maturato il diritto in determinate scadenze temporali.

Preso atto, quindi, che non vi sono obiezioni in merito, propone, secondo quanto prospettato dal relatore, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria del testo unificato delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria del testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Cesare DAMIANO, *presidente*, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, prospetta l'opportunità di non procedere allo svolgimento dei restanti punti all'ordine del giorno della seduta in sede referente, fermo restando che nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare se reinserire tali argomenti nel calendario dei lavori della Commissione della giornata di domani o in quello della prossima settimana.

La Commissione conviene.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *SEDE REFERENTE*

*Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.*

*C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaud.*

*Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.*

*C. 857 Damiano.*

*Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.*

*C. 363 Madia.*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	80
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.	
Audizione informale di rappresentanti delle associazioni Thalidomidici italiani Onlus (TAI) e Cavalieri del TAO-Thalidomidici associati Onlus .....	93

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi.**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 agosto 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 100 e abb. in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di

studio e di ricerca scientifica non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva: I; II, V e VII.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Paola BINETTI (SCpI), *relatore*, ricorda che le quattro proposte di legge all'esame della Commissione, pur differenti tra loro, sono accomunate dal fatto di prevedere, a vario titolo, interventi volti alla cura e alla



prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Prima di entrare nel merito del contenuto di tali proposte, desidera fare una premessa di ordine metodologico, precisando che la relazione che si appresta a svolgere tiene conto del lungo e approfondito lavoro fatto lo scorso anno con un'indagine conoscitiva la cui ampiezza e multidimensionalità è facilmente riscontrabile nel documento conclusivo pubblicato e a disposizione di tutti i membri della Commissione, approvato nell'agosto del 2012. Ritiene, infatti, che si debba partire da tale documento e che i colleghi, soprattutto coloro che lo scorso anno non hanno partecipato ai lavori della Commissione, debbano ricavare da quel testo molte delle risposte che potranno soddisfare le innumerevoli domande che emergeranno nel corso della discussione delle proposte di legge in oggetto.

Precisa, inoltre, che intende articolare la relazione in due parti: nella prima si soffermerà sulle premesse culturali che sono state al centro della riflessione della Commissione nella precedente legislatura; nella seconda, illustrerà il quadro normativo in cui si inseriscono le quattro proposte di legge in discussione, nonché l'articolato di queste ultime.

Rileva, quindi, che l'obiettivo centrale della XII Commissione è quello di ristabilire un concreto punto di equilibrio tra le logiche del Ministero dell'economia e delle finanze, che vede nel gioco d'azzardo una interessante fonte di finanziamento, e le esigenze improcrastinabili della tutela della salute, che resta pur sempre un diritto tutelato dall'articolo 32 Costituzione.

Con riferimento alle premesse culturali, fa presente che il gioco è un fenomeno sempre esistito, connaturato alla natura stessa dell'uomo; il gioco d'azzardo ha appassionato l'uomo da sempre proprio per il suo aspetto di sfida e di rischio, che promette svago e divertimento, aumenta la sicurezza e il senso di *empowerment*, e aiuta a controllare la paura, ridimensionando le sconfitte. Ma queste stesse caratteristiche lo possono trasformare in un

meccanismo insidioso e pericoloso. Nel corso di questi ultimi anni tipologie e modalità di gioco sono cambiate parallelamente all'evolversi della società. Il gioco virtuale sta diffondendosi sempre di più con investimenti economici reali sempre più corposi e in piena crisi economica il gioco d'azzardo è sbarcato sui telefonini, sugli *Ipad* e su qualunque altro mezzo che consenta una connessione a distanza.

Sul piano legislativo, nonostante siano stati presentati molti disegni di legge, non esiste ancora un quadro normativo che definisca in modo chiaro il «gioco d'azzardo patologico» (GAP) come un problema di salute e ne stabilisca la responsabilità della cura. La legge finanziaria 2011, all'articolo 1, comma 70, stabilisce per la prima volta con una «norma primaria» l'esistenza di «fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo». È uno di quei passaggi in cui il dibattito politico sembra incrociare i temi che riguardano etica ed economia, ma anche etica e diritto alla salute, mettendo in evidenza, sia pure indirettamente, il primato dell'economia sull'etica e sul diritto alla salute.

Reputa grave in termini di etica pubblica che lo Stato favorisca iniziative, che sia pure economicamente redditizie per lui, riducano i margini di libertà delle persone. La compulsività, abolendo la distanza tra decisione e azione, mette il soggetto nella impossibilità di controllare i suoi desideri ed i suoi istinti e lo consegna ad un meccanismo perverso per cui finisce col fare anche cose che non vorrebbe, perché non è in grado di interrompere questo circuito. In altri termini, responsabilità e compulsività sono spesso antitetici. Sottolinea una serie di rischi che il gioco comporta e che di fatto spingono verso la dipendenza grave dal gioco d'azzardo soprattutto le persone più fragili: fragili per età, per condizioni socio-culturali, ma anche e soprattutto per carattere e stile di personalità.

Osserva, poi, che il primo rischio è la scarsa consapevolezza del soggetto. Raramente si parla dei rischi connessi al gioco, c'è una sorta di congiura del silenzio, che

tende a sottacere il pericolo dello scivolo graduale verso la patologia grave. Nonostante la schiacciante macchina organizzativa e pubblicitaria di forti interessi economici condizioni le diverse decisioni, anche in chiave politica, i giocatori hanno la sensazione di muoversi in un contesto virtuale, in cui giocano senza allontanarsi da casa, dalla propria stanza e dal proprio tavolo. Usano i propri *personal computer* per addestrarsi, ma sottovalutano i pericoli di cui possono restare vittime. Con l'aumento dell'offerta di giochi diversi, giochi *on line* in continua evoluzione anche sotto il profilo qualitativo, è aumentata la percentuale di persone che hanno iniziato a giocare. Proporzionalmente è aumentato il rischio di persone che hanno con il gioco un rapporto patologico, che può degenerare in una grave dipendenza. La facilità di accesso al gioco, la dinamica accattivante, il contagio sociale hanno contribuito a far crescere questo piccolo universo di giocatori a rischio.

Evidenzia quanto sia difficile quantificare il numero esatto delle persone «malate», perché la diagnosi di GAP viene posta solo quando la sintomatologia è conclamata, mentre la medicina ha ottenuto le sue vittorie più brillanti solo quando è riuscita a identificare un sistema di fattori predittivi, o per lo meno di sintomi sentinella, che le hanno permesso di intervenire velocemente e radicalmente. Oggi, invece, nel GAP l'allarme scatta quando il sistema sociale che circonda il paziente si sta sfaldando, ci sono problemi gravi sul lavoro, la famiglia si sta disgregando, appaiono condotte ai limiti dell'illegalità. È l'insofferenza dei familiari, dei colleghi, degli amici che fa scattare la necessità di porre una diagnosi. È l'ambiente che reagisce alla patologia, perché se ne sente minacciato, mentre il giocatore-malato tende ad attuare una condotta adattativa al gioco patologico, che minimizza i danni e sposta nel tempo a venire le possibili conseguenze. Non a caso l'intervento psico-terapeutico punta proprio a modificare questa credenza magica e a ricondurre il soggetto ad una valutazione reale e realistica dei fatti.

Segnala che un secondo rischio è la mancanza di dati epidemiologici certi. Manca ancora una vera e propria indagine epidemiologica che consenta di stimare la percentuale reale di giocatori patologici. Per descrivere un panorama realistico della diffusione del GAP e poter agire concretamente al fine di arginarlo e, se possibile, di prevenirlo, serve un quadro in cui gli aspetti quali-quantitativi siano precisi e consentano proiezioni sicure. Sarebbe il primo passo importante per valutare i rischi del gioco d'azzardo e le risorse necessarie per azioni di contrasto efficace. Serve una ricerca epidemiologica che possa fornire una fotografia reale e complessiva del fenomeno su scala nazionale: l'*identikit* dei giocatori, chi sono, che età hanno, di quale fascia sociale fanno parte, che lavoro svolgono, quale dislocazione geografica hanno, quale tipo di giochi praticano, se hanno altre dipendenze, se hanno percezione del rischio che l'azzardo comporta eccetera. Il gioco d'azzardo patologico rappresenta un disturbo in via di espansione, che oggi, più che mai, meriterebbe la nostra attenzione al fine di rendere possibile il riconoscimento di un comportamento problematico legato al gioco.

Fa presente, poi, che un terzo rischio è la mancata conoscenza dei meccanismi di gioco.

Nel gioco del Lotto, ad esempio, la vincita è determinata dall'estrazione di una combinazione di numeri, in cui il rapporto tra vincita e probabilità di vincita è totalmente sbilanciato a favore di chi gestisce il gioco. Sfugge al giocatore questo meccanismo strutturale, che lo candida ad essere perdente. Nel superenalotto, le reali probabilità di vincita (1 su 622 milioni) sono bassissime e rimangono sconosciute alla maggior parte della popolazione che gioca. Forse proprio per questo il Superenalotto ormai è diventato un fenomeno di costume che interessa l'intero Paese, a tal punto che numeri vincenti e montepremi scorrono tra i titoli di coda dei telegiornali come notizia di interesse ge-

nerale, per non parlare della caccia al vincitore quando il montepremi raggiunge determinate soglie.

Nonostante la somiglianza con gli storici *flipper*, le *slot machine* non sono un semplice passatempo. Danno al giocatore l'illusione di poter influire sulla dinamica di gioco, magari premendo velocemente i tasti. In realtà proprio la velocità con cui si svolge il gioco non permette al giocatore di percepire il danno che il comportamento compulsivo sta causando. La possibilità di ri-giocare subito non gli consente di capire, rielaborare, modificare quanto è appena successo: non trasforma la sua esperienza in un sapere esperto, per cui finisce con l'accumulare esperienze che non sa riutilizzare. Accattivanti per colori, suoni ed immagini, le slot forniscono una possibilità di evasione, una fuga da una realtà insoddisfacente, noiosa e frustrante, verso un ambiente virtuale accattivante, dove trovare rifugio.

Sottolinea che un quarto rischio è l'isolamento del giocatore. Nella nostra società, tecnologicamente avanzata e costantemente *on line*, il mondo virtuale ha invaso la sfera dei giochi, cancellando spazio e tempo e permettendo di giocare dove, quando e per quanto tempo si vuole. I limiti imposti dalla presenza fisica in luoghi adibiti al gioco sono cancellati, perché non è il soggetto a recarsi dove si gioca, ma il gioco a seguire il giocatore dove sta. Il gioco non è più legato ai contesti che fino ad oggi lo hanno caratterizzato, ma si nasconde: si gioca nella propria stanza, dietro ad uno schermo di un computer, dove è più difficile essere visti ed aiutati. Con il *videopoker* si crea una sorta di interazione, quasi affettiva, tra il giocatore e la macchina: il giocatore proietta su di lei i suoi sentimenti ed essendo un gioco totalmente solitario, è tra i più rischiosi perché comporta l'estraneazione dalla realtà. L'immediatezza d'accesso costituisce un vantaggio strategico fondamentale per la macchina, ma non per il soggetto. Il web è per i giocatori un non luogo paragonabile a quelle sabbie mobili, da cui

è difficilissimo emergere una volta che ci si sia inoltrati al loro interno, sia pure per pochi passi.

Un quinto rischio è la falsa socializzazione offerta dal gioco *on line*. Un efficace strumento di interazione sociale in rete è rappresentato dai *newsgroup*: immense bacheche elettroniche dedicate a specifici argomenti. Recentemente su alcune di queste bacheche sono apparse istruzioni per l'uso del gioco *on line* ispirate a storie vere, di persone cadute nella trappola della rete. Falsi giochi per perdite vere, che lasciano l'amaro in bocca a chi ci si cimenta incautamente, per questo il *gambling on line* merita una particolare attenzione.

Segnala, poi, che un sesto rischio è la mancanza di una adeguata normativa del gioco *on line*. Sono poco più di venti anni che il gioco d'azzardo è anche *on line*, con caratteristiche in parte uguali e in parte significativamente diverse rispetto al gioco d'azzardo precedentemente giocato nei Casinò. La peculiarità del web ha reso necessario dotarsi rapidamente di un complesso meccanismo tecnico-giuridico per disciplinare il gioco d'azzardo su internet. I problemi che via via sono andati sorgendo hanno richiesto i corrispondenti interventi normativi, senza un iniziale progetto organico, ma come risposta a bisogni emergenti. Il giocatore si sente padrone delle sue azioni, ma in realtà è fortemente condizionato proprio dalla macchina, che detta le sue leggi attraverso il software con cui è stata programmata per vincere.

In realtà la vittoria della macchina non è tanto nella condotta di gioco con cui cerca di sconfiggere il giocatore. Sta nella capacità della macchina indurre il giocatore a giocare in continuazione, in una sorta di moto perpetuo che lo induce a spendere, cifre di volta in volta più o meno grandi, ma complessivamente rilevanti. L'obiettivo è convincerlo a lasciare sul tavolo da gioco virtuale più soldi possibile. È facile che questa competitività degeneri creando nel giocatore una coazione a ripetere, che lo induce a provare e riprovare per riuscire a sconfiggere l'intruso e rifarsi delle perdite subite.

Osserva, poi, che un settimo rischio sono gli ammiccanti adescamenti della rete. I casinò online offrono la possibilità di effettuare un «gioco virtuale», per cui il giocatore può giocare senza soldi. Questo permette di esercitarsi per migliorare le proprie performance prima di passare a giocare con soldi veri, e consente ai gestori del casinò di fidelizzare il futuro cliente. Si crea una relazione ambigua tra giocatore e gestore, perché mentre il giocatore ritiene che giocare senza soldi non comporti nessun tipo di pericolo, in realtà in lui si va gradatamente strutturando la relazione di dipendenza dal gioco. Si abitua al gioco, combatte la noia col gioco, riempie intervalli di tempo libero col gioco, contrasta una eventuale sensazione di solitudine giocando, fino al punto di non poterne fare a meno. Relazione molto più pericolosa di quanto accadrebbe, se sperimentasse una prima salutare perdita, che di fatto lo dissuadesse dal continuare a giocare. Perché quando la dipendenza si è creata, non saranno più le vincite e le perdite a regolarla, ma la stessa emozione collegata al gioco. Sanno cogliere le debolezze tipiche dei frequentatori del web, ma sanno anche valorizzarne le capacità specifiche, illudendoli di poter esser a loro a controllare il sistema, mentre invece si apprestano a farne dei controllati.

Rileva, quindi, che per quanto attiene al gioco d'azzardo patologico, il cosiddetto GAP, c'è una doppia sfida da affrontare: prevenire l'insorgere della condotta patologica; curare il soggetto che si ammala, sviluppando una grave dipendenza dal «gioco». Ovviamente, come in tutti i campi della medicina, la prevenzione si rivela spesso la cura migliore, per cui si auspica che un'attenta azione preventiva possa ridurre il problema del GAP in modo drastico. Una volta ribadita questa affermazione di principio: prevenire è meglio che curare, ci si deve chiedere quale sia il modo migliore per fare una prevenzione, che tenga conto della specificità e della diversità in cui può apparire questa sindrome.

Ci sono tre tipi di prevenzione: la prevenzione primaria il soggetto riesce a

giocare in modo sereno ed equilibrato, divertendosi da solo e con gli altri. Conosce i rischi del gioco d'azzardo e riconosce i fattori che creano dipendenza e stimolano la compulsione, sa reagire rapidamente se nota che quando gioca insorgono difficoltà; la prevenzione secondaria previene le conseguenze della dipendenza una volta che si sia istaurata, si attiva non appena si manifestano i primi sintomi di una possibile dipendenza. La prevenzione terziaria, infine, cerca di sostenere il soggetto nella fase riabilitativa, per evitare ricadute e accelerare il processo di guarigione.

Le tre fasi del processo preventivo, strettamente interconnesse, sono collocate nei tre punti chiave rispetto all'insorgere, allo svilupparsi e al termine della dipendenza: la prima è volta a rafforzare i processi di *empowerment* nel soggetto, ne sostiene autonomia e auto dominio; la seconda punta ad accompagnare il soggetto, già giocatore-malato, mentre transita attraverso l'evolversi della patologia, perché non si faccia troppo male, non perda troppo denaro e non incorra nelle mani degli usurai. Si tratta di una sorta di riduzione del danno, in quanto offre aiuto in itinere. E la terza forma di prevenzione infine aiuta il soggetto ad uscire dal tunnel in modo definitivo, recuperando sicurezza ed autostima, in modo da non commettere più gli stessi errori.

La prevenzione primaria punta prevalentemente ad una corretta informazione sui rischi che si corrono giocando. Per questo cerca di coinvolgere la famiglia, la scuola, il mondo associativo giovanile perché insegnino ai ragazzi a giocare in modo equilibrato. In una prevenzione primaria efficace l'informazione corretta è condizione necessaria ma non sufficiente. Serve maturità personale per saper prendere decisioni, per sapere fino a dove spingersi e dove fermarsi. Dire che il gioco d'azzardo nuoce gravemente alla salute e far apparire questo segnale d'allarme sul video dei giocatori, scriverlo nella sale da gioco, lanciare campagne di pubblicità progresso per mantenere in stato di allarme i giocatori, è una misura di scarso

potere formativo, perché la soglia di informazione non tocca i nodi cruciali dei sogni e delle aspettative delle persone che giocano.

Una prevenzione primaria efficace deve raggiungere il luogo interiore in cui i giovani scelgono i loro modelli, elaborano e decidono i loro stili di vita. Un buon contributo alle diverse iniziative di prevenzione può venire dalla attività di un Osservatorio *ad hoc*, che tra le sue priorità abbia la sensibilizzazione delle istituzioni verso politiche idonee a contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e a sostenere il trattamento terapeutico del GAP.

Rileva che cambiano i tempi e non sono più le persone a voler giocare, magari cercando sempre nuovi giochi, ma sono i nuovi giochi ad andare incontro ai giocatori, per attrarli in un circuito la cui logica sfugge agli stessi giocatori. Qualcuno vuole che siano in molti a giocare e che giochino molto, qualcuno che fa del gioco un lavoro molto, molto serio: lo Stato. Dal 2003 il gioco trova spazio nella legge finanziaria con un esplicito riferimento alle *slot machines*, pienamente riconosciute tra i giochi preferiti dai giovani. E poiché sul piano economico i risultati sono sembrati degni di grande attenzione all'allora ministro del tesoro e dell'economia, nella legge finanziaria del 2005 sono apparsi nuovi giochi come: la terza giocata del Lotto, le scommesse Big Match, le scommesse *on line*.

La naturale tendenza al gioco sta diventando un grosso affare per chi lo gestisce che cerca di allargarne i confini, in modo da attrarre il maggior numero possibile di persone, con un panorama di possibilità di gioco il più ampio possibile.

Dal 2006 di fatto sono aumentati vistosamente i nuovi punti gioco per le scommesse e tra il 2007 e il 2008, si sono affermati giochi che «raggiungono l'utente», non solo a casa, ma mentre si passeggia, mentre si fa la fila in qualche ufficio, o si sta tranquillamente seduto in macchina o in treno (sms telefonici, digitale terrestre, proposte *internet*) fino all'agosto 2008, quando si rese legale anche il *poker on-line*. Lo Stato va strutturando gradatamente, ma inesorabilmente, una

nuova vocazione quella del «biscazziere», come è stata definita da molti cittadini l'incalzante promozione pubblicitaria dei cosiddetti giochi di Stato, a tal punto che si può parlare di azzardo di Stato.

Ricorda che il decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009 ha segnato un ulteriore passo avanti nel potenziare le nobili intenzioni dello Stato rispetto al gioco d'azzardo. Tra gli «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo» hanno visto nascere nuove lotterie ad estrazione istantanea, nuovi giochi numerici a totalizzazione nazionale con estrazioni giornaliere (*Win for Life*), giochi *on-line* senza limitazioni: giochi di sorte a quota fissa e giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. Si giocava per aiutare l'Abruzzo a rinascere. Si giocava per offrire una casa agli aquilani. Si giocava per sostenere lo sforzo che i piccoli Centri stanno facendo per evitare che la gente abbandoni una terra desolata dal sisma e dall'indigenza, esplosa con la crisi e peggiorata dall'indifferenza burocratica. L'industria del gioco sembrò nobilitarsi per sostenere le industrie abruzzesi. Un nobile obiettivo di cui ancora oggi è difficile sapere in che misura sia stato raggiunto.

Nascono nuove esigenze economico-finanziarie da parte dello Stato e l'innovazione tecnologica, che consente un significativo aumento del numero dei giochi e dei giocatori, si converte per lo Stato in un fattore di reddito decisamente importante. La conseguenza diretta ed immediata infatti è la crescita imponente del volume d'affari: lo Stato, infatti, non si limita a dare una semplice informazione sui nuovi giochi: quali sono, come e dove si gioca, che regole hanno. L'informazione diventa sempre più una operazione di marketing, che promette ciò che non può mantenere, che illude raccontando le poche storie andate a buon fine e che certo non si potranno ripetere. Lo Stato pubblicizza se stesso incrementando consumi che, come ben sa, non sono in realtà accessibili alla tasche di molte persone, proprio per il ritmo vertiginoso che hanno assunto.

Durante le pubblicità sul gioco l'accento è messo esclusivamente sulla vincita. Il gioco perde la sua « eventualità » e acquisisce certezza, « sottovalutando » la somma che si paga per scommettere. In questo modo la stragrande maggioranza dei giocatori intravede nel gioco una potenziale fonte di guadagno. Quando invece un corretto calcolo delle probabilità permetterebbe ad un giocatore ben informato sulle effettive possibilità di vittoria e di sconfitta di rischiare sempre meno somme di denaro che potrebbero compromettere se stesso e il bilancio familiare.

Si tratta di un modello di comunicazione che tutela solo gli interessi degli imprenditori del gioco d'azzardo, senza mettersi nei panni del giocatore. Sembra una partita truccata in cui il vincitore designato è la macchina e con lei lo Stato-imprenditore, mentre il giocatore è sempre perdente, salvo rincuorarlo ogni tanto con qualche micro-vincita perché non si scoraggi e continui a giocare. Sembra che il fine giustifichi i mezzi. Ma non è così e non può essere così. Questa pubblicità menzognera, forma pericolosa di *captatio benevolentiae*, per fidelizzare il cliente può facilmente farlo scivolare nella dipendenza patologica.

Per quanto attiene la diagnosi di GAP e i criteri del DSM-IV, fa presente che il DSM-IV colloca il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra i Disturbi del controllo degli impulsi non classificati altrove, ossia tra le patologie caratterizzate dall'incapacità di resistere ad un impulso, ad un desiderio impellente, o alla tentazione di compiere una certa azione, anche se pericolosa. A tale proposito, precisa che il DSM-IV è il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con l'acronimo DSM derivante dall'originario titolo dell'edizione americana *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. È uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo, sia nella clinica che nella ricerca. Per una diagnosi di gioco d'azzardo patologico (GAP), inteso come un persistente e ricorrente comportamento di gioco d'azzardo maladattativo,

sono necessari almeno cinque dei sintomi elencati nel DSM-IV. Il soggetto è eccessivamente assorbito dal gioco d'azzardo (per es. rivive continuamente esperienze di gioco d'azzardo passate, soppesa o programma l'avventura successiva, pensa al modo di procurarsi altro denaro con cui giocare), ha bisogno di giocare d'azzardo con quantità crescenti di denaro per raggiungere l'eccitazione desiderata, ha ripetutamente tentato, senza successo, di controllare, ridurre, o interrompere il gioco d'azzardo, è irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d'azzardo, gioca d'azzardo per sfuggire ai suoi problemi o per alleviare un umore disforico (ad esempio, sentimenti di impotenza, colpa, ansia depressione), dopo aver perso al gioco, torna a giocare ancora rincorrendo le proprie perdite, mente ai familiari, al terapeuta o ad altri per occultare l'entità del proprio coinvolgimento nel gioco d'azzardo, ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo, ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure opportunità scolastiche o di carriera, per il gioco d'azzardo. Infine, il soggetto fa affidamento su altri per reperire il denaro per alleviare una situazione finanziaria disperata causata dal gioco d'azzardo. In altri termini è una persona che, al livello più grave della sua patologia, vive solo del gioco e per il gioco, pur sapendo che il gioco sta distruggendo lui e le cose che ama. Amore e odio, attrazione e repulsione, potenza ed impotenza, sono i sentimenti contrastanti che caratterizzano la sua vita, senza riuscire più a fare ordine tra di loro. Si sente in balia dei suoi stati d'animo e delle sue pulsioni, a cui ad un certo punto cede il controllo di se stesso.

Attualmente, oltre ai giocatori patologici si distinguono anche i giocatori problematici, quando i soggetti presentano almeno tre-quattro dei parametri individuati. In definitiva, da 0-2 parametri positivi le persone non presentano nessun problema di gioco; da 3-4 parametri siamo

davanti a giocatori problematici, dai 5 punti in su si tratta di giocatori patologici.

L'accento, posto sui disturbi del controllo degli impulsi, si parla infatti di « discontrollo degli impulsi », sottolinea la frattura che si crea nel soggetto tra la sua volontà e la capacità di operare coerentemente con i propri principi e valori. È come se fosse etero diretto da un suo stesso istinto, che il soggetto non riesce a controllare e che lo priva della sua identità e della sua responsabilità. Il soggetto riferisce spesso di fare cose che non vorrebbe, ma di sentirsi obbligato a farle da una forza che scaturisce dentro di lui senza riuscire a dominarla.

Tra le teorie elaborate per comprendere la genesi della dipendenza dalle droghe esistono due ampi paradigmi teorici, a cui poi sono riconducibili altre varianti: il paradigma « *disease* » e il paradigma « adattivo ».

Il primo è il paradigma « *disease* », fa riferimento al modello medico e spiega la dipendenza in base a cause di tipo prevalentemente biologico: il profilo genetico del soggetto, alcuni *markers* neurochimici, ecc. Tra i neurotrasmettitori coinvolti nella patogenesi del gioco d'azzardo patologico sembra che giochino un ruolo importante sia la serotonina, che la dopamina. La stimolazione dopaminergica, in pazienti predisposti, può scatenare un disturbo del controllo degli impulsi. Quando il giocatore gioca e vince, la gratificazione sperimentata attiva una scarica di dopamina nell'area cerebrale considerata centro del piacere.

Il secondo, il paradigma « adattivo », fa prevalentemente riferimento a teorie di tipo psicodinamico, per cui il comportamento del soggetto è frutto di processi di apprendimento e non interpreta l'abuso di droga come una « malattia », ma come il tentativo di una persona che, per far fronte a situazioni complesse, per esempio eventi stressanti, ricorre all'uso di determinate sostanze, oppure ricorre ad alcune attività particolari.

Fa presente che si sa ancora troppo poco di cosa fa scattare nella mente del giocatore l'irrefrenabile bisogno di giocare

in modo autodistruttivo e nessuna pista va ignorata. La storia personale dei giocatori-malati di gioco è ricca di suggestioni e di possibili spiegazioni, spesso solo parziali, ma comunque significative. Sono però ipotesi che vanno verificate e vanno sottoposte al vaglio della ricerca scientifica.

Passando alla seconda parte della relazione, con riferimento al quadro normativo di riferimento, ricorda che nel corso della XVI legislatura, nell'ambito di vari provvedimenti, sono state approvate disposizioni afferenti alla materia in oggetto: innanzitutto, la legge di stabilità 2011 ha previsto che con decreto interdirigenziale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e del Ministero della salute fossero adottate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo (articolo 1, comma 70, primo periodo, della legge n. 220 del 2010). Lo schema di decreto, trasmesso nel mese di giugno 2011, è tuttora all'esame della Conferenza unificata. Il termine per l'emanazione del decreto è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2013.

Inoltre, l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, al comma 23, ha disposto che, ai fini di una maggior tutela del giocatore e del contrasto ai fenomeni di ludopatia, l'AAMS avvii, in via sperimentale, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.

Ma, soprattutto, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) ha riconosciuto la ludopatia come una patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.), prevedendo l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle prestazioni di prevenzione e cura rivolte alle persone affette da ludopatia. Lo schema di decreto è attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda, poi, l'informazione e l'educazione al gioco, ricorda che l'articolo 7, comma 5-*bis*, del decreto Balduzzi reca una disposizione, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione segnala alle scuole primarie e secondarie la valenza educativa del gioco responsabile affinché queste possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi al suo abuso. Inoltre, lo stesso l'articolo 7, al comma 5, prevede l'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita sulle schedine dei giochi; sugli apparecchi di gioco (c.d. AWP – *Amusement with prizes*); nelle sale con videoterminali (c.d. VLT – Video lottery terminal); nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non sportivi; nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Per l'inosservanza di tale obbligo è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 6).

Ricorda, inoltre, che con l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 il legislatore ha ribadito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni, provvedendo ad inasprire le sanzioni.

Da ultimo, l'articolo 7, comma 8, del suddetto decreto-legge n. 158 del 2012, prevede il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (video *lottery*) e nei punti vendita in cui si scommette su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare del locale è tenuto a identificare i minori mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Il successivo comma 10 prevede poi che l'AAMS, sulla base di determinati criteri, quale la distanza da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, provveda a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di rac-

colta del gioco praticato mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi.

Per quanto riguarda l'altro importante capitolo della pubblicità, evidenzia che l'articolo 7, comma 4, del c.d. decreto Balduzzi dispone che dal 1° gennaio 2013 sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive, radiofoniche, e nelle rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani; sono peraltro vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro su giornali e riviste, durante trasmissioni televisive e radiofoniche e spettacoli cinematografici e teatrali, nonché via internet, che incitano al gioco, ovvero che hanno al loro interno dei minori, ovvero che non avvertono del rischio di dipendenza dalla pratica del gioco.

Ai sensi del successivo comma 4-*bis*, la pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato e se la stessa non è definibile va indicata la percentuale storica per giochi simili. In caso di violazione, il soggetto proponente deve ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento.

Ricorda, poi, che l'articolo 7, comma 10, del decreto-legge medesimo ha disposto che presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito un Osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri competenti, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.



Segnala, inoltre, che nel corso dell'attuale legislatura il tema è stato affrontato anche dal progetto di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema tributario e altre disposizioni per promuovere l'equità fiscale, nonché modifiche al codice civile, concernenti il reato di false comunicazioni sociali (A.C. 282 e abb.), all'esame della Commissione finanze della Camera. L'articolo 14 del testo unificato, adottato come testo base nella seduta dell'8 agosto scorso, delega il Governo ad attuare il riordino della normativa vigente in materia di giochi pubblici in un apposito codice.

Fa presente, infine, che il Senato nella seduta del 5 settembre scorso ha approvato un ordine del giorno, che ha sostituito alcune mozioni presentate sul punto, con il quale impegna il Governo a dare attuazione ai principi del decreto Balduzzi al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto al gioco d'azzardo patologico e di aggiornare i LEA con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da questa patologia; ad assumere iniziative per una maggiore tutela dei minori e delle persone vulnerabili; a proseguire nella promozione d'iniziativa di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco; a vietare la pubblicità dei giochi d'azzardo sui mezzi di informazione; a elevare gli standard di accreditamento dei concessionari e i controlli sulla loro identità societaria; a rafforzare, con riferimento alla tracciabilità del denaro, il sistema del conto dedicato e del registro scommesse; a introdurre il divieto di partecipare a gare per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte di soggetti condannati per reati gravi; a equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia senza licenza; a prevedere maggiori poteri d'intervento dei sindaci; a istituire meccanismi per verificare la maggiore età del giocatore; a valutare la possibilità nell'ambito della legge di stabilità di allineare l'aliquota IVA sui giochi.

È stata poi approvata, con il parere contrario del sottosegretario per l'economia Giorgetti, la mozione n. 50, presentata

dalla Lega Nord, che impegna il Governo a varare in tempi rapidi una moratoria di dodici mesi sul gioco d'azzardo *on line* e sui giochi elettronici, mentre è stata respinta la mozione n. 139 del Movimento 5 Stelle che prevedeva il divieto totale di pubblicità dei giochi d'azzardo, l'innalzamento della tassazione sui relativi proventi e la modifica della disciplina delle concessioni nel senso indicato dalla relazione presentata nel 2010 dalla Commissione antimafia.

Procedendo, dunque, all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge in esame, fa presente che la proposta di legge n. 101, a prima firma Binetti, composta da 6 articoli, detta disposizioni finalizzate essenzialmente alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 1). A tal fine, l'articolo 2 fornisce una definizione di gioco d'azzardo patologico, considerando affetti da tale patologia i soggetti nei quali è ravvisabile, conformemente alla definizione fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul proprio comportamento da gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare un grave deterioramento della loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

L'articolo 3 è diretto ad inserire i disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali (di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997). Viene, quindi, previsto un aggiornamento dei LEA attualmente in vigore, prevedendo che il d.p.c.m. 29 novembre 2001 sia modificato entro tre mesi dall'entrata in vigore della provvedimento in oggetto. Si prevede, in particolare, che la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico, rilasciata dai presidi socio-sanitari pubblici individuati dalle regioni, dia

diritto: all'esenzione della partecipazione al costo della spesa sanitaria; all'immediato accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza e il ricovero, ove necessario, in centri specializzati nella cura della patologia; all'applicazione di misure alternative al carcere per i reati connessi al gioco d'azzardo patologico; all'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento del gioco d'azzardo patologico e alla tutela della qualità della vita.

A tale proposito, rileva che nel prosieguo dell'esame del provvedimento, in applicazione del principio di legalità di cui all'articolo 25 della Costituzione, andrebbero definite in maniera più puntuale sia le fattispecie di reato connesse al gioco d'azzardo patologico che le misure alternative al carcere applicabili a queste ultime. In proposito, infatti, occorre far riferimento agli articoli 47 e seguenti della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Spetta, quindi, ai dipartimenti di salute mentale (DSM) delle ASL, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD) o attraverso strutture private idonee, di assicurare prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari diagnostiche, terapeutiche riabilitative e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che esse possano essere erogate in regime di non ricovero.

Al fine di incrementare le risorse destinate alla cura e riabilitazione dei soggetti affetti da tale patologia, l'articolo 4 riduce dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e concessionari proprietari o detentori degli apparecchi o terminali che si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità. Le norme di attuazione di tale disposizione sono definite, entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AMSS). Al medesimo scopo vengono destinate le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 6.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute, con regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, dell'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e che svolge la sua attività in collaborazione con le regioni. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio sul fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici e ai fattori di rischio e redige annualmente un rapporto sull'attività svolta.

Oltre a ricerche cliniche e progetti di prevenzione, l'Osservatorio può promuovere campagne informative a tutela dei consumatori anche mediante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa. Oltre al sopracitato rapporto, è compito dell'Osservatorio redigere annualmente una relazione sull'evoluzione del comparto dei giochi che individui le tendenze predominanti a livello nazionale ed europeo, oltre a indicare le iniziative e i programmi da attuare per la tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili.

L'articolo 6 prevede misure di contrasto del fenomeno, attraverso specifici divieti, per la cui violazione vengono comminate sanzioni amministrative, in gran parte già prescritti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 158 del 2012, sopra illustrati.

In particolare, viene demandato ad un decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'introduzione obbligatoria di meccanismi idonei a bloccare automaticamente l'ingresso dei minori ai giochi mediante l'inserimento negli

apparecchi di gioco di sistemi di filtro richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria e del codice fiscale.

Per quanto riguarda la proposta di legge n. 102, d'iniziativa dei deputati Binetti e Buttiglione, rileva che essa presenta un contenuto in parte analogo alla proposta di legge n. 101.

In particolare, per quanto concerne i diritti conseguenti alla certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico, rispetto al contenuto dell'altra proposta di legge manca la previsione dell'applicazione di misure alternative al carcere per i reati connessi al gioco d'azzardo patologico. Viene invece previsto che la suddetta certificazione consente l'assistenza scolastica.

Analogamente all'altra proposta di legge, l'articolo 4 prevede le varie tipologie di prestazioni assicurate dai presidi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze prevedendo, in aggiunta a quanto sopra esposto, l'attuazione di meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori, la disponibilità di centri diurni di ospitalità, la presenza, all'interno dei DSM, di specifici ambulatori per i pazienti affetti da disturbo d'azzardo patologico.

Per garantire risultati omogenei sul territorio nazionale, l'articolo 5 rimette ai presidi regionali accreditati l'effettuazione delle diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo patologico sulla base dei protocolli diagnostici di cui al successivo articolo 6. Si prevede un aggiornamento dell'attività diagnostica dei presidi in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche allo scopo di effettuare diagnosi precoci che consentano interventi preventivi, di intervenire in modo appropriato rispetto alle varie situazioni, di ampliare l'applicabilità delle procedure riabilitative. È, poi, previsto che la certificazione emessa dai presidi sulla base della diagnosi ha validità nel tempo e su tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto affetto.

Al ministero della salute è attribuito dall'articolo 6 il compito di redigere ap-

positi protocolli diagnostici, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, avvalendosi di una commissione di esperti. Spetta ancora al Ministero individuare centri d'eccellenza per l'attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo. Con l'aggiunta di un comma 2-bis all'articolo 74 del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, l'articolo 7 garantisce il gratuito patrocinio ai soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico nei procedimenti civili relativamente all'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dai reati commessi dai soggetti medesimi.

L'articolo 8 prevede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge in oggetto, la promozione di campagne informative nelle scuole sulle conseguenze del gioco d'azzardo da parte del Ministro della salute, di concerto con altri Ministeri competenti.

Viene poi istituito dall'articolo 9 l'Osservatorio nazionale sui disturbi da dipendenza comportamentale e da gioco d'azzardo patologico al quale è annesso un centro studi di aggiornamento sulle cause, sull'estensione, sulla rilevazione e sul trattamento della patologia.

L'articolo 10 include tra le cause in presenza delle quali il termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo può essere differito fino a 18 mesi, la circostanza che il soggetto sia affetto da disturbi da gioco d'azzardo patologico. In tal senso, viene introdotta una modifica all'articolo 6, comma 5, secondo periodo della legge n. 431 del 1998. Infine, l'articolo 11, a decorrere dal 2013, istituisce nello stato di previsione del ministero della salute il fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi da gioco d'azzardo patologico, senza tuttavia indicare le relative modalità di finanziamento.

Per quanto riguarda poi la proposta di legge n. 267, d'iniziativa del deputato Fucci, fa presente che essa — analogamente alla proposta di legge n. 433, pre-

sentata dal deputato Mongiello e altri –, interviene essenzialmente con finalità di prevenzione della ludopatia dettando norme concernenti l'etichettatura dei tagliandi delle lotterie e prevedendo campagne di informazione e di educazione sugli effetti del gioco sulla salute dei cittadini. L'articolo 1 rimette all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'ausilio di una commissione di esperti istituita presso l'Agenzia medesima e in accordo con il Ministero della salute, il compito di stabilire il contenuto dei messaggi che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, debbono riportare i tagliandi delle lotterie poste in vendita, stabilendo, in ogni caso, che essi debbano riportare informazioni ben visibili ai consumatori sui rischi del gioco d'azzardo. I messaggi devono anche essere riprodotti, su appositi cartelli, nelle sale con regolare concessione del gioco d'azzardo dislocate sul territorio nazionale e sono pubblicati sui siti telematici autorizzati al gioco.

L'articolo 2 pone il divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, per la sua trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al finanziamento delle campagne di informazione attraverso i mezzi di comunicazione, e di educazione sul gioco e le scommesse da realizzare nelle scuole, di cui al successivo articolo 3.

Osserva, infine, che la proposta di legge n. 433, dopo aver individuato all'articolo 1 la finalità perseguita nella tutela della salute dei cittadini dai danni della dipendenza da gioco mediante l'adozione di misure in tema di etichettatura e l'avvio di campagne informative, definisce in modo diretto, all'articolo 2, una serie di caratteristiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, devono possedere i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico. Sono precisati sia i contenuti delle avvertenze – dirette ad evidenziare i rischi del gioco eccessivo – sia le modalità con cui le stesse devono essere stampate sui tagliandi. Esse devono essere apposte su tutti i prodotti destinati alla vendita nel

territorio nazionale, anche nei negozi situati in stazioni di confine autorizzati alla vendita in esenzione di tributi, di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Tuttavia, i tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2013 e privi delle caratteristiche prescritte possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.

Ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2014 spetta al ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni nazionali aventi tra i principi statutari la cura della dipendenza da gioco, la predisposizione di campagne informative ai cittadini per diffondere la consapevolezza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo. Per analoghe finalità, di concerto anche con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, campagne di educazione per la tutela dei danni connessi al gioco e alle scommesse sono messe a punto anche nelle scuole.

Al fine di riservare una specifica attenzione alla tutela della salute dei minori dai danni da gioco vengono considerati tra i progetti ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (legge n. 285 del 1997) anche quelli che favoriscono l'informazione e la prevenzione dai danni derivanti dal gioco (articolo 4). Osserva che, per finalità di coordinamento normativo, sembrerebbe preferibile una modifica testuale dell'articolo 3 della legge n. 285 del 1997, in modo da inserire i progetti citati tra quelli finanziabili attraverso il predetto Fondo.

Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver annunciato la presentazione di una proposta di legge recante disposizioni volte al contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo anche da parte del gruppo Movimento 5 Stelle, evidenzia come la trattazione di questo tema da parte della Commissione affari sociali della Camera costituisca un onore, per un verso, e un

compito estremamente difficile, per un altro, a causa dell'oggettiva difficoltà della materia e dell'interesse che essa suscita presso l'opinione pubblica.

Reputa comunque apprezzabile il fatto che si registri una convergenza tra i diversi gruppi parlamentari sul tema in oggetto, tanto che la stessa proposta di legge presentata dal suo gruppo tiene conto delle altre proposte già assegnate alla Commissione, nonché di ulteriori suggerimenti provenienti soprattutto dalle associazioni che si occupano della cura dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo.

Evidenzia altresì l'opportunità di utilizzare l'espressione « gioco d'azzardo patologico » anziché « ludopatia », ritenendola poco appropriata, nei testi delle proposte di legge che saranno esaminate dalla Commissione.

Fa presente, quindi, che da parte del gruppo parlamentare al quale appartiene non si riesce a comprendere come possa lo Stato prevedere, da un lato, l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) delle prestazioni di prevenzione e cura rivolte alle persone affette da G.A.P. e, dall'altro, incentivare il gioco d'azzardo in maniera incontrollata.

Ricorda, poi, che il ministro della salute *pro tempore*, Balduzzi, nel 2012 rilasciò alcune dichiarazioni relativamente al fatto di essersi scontrato con la *lobby* del gioco d'azzardo, portatrice di interessi economici enormi, tali da non poter essere facilmente sconfitti.

Riferisce, quindi, del contenuto di un servizio realizzato tempo addietro dalla trasmissione televisiva « Le Iene » e ripreso da alcuni organi di stampa, dal quale risultava che un certo numero di parlamentari percepiva emolumenti in denaro dall'industria farmaceutica, mentre altri ricevevano in maniera altrettanto indebita emolumenti elargiti dalla *lobby* del gioco d'azzardo.

Ricorda, inoltre, che il gioco costituisce uno dei settori nei quali si è maggiormente introdotta la criminalità organizzata, ri-

chiamando poi la connessione che si viene a creare tra ricorso al gioco d'azzardo e usura.

Evidenzia, quindi, che da parte del suo gruppo sarà posta grande attenzione al tema delle relazioni che realisticamente possono venirsi a creare tra forze politiche, cui spetta il potere di approvare le norme in materia di contrasto al gioco d'azzardo patologico, e i Monopoli dello Stato, che gestiscono la filiera del gioco, al fine di scongiurare il rischio del generarsi di pericolosi conflitti di interesse.

Infine, pur riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti in esame al fine della trattazione dei singoli aspetti, rileva tuttavia fin da ora che, a suo avviso, il problema dei soggetti « malati » a causa del gioco è un problema di dipendenza e non di « discontrollo degli impulsi » e che, in quanto tale, non è curabile con la farmacoterapia bensì con una terapia adeguata, da affidare a determinate figure professionali.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### COMITATO RISTRETTO

**Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.**

**C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.**

**Audizione informale di rappresentanti delle associazioni Thalidomidici italiani Onlus (TAI) e Cavalieri del TAO-Thalidomidici associati Onlus.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella .....	95
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate .....	95
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	95
Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni. C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon .....	95

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione del vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	95

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole ( <i>Deliberazione</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Programma dell'indagine</i> ) .....	101

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i> ) .....	103
Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni. C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon ( <i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1051</i> ) .....	100
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini ( <i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1162</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**COMITATO RISTRETTO**

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

**C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

**Disposizioni per la promozione del settore ippico.**

**C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

**Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**

**C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

**Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni.**

**C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.55 alle 10.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.**

**Audizione del vice sindaco di Milano,  
Ada Lucia De Cesaris.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Ada Lucia DE CESARIS, *vice sindaco di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Paola CARINELLI (M5S), per formulare osservazioni e quesiti.

Luca SANI, *presidente*, richiama ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno.

Intervengono poi i deputati Paolo COVA (PD) e Susanna CENNI (PD).

Dopo un intervento per precisazioni del deputato Silvia BENEDETTI (M5S), cui replica Luca SANI, *presidente*, intervengono altresì i deputati Alan FERRARI (PD), Veronica TENTORI (PD), Paolo RUSSO (PdL), Colomba MONGIELLO (PD) e Franco BORDO (SEL).

Ada Lucia DE CESARIS, *vice sindaco di Milano*, interviene in replica.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.05.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.**

(Deliberazione).

Luca SANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'8 agosto 2013 dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.**

**C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame

contiene diverse disposizioni urgenti finalizzate ad intervenire sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per il 2013, ad attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni, a differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, ad adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti e, infine, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione Agricoltura, l'articolo 1 prevede che – per l'anno 2013 – non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.

In particolare, la prima rata non è dovuta per le abitazioni principali e assimilati, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali.

Per quanto attiene ai terreni agricoli, ricorda che, ai fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel settore, oltre alle persone fisiche. Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011). Ai sensi del comma 8-bis al-



l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Per quanto attiene infine ai fabbricati rurali, fa presente che, ai sensi della disciplina IMU, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta. Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale). Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Accanto alle suindicate misure, l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (in materia di federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La circolare n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano. Inoltre, è prevista una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota allo 0,2 per cento

(abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. L'articolo 10, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 35 del 2013 ha esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda inoltre che il decreto-legge n. 54 del 2013 aveva sospeso – per l'anno 2013 – il versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno, per le succitate categorie immobiliari. Secondo quanto previsto dal decreto-legge stesso, tale sospensione operava nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares); la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

L'articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU che non riguardano il settore primario.

L'articolo 10 detta norme volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 1) e all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (comma 2). In particolare, il comma 1 dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'articolo 2, commi 64-66, della legge n. 92 del 2012 (legge di riforma del mercato del lavoro, cosiddetta Legge Fornero) attraverso un incremento, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, mantenendo

ferme le risorse già destinate alla medesima finalità dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

L'articolo 15, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, reca riduzioni di spesa che interessano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, si prevede che per una quota di 300 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi dei Ministeri. Per il Dicastero agricolo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al decreto in esame, la riduzione per i consumi intermedi è pari a 2 milioni e 190 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 26 milioni e 380 mila euro) e la riduzione degli investimenti fissi lordi è pari a 360 mila euro (con disponibilità residue di bilancio pari a 62 milioni e 240 mila euro); il totale delle riduzioni è quindi pari a 2 milioni e 540 mila euro. Si prevede inoltre che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati dalle riduzioni, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, per una quota pari a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3. Per il Dicastero agricolo, gli importi di riduzione per ciascuna autorizzazione di spesa e la residua disponibilità di bilancio per l'anno 2013, al netto di impegni ed accantonamenti, riguardano: il capitolo 2314 (Divieto di riassegnazione di entrate – articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007), con una riduzione di 57.605 euro; il capitolo 2087 (Trasferimenti alle imprese – articolo 3, comma 34, della legge n. 244 del 2007), con una riduzione di 500 mila euro; il capitolo 2191 (Somma da attribuire alle associazioni venatorie

nazionali riconosciute – articolo 24, comma 2, della legge n. 157 del 1992), con una riduzione di 500 mila euro; infine, il capitolo 7080 (Terzo piano nazionale pesca – articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991), con una riduzione di 500 mila euro.

Ricorda poi che la Commissione Agricoltura, nel corso della trattazione del decreto-legge n. 54 del 2008, di sospensione della prima rata dell'IMU, ha espresso parere favorevole con due osservazioni e una condizione.

In particolare, con la prima osservazione, si segnalava l'esigenza di dare applicazione all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, verificando il gettito realizzato e quindi la sussistenza dei presupposti per una revisione dell'aliquota da applicare ai fabbricati strumentali agricoli ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con la seconda osservazione, in considerazione dell'estrema difficoltà in cui versa il settore primario, si segnalava la necessità di introdurre, nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare, l'esenzione in ordine agli oneri fiscali gravanti sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli, tenuto conto della specificità dei suddetti beni che rappresentano gli strumenti di lavoro delle imprese agricole.

Infine, con la ricordata condizione, che si riserva di riproporre alla Commissione, si chiedeva di estendere ai lavoratori imbarcati su imbarcazioni adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca e gli armatori della piccola pesca, gli ammortizzatori sociali e le forme di sostegno al reddito previste in tutti i casi di disoccupazione involontaria.

Infine, comunica di aver ricevuto una richiesta da parte dell'onorevole Schullian, che condivide, al fine di esprimere nel parere una condizione affinché si chiarisca con una norma legislativa la valenza retroattiva del carattere di ruralità dei

fabbricati ai fini ICI, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Si riserva conclusivamente di predisporre una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), richiamando quanto preannunciato dal relatore, sottolinea la necessità di una norma di interpretazione autentica, in quanto la formulazione della norma contenuta nell'articolo 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha determinato varie interpretazioni giurisprudenziali da parte delle commissioni tributarie riguardo alla valenza retroattiva o meno del carattere rurale degli immobili, ai fini dell'ICI; si stanno quindi registrando orientamenti contrastanti in relazione agli avvisi di accertamento che i comuni stanno inviando ai cittadini per il pagamento dell'ICI per le annualità pregresse.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.**

**C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso la Commissione

ha deliberato di adottare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto quale testo base per il seguito dell'esame. Fa quindi presente che, entro il termine fissato per la giornata di ieri, sono stati presentati emendamenti ed articolo aggiuntivi a tale testo (*vedi allegato 2*).

Massimiliano BERNINI (M5S) illustra le proposte emendative presentate, che auspica siano accolte dalla Commissione.

Si sofferma, in particolare, sull'emendamento 1.1, con il quale si intende prevedere una definizione più stringente degli agrumeti caratteristici oggetto del provvedimento, anche con riferimento alle nozioni del « particolare pregio storico » e del « particolare pregio paesaggistico e ambientale », indicate nell'articolo 1 del testo. Nello stesso senso, l'articolo aggiuntivo 1.01 reca l'individuazione degli agrumeti caratteristici e delle cultivar oggetto di tutela, che conseguentemente non sarebbe più demandata al decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1; si prevede in ogni caso la possibilità di integrare il relativo elenco.

Richiama poi l'attenzione sugli emendamenti 2.2 e 2.3, con i quali si prevede che gli interventi ammessi al contributo di cui alla nuova legge dovranno rispettare i metodi e le tecniche dell'agricoltura biologica, che riprendono i metodi e le tecniche tradizionali di coltivazione degli agrumeti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ritenendo opportuna una più approfondita riflessione sulle proposte emendative presentate, chiede al relatore la disponibilità a valutarle al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso.

Paolo RUSSO (PdL), *relatore*, accoglie la sollecitazione del deputato Oliverio.

Massimiliano BERNINI (M5S) condivide il percorso delineato.

Luca SANI, *presidente*, sulla base dell'orientamento emerso, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.**

**C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon.**

*(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1051).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1051 Caon che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 367, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**

**C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.**

*(Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1162).*

Luca SANI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1162 Verini che, vertendo sulla stessa materia della proposta di legge C. 348, di cui è già iniziato l'esame, è stata a questa abbinata ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.55.

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

Nella XVI legislatura, la Commissione Agricoltura ha svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole, allo scopo di effettuare una ricognizione sull'insieme dei meccanismi attraverso i quali le imprese agricole accedono ai finanziamenti necessari per la loro attività e degli strumenti che a vario titolo l'ordinamento mette a loro disposizione, dal sostegno diretto per gli investimenti o per far fronte a particolari situazioni di necessità alle agevolazioni finanziarie e creditizie.

Infatti, a fronte di innumerevoli situazioni di crisi delle imprese agricole, a volte legate a eventi particolari ma più spesso frutto di una più generale situazione di indebitamento, la Commissione aveva ritenuto necessario approfondire i diversi aspetti nei quali si manifestava il problema di fondo dell'agricoltura, ovvero la difficoltà di accesso ad adeguate risorse finanziarie.

Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito della citata indagine conoscitiva, è emerso un quadro generale di analisi sul rapporto tra mondo agricolo e mondo finanziario, all'interno del quale hanno assunto particolare rilevanza una serie di tematiche specifiche. Tra queste si segnalano le persistenti difficoltà di accesso al credito, in particolare per le aziende di piccola dimensione; la conseguente questione degli strumenti per affrontare tali difficoltà; il problema della sostenibilità finanziaria dell'indebitamento delle imprese agricole; la specializzazione del credito; le attività di garanzia sul credito agrario; il ruolo del credito cooperativo nel

finanziamento alle imprese agricole; gli strumenti di sostegno alle imprese agricole con particolare riguardo a quelli gestiti dall'ISMEA; il tema degli investimenti in agricoltura; la tematica dei rapporti dell'INPS con il mondo agricolo e infine gli strumenti di rateazione del debito per i contribuenti in difficoltà.

Dalle audizioni allora svolte, sviluppatesi dal novembre 2008 all'aprile 2010, il contesto economico-finanziario globale è mutato radicalmente, insieme con numerosi aspetti del quadro normativo, mentre permangono i problemi di fondo delle imprese agricole.

Per questi motivi, la Commissione ritiene indispensabile riprendere e aggiornare l'attività conoscitiva della precedente legislatura, al fine di approfondire la conoscenza dei concreti meccanismi di finanziamento delle imprese agricole, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, per individuare le criticità che rendono non soddisfacente nel complesso il funzionamento del sistema ed espongono le imprese agricole, certamente l'anello più debole della catena, a situazioni di emergenza che mettono a rischio la loro stessa esistenza.

Per acquisire elementi di conoscenza e di valutazione sugli aspetti sopra indicati, la Commissione intende procedere all'audizione di tutti i soggetti che possono dare un utile contributo in vista della elaborazione di strategie di intervento, di soluzione dei problemi e di prevenzione di situazioni di emergenza.

In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ministri con competenze sui temi oggetto dell'indagine;

Associazione bancaria italiana (ABI) e altre organizzazioni rappresentative del settore creditizio;

organizzazioni professionali e cooperative agricole e altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;

rappresentanti dei Confidi;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

ulteriori soggetti pubblici e privati che possono fornire un contributo all'analisi di tutti gli aspetti della situazione finanziaria del comparto agricolo;

studiosi ed esperti della materia.

L'indagine si concluderà entro il mese di febbraio 2014.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Caltanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
RIFERITI AL TESTO BASE**

(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio 2013)

## ART. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.

1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) « di particolare pregio storico » gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;

b) « di particolare pregio paesaggistico e ambientale » gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.

**1. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:

a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Impe-

riale, di Siracusa, di Fernminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;

b) gli aranceti del Gargano;

c) il bergamotto calabrese;

d) gli aranceti liguri;

e) gli agrumeti siciliani;

f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;

g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 01.** Parentela, Massimiliano Bernini.

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e le produzioni di agrumi registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012.*

**2. 1.** Valiante.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque nel rispetto delle tecniche sostenibili legate all'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, al fine di garantire la qualità e la genuinità dei prodotti, nonché il benessere degli agrumeti.

**2. 3.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* e comunque coerenti con metodi e misure dell'agricoltura biologica.

**2. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis

*(Attività dei consorzi di tutela).*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:

a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;

b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo

scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.

3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma 1 predisposti dai consorzi situati nei propri territori.

**6. 01.** Valiante.

ART. 7.

*Al comma 1, all'alinea, dopo le parole:* competenti per territorio *aggiungere le seguenti:* e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 1.** Valiante.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* svolta dal comune competente per territorio *con le seguenti:* svolta dai dipartimenti regionali competenti in materia.

**7. 2.** Parentela, Massimiliano Bernini.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole:* in concorso con la comunità montana interessata e con i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**7. 3.** Valiante.



ART. 8.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio e al*

*comma 4, primo periodo, sostituire le parole di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato con le seguenti: pari all'importo dei contributi erogati.*

**8. 1.** Parentela, Massimiliano Bernini.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	106
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	108
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	109
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) <i>(Esame e rinvio)</i> .....	112

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

#### **La seduta comincia alle 9.10.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.**

**C. 1309 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Laura CASTELLI (M5S) esprime rammarico per il dibattito svoltosi ieri presso la XIV Commissione, nel corso del quale – come avvenuto presso la stessa Commissione Affari esteri e nelle altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva – non si è affrontato il merito del provvedimento di ratifica, ma ci si è limitati ad esprimere opinioni a favore o contro la realizzazione della TAV. Ci si sarebbe invece dovuti occupare delle questioni che l'Accordo che l'Italia è chiamata a ratificare pone in quanto tale, con riferimento, in primo luogo, alla cessione di sovranità giudiziaria consentita dal nostro Paese. Ci si dovrebbe infatti interrogare su come sia possibile consentire che il diritto applicabile nei contenziosi sia quello francese, con le immaginabili conseguenze riguardanti, ad esempio, la normativa antimafia, che in Francia non esiste. Occorre anche domandarsi come sia

possibile che il nostro Paese assuma il 57,9 per cento degli oneri complessivi a carico di Italia e Francia e poi si limiti al 27 per cento della proprietà. Un ulteriore aspetto che merita riflessione è il ruolo dei nuovi Comitati istituiti rispetto a quelli già esistenti; si chiede cosa avverrà dell'Osservatorio sulla TAV che ha lavorato in questi anni.

Francesca BONOMO (PD) ritiene importante, come suggerito dalla collega Castelli, riportare la discussione sull'oggetto e le condizioni previste nell'Accordo in esame, invece di parlare genericamente della posizione favorevole o meno all'opera stessa, cosa che nella seduta svoltasi ieri hanno fatto proprio i colleghi del gruppo M5S.

Osserva quindi come il termine «ragionevolezza» sembra sia stato bandito dal dibattito sulla realizzazione della TAV in Val di Susa, perché in molti hanno assunto una posizione pregiudiziale ed estrema sull'opera senza considerarne le evoluzioni, ed i vantaggi che determinerà non solo per quel territorio ma per l'Italia intera. Né si deve dimenticare che oltre alla realizzazione dell'opera si deve garantire la convivenza civile, basata sul rispetto della Costituzione e della legalità.

Continuano tuttavia le azioni intimidatorie e violente nei confronti degli imprenditori e delle persone che lavorano nel cantiere di Chiomonte, e verso le forze di Polizia. L'ultimo atto è stato compiuto proprio la scorsa domenica in concomitanza con la presenza a Torino del Ministro Lupi, nei confronti della ditta Imprebeton di Salbertrand alla quale sono state bruciate tre betoniere. Questi sono atti da condannare, e testimoniano il clima di tensione nel quale si è costretti ad operare. A loro, ai cittadini ed agli amministratori di quella valle va la nostra vicinanza.

Non intende certamente mettere in discussione i dubbi legittimi sollevati dalla realizzazione dell'opera e occorrerà prevedere politiche ed incentivi volti a trasferire traffico pesante dalla gomma al ferro, come peraltro già si fa in altre

regioni, anche alpine per garantire il rispetto dell'ambiente e la riduzione di emissioni inquinanti nell'aria. La sostenibilità ambientale si ottiene anche investendo in innovazione ed in opere infrastrutturali e perdere l'occasione di migliorare l'interconnessione all'interno dell'euroregione rischia invece di causare ripercussioni su crescita e sviluppo economico.

Intende sottolineare come occorra l'impegno di tutti per assicurare il rispetto delle procedure democratiche per la realizzazione dell'opera e rileva che, che pur in assenza di espressioni specifiche, il consenso della grande maggioranza della popolazione della valle e del Piemonte è andato a partiti le cui opinioni sulla TAV erano ben chiare. A chi sostiene che in un paio di piccoli comuni il partito dei contrari ha vinto, basta replicare con questo semplice dato: a febbraio, nei 44 comuni della Val di Susa i partiti favorevoli all'opera hanno prevalso di 7.341 voti, e se si estende lo sguardo alla provincia di Torino, o al Piemonte ed all'Italia, i cittadini contrari diventano sempre di meno, fino a diventare in Francia una minoranza difficilmente rilevabile. Peraltro in Francia, che pure ospita una gran parte dell'opera, nessuno si è mai sognato di mettere in discussione la legittimazione delle decisioni prese dalle autorità locali e nazionali.

In Italia la posizione più ragionevole è probabilmente stata quella del Partito Democratico, che ha ospitato sia internamente che esternamente un vivace dibattito, ma come si conviene ad un grande partito non ha mai derogato dall'interesse generale e dal rispetto della legge. Grazie a questa nostra azione di sintesi tanto difficile quanto doverosa, siamo riusciti a far modificare il progetto originario fino a garantire le giuste compensazioni alla valle, ascoltando le obiezioni sensate e rivedendo il progetto iniziale fino ad utilizzare, ammodernandolo, gran parte del tracciato storico con l'eccezione del tunnel di base necessario all'eliminazione delle pendenze e delle strettoie incompatibili coi moderni convogli. La Val di Susa può già

contare su un nuovo acquedotto pagato da tutti i cittadini della Provincia, avrà una stazione internazionale e ottimi collegamenti all'area metropolitana torinese, e 30 milioni aggiuntivi, 10 già forniti e 20 nel prossimo biennio, per reti telematiche di ultima generazione, energie rinnovabili, manutenzione di scuole ed edilizia popolare, parchi, riassetto idrogeologico, viabilità minore di montagna e molto ancora. Abbiamo ottenuto un controllo rigoroso sulle possibili infiltrazioni illegali nei cantieri e sulla sicurezza del materiale di scavo. Abbiamo ottenuto che i fondi già stanziati ma non ancora utilizzati potessero finanziare tante altre opere sui territori italiani, preservando i finanziamenti europei e gli accordi internazionali, con l'obiettivo di uscire dalla crisi economica e produrre sviluppo.

Invita in conclusione tutte le forze politiche a testimoniare la rappresentanza democratica garantita da uno Stato libero, di abbandonare posizioni oltranziste, di condannare le azioni mafiose e terroristiche compiute ancora in questi giorni, e di rispettare gli interessi comuni facendo rientrare le proprie richieste nell'alveo democratico della ragionevolezza.

Vega COLONNESE (M5S) chiede di poter intervenire.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, osserva come la deputata Colonnese sia già intervenuta nella seduta di ieri dedicata al provvedimento e che altri colleghi del suo gruppo hanno preso oggi la parola. Ritiene che per motivi di economia procedurale e al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione non si possa prolungare il dibattito con continue repliche, che inducono ulteriori risposte, e rendono la discussione infinita.

Paola CARINELLI (M5S) ritiene che sia diritto dei deputati intervenire più volte nel corso del dibattito.

Dalila NESCI (M5S) evidenzia come la collega Bonomo, malgrado le premesse al suo intervento, non abbia affrontato le

questioni di merito relative ai contenuti dell'Accordo in discussione. Ritiene inoltre necessario un chiarimento sulle modalità procedurali adottate dal Presidente nella conduzione dei lavori della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2013.

Alessia Maria MOSCA (PD) si associa alle perplessità sul merito del provvedimento espresse nella seduta di ieri dal relatore, sebbene la sua attenzione sia rivolta non tanto alla questione della proliferazione di ordini professionali quanto alla necessità di garantire una adeguata armonizzazione a livello europeo. Se si vuole favorire la mobilità dei lavoratori si deve anche far sì che a livello europeo i requisiti formativi richiesti siano omogenei.

Ritiene che si tratti di un aspetto del quale occorre tenere conto, eventualmente inserendo una osservazione nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) evidenzia la complessità del mercato professionale a livello europeo, anche in considerazione del fatto che le conoscenze che abilitano all'esercizio di determinate professioni – è il caso degli archeologi, ad esempio, o delle guide turistiche – sono sagomate sulle peculiarità del territorio. Ritiene peraltro che l'introduzione di criteri che sanciscono una professionalità ancorata al territorio abbia una sua ragionevolezza e che occorrerebbe in casi come questi pervenire

all'applicazione del principio dell'eccezione culturale, che può giustificare normative specifiche per casi particolari. Si tratta di un aspetto al quale l'Europa dovrebbe dare maggiore consistenza.

Paola PINNA (M5S) ritiene che le professionalità chiamate in causa dal provvedimento non siano così direttamente legate alle specificità del territorio, e si chiede piuttosto perché si debba, oltre al conseguimento del titolo, prevedere per questi professionisti l'ottenimento di ulteriori abilitazioni per l'accesso al lavoro. Occorre chiedersi sul punto se non si rischi di attribuire poteri eccessivi alle associazioni professionali titolate a definire modalità e requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali, con i conseguenti problemi connessi alla possibile previsione di corsi, anche a pagamento, e alla difficoltà di verificare la veridicità delle attestazioni rilasciate.

Condivide, inoltre, le preoccupazioni manifestate dalla collega Mosca.

Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi per le osservazioni svolte, e si dichiara d'accordo con le perplessità manifestate dalla deputata Pinna, sebbene non ritenga che vi siano rischi connessi alle associazioni professionali. Più in generale, considera che ogni norma che, in tali ambiti, introduce regolamentazioni, sebbene abbia le sue buone ragioni, determina un irrigidimento del mercato del lavoro e possa provocare danni superiori ai risultati positivi auspicati.

Si tratta tuttavia di valutazioni che riguardano il merito del provvedimento; nel parere che si riserva di formulare si potrebbe piuttosto, anche tenuto conto delle competenze della XIV Commissione, inserire una osservazione riguardante la necessaria armonizzazione delle disposizioni in esame con le altre normative europee che definiscono i requisiti formativi delle professioni coinvolte.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo ALLI (PdL), *relatore*, rileva innanzitutto che il decreto-legge IMU dispone l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili. Inoltre, si introducono misure per riattivare il circuito del credito, anche attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, e mettere in moto politiche abitative, con il sostegno ai mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione della cedolare secca. È altresì previsto un incremento di 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese. Infine, si provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.

Con particolare riferimento all'Imposta municipale propria (IMU), il decreto-legge n. 102 del 2013 (A.C. 1544) prevede (articolo 1) che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.

Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares); la modifica dell'articola-

zione della potestà impositiva a livello statale e locale; l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive. Antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso, sul proprio sito internet, un documento recante alcune Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili. Si fa notare, tuttavia, che il decreto-legge, pur rendendo definitiva la cancellazione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013, non reca alcuna norma di riforma generale della disciplina.

Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'articolo 3, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta «cedolare secca» introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone «concordato», l'aliquota al 15 per cento – in luogo dell'aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall'anno di imposta 2013.

In materia di Tares, l'articolo 5 prevede che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Viene inoltre abrogata la disposizione che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. Sarà quindi possibile coprire le predette agevolazioni con le risorse rinvenienti dal pagamento del tributo stesso. Deve essere in ogni caso assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica.

Il decreto-legge reca poi alcune misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare (articolo 6): si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità – mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

La Cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite (covered bond) o tranches senior di operazioni di cartolarizzazione (titoli caratterizzati da bassa rischiosità) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti

presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari.

Si provvede poi al rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1 per cento.

L'articolo 7 dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non emanato – su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013.

L'articolo 8 reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, stabilendo che per il 2013 le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge, si segnala la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi

di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.

L'articolo 9 reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.

L'articolo 10 detta norme volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (comma 1) e all'interpretazione della disposizione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello (comma 2).

L'articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cd. lavoratori esodati.

Il comma 1 prevede che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 201/2011, applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011, a condizione che rispettino le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 216/2011, trovino applicazione anche nei confronti dei lavo-

ratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo.

Il comma 2 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziare (cioè 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019).

Il comma 3, infine, dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 201/2011, debbano confluire nel Fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più volte citato decreto-legge 201/2011, ancorché gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge, si segnala la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarci-

mento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica.

L'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziare dal decreto-legge n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014.

Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge 35/2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.

In relazione alle norme di copertura recate dall'articolo 15, si segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere,**



**nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo**

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, intende preliminarmente esprimere apprezzamento per l'operato del Governo in carica, che dopo soli due mesi dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presenta al Parlamento un provvedimento in materia.

Ricorda quindi che il decreto-legge in esame è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (articolo 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (articolo 13).

In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine: introduce nuove aggravanti. Specificamente, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno di minorenne ovvero in presenza di minorenne (prima del decreto-legge l'aggravante era limitata al fatto commesso in danno di minore degli anni 14). La violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Il delitto di atti persecutori (stalking) è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da altra

persona legata alla vittima da una relazione affettiva (l'aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato) ovvero se gli atti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici; prevede l'irrevocabilità della querela presentata per stalking; prevede l'obbligo del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Una prima serie di modifiche è volta ad ampliare le ipotesi di adozione delle misure a tutela delle vittime di tali reati e, più in generale, di violenza domestica. È pertanto incrementata la lista dei reati per i quali si applica l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto obbligatorio in flagranza. È introdotto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero. Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice di procedura penale sono modificate per introdurre obblighi di costante comunicazione alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare (avviso di richiesta di archiviazione, adozione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e domanda di revoca delle stesse, avviso di conclusione delle indagini).

Ulteriori misure processuali di favore sono dettate in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia (modalità protette di assunzione della prova e, in particolare, della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili). I reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono inoltre inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

In attuazione della Convenzione di Istanbul è estesa alle vittime dei reati di *stalking*, maltrattamenti in famiglia e mu-

tilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul introducendo una misura di prevenzione – l'ammonizione del questore – per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di stalking. La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere. Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.

L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. Le finalità del piano sono: la prevenzione, la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori, il potenziamento dell'assistenza alle vittime, la collaborazione tra istituzioni, la raccolta dati, la realizzazione di azioni positive, la configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.

L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico. Il comma 1 autorizza l'anticipazione, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale « Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 ». I commi 2-3 sospendono l'efficacia

della disposizione che prevede la riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013. Il comma 4 interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione in sede di convenzioni tra Ministero e società autostradali concessionarie. Il comma 5 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziare per gli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini:

proroga al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013;

introduce nuove aggravanti speciali del delitto di rapina (quando il reato è commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; quando il reato è commesso in danno di persona maggiore di 65 anni);

permette di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia;

introduce il reato contravvenzionale di accesso vietato per ragioni di sicurezza pubblica in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, equiparandolo sul piano sanzionatorio all'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per

inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, e interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando:

la fattispecie di frode informatica, prevista dall'articolo 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio;

L'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei delitti previsti dal Codice della privacy;

il decreto legislativo n. 141 del 2010, per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

L'articolo 10 novella l'articolo 5 della legge n. 225/1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012. Le modifiche introdotte riguardano la previa individuazione delle risorse finanziarie in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'allungamento della durata dello stato di emergenza, la tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile, nonché l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali.

Inoltre, con una novella al D.Lgs. 33/2013 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il medesimo articolo abroga la disposizione che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile (articolo 1, comma 8, decreto-legge 245/2005).

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (commi 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (comma 5).

L'articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'articolo 23 del decreto-legge 201/2011, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013 e che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento. Inoltre, è prorogata l'efficacia delle gestioni commissariali in essere fino al 30 giugno 2014 (comma 3) ed autorizzato il commissariamento fino alla medesima data delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare, per scadenza naturale o altri fattori, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 (comma 4). Il comma 5 sospende l'applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno e il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte.

L'articolo 13 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, inserendolo tra i valori (articolo 2 Trattato sull'Unione europea – TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (articolo 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. L'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea, nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010-2014.

In questo quadro, tra i recenti interventi legislativi volti a dotare l'Unione europea di strumenti condivisi nella tutela delle vittime di reato, con particolare riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica in tutto il territorio dell'UE, segnala l'adozione della direttiva 2011/99/UE che istituisce l'«Ordine di protezione europeo», inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. Emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'Ordine di protezione europeo (OPE) sarà riconosciuto nello Stato membro di destinazione che ne darà esecuzione in base alla sua legislazione nazionale. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'11 gennaio 2015. Per quanto riguarda l'Italia, essa figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96).

La disciplina citata è stata recentemente completata, per i profili attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'adozione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 12 giugno 2013. Parallelamente al citato Ordine di protezione europeo in materia penale, in forza del nuovo regolamento le vittime di stalking, di molestie, o di violenza di genere, e le vittime di violenza domestica in generale (nella maggior parte dei casi, donne o bambini) che abbiano ottenuto dal proprio Stato membro misure di protezione nell'ambito di procedimenti in materia civile potranno spostarsi in altro Stato dell'UE senza che ciò determini la perdita di tale protezione.

Un aggiornamento del quadro normativo generale è stato realizzato con l'adozione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. *La direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI sulla stessa materia, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, la direttiva figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96).* La direttiva contiene un particolare riferimento alla necessità di protezione specifica per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica e per i loro figli, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, connesso a tale violenza. La direttiva dedica inoltre una particolare attenzione alle vittime di varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, i cd. «reati d'onore» e la mutilazione genitale femminile.

L'appello ad una sollecita attuazione dei citati atti normativi nelle legislazioni nazionali è contenuto nelle conclusioni adottate dal Consiglio Affari sociali il 6 dicembre 2012 dal titolo «Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica».

Merita da ultimo segnalare l'insieme di raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla defini-

zione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne.

Ricorda infine che l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea sta svolgendo una ricerca sull'entità dei fenomeni di violenza di genere nei 28 Stati membri UE, i cui risultati definitivi dovrebbero essere presentati nel corso del primo trimestre 2014 e rinvia alla documentazione

predisposta dagli uffici per i documenti in materia attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118

*Mercoledì 11 settembre 2013. – Presidenza del presidente Roberto FICO. Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

##### **Seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà, iniziata lo scorso 1° agosto.

Intervengono, ponendo quesiti e richiedendo chiarimenti, il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Federico FORNARO (PD) e Maurizio ROSSI (SCpI), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI (PdL), il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Roberto FICO, *presidente*.

Antonio CATRICALÀ, *viceministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti formulati.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), cui risponde Roberto FICO, *presidente*.

Dopo un intervento del senatore Maurizio ROSSI (SCpI), Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il viceministro Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMITATO PARLAMENTARE**

**per la sicurezza della Repubblica**

---

### **S O M M A R I O**

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....</b>	<b>119</b>
---	------------

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

*Mercoledì 11 settembre 2013.*

Orario: dalle 13.45 alle 14.10.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 4

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Audizioni di Marilena Colamussi, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Bari, Sergio Lorusso, professore di diritto processuale penale presso l'Università di Foggia, rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, rappresentanti dell'organizzazione sindacale UGL, rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia, Monica Velletti giudice presso il Tribunale di Roma, Francesca Quadri, Consigliere di Stato, Maria Teresa Manente, responsabile ufficio legale dell'Associazione Differenza donna-ong e referente nazionale della rete Avvocati centri antiviolenza associazione DI.RE, Roberto Massucci, vicepresidente dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive, Bruno Megale, dirigente della Digos della questura di Milano, rappresentanti dell'Associazione delle giuriste d'Italia, rappresentanti dell'Associazione Donna Ceteris, rappresentanti dell'Associazione L'Italia vera e rappresentanti dell'Associazione Giraffa-onlus di Bari (*Svolgimento e conclusione*) ..... 4

#### SEDE REFERENTE:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIV)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, e del Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, sullo stato delle procedure di infrazione europea in materia ambientale e sulle strategie per ridurre tali procedure (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) . 9

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 11

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 12



## COMITATO DEI NOVE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Emendamenti C. 1154 Governo .....	12
---	----

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Emendamenti C. 245-280-1071-A .....	13
--	----

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

## AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi ( <i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	14
---	----

## INTERROGAZIONI:

5-00795 Garavini: Sul consolato italiano a Ginevra.	
5-00901 Tacconi: Sul consolato italiano a Ginevra .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	18
5-00613 Porta: Sui rapporti tra Italia e Bolivia .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	20
5-00819 Scotto: Sulla situazione della sicurezza in Iraq .....	16
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	21
5-00824 Scotto: Sullo sfruttamento di giacimenti di gas nella zona economica esclusiva cipriota .....	17
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
AVVERTENZA .....	17

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 245-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti</i> ) .....	23
Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. C. 1154-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Esame emendamenti</i> ) .....	25

**VI Finanze**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	32
5-00974 Busin: Modalità di applicazione del nuovo redditometro ai lavoratori italiani frontalieri .....	32
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	36
5-00975 Fragomeli: Riduzione degli oneri per l'estinzione anticipata dei mutui stipulati dagli enti locali .....	33

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37
5-00976 Zanetti: Quantificazione del minor gettito IMU derivante dall'equiparazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado .....	34
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	38
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	39
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	40
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	40
Sui lavori della Commissione .....	42
AVVERTENZA .....	42
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
AVVERTENZA .....	47
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
INTERROGAZIONI:	
5-00446 D'Incà: Necessità di una complessiva riorganizzazione del trasporto ferroviario nel territorio bellunese, anche in ragione dei continui e ripetuti disservizi sulle tratte al servizio di quel territorio .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-00562 Tino Iannuzzi: Stato di avanzamento del progetto di velocizzazione del collegamento ferroviario Salerno-Battipaglia-Reggio Calabria e di adeguamento tecnologico della relativa linea ferroviaria .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-00605 Catalano: Abilitazione dei tricicli all'attività di noleggio con conducente .....	50
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-00659 Biasotti: Necessità che i quiz relativi alla prova teorica per il conseguimento delle patenti A e B vengano tradotti in lingua inglese a beneficio dei cittadini stranieri .....	50
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	50
SEDE CONSULTIVA:	
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	56
--	----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE CONSULTIVA:

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
DL 102/2013 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo. (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	70

### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria Chiara Carrozza, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in materia di ricerca scientifica e applicata ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74
---	----

## XI Lavoro pubblico e privato

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
--	----

### SEDE REFERENTE:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	78
Sull'ordine dei lavori .....	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	79
AVVERTENZA .....	79

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di donazione del corpo <i>post mortem</i> a fini di studio e di ricerca scientifica. Nuovo testo unificato C. 100 Binetti, C. 702 Grassi e C. 1250 Dorina Bianchi ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) .....	80
Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci e C. 433 Mongiello ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	80

### COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.	
Audizione informale di rappresentanti delle associazioni Thalidomidici italiani Onlus (TAI) e Cavalieri del TAO-Thalidomidici associati Onlus .....	93

**XIII Agricoltura**

## COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella .....	95
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate .....	95
Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	95
Norme per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e per il contrasto delle frodi e delle contraffazioni. C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon .....	95

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all'Esposizione universale di Milano 2015.	
Audizione del vice sindaco di Milano, Ada Lucia De Cesaris ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	95

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole ( <i>Deliberazione</i> ) .....	96
ALLEGATO 1 ( <i>Programma dell'indagine</i> ) .....	101

## SEDE CONSULTIVA:

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	96
---	----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base</i> ) .....	103
Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni. C. 367 Oliverio e C. 1051 Caon ( <i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1051</i> ) .....	100
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini ( <i>Rinvio del seguito dell'esame – Abbinamento della proposta di legge C. 1162</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali. Nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	109
DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	112

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Seguito dell'audizione del Viceministro dello sviluppo economico, Antonio Catricalà ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	118

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI .....	119
--	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



\*17SMC0000790\*